

**DIVIETO DI USO DELLA FORZA:
PREVISIONE NORMATIVA E CONCRETA
APPLICAZIONE**

Indice-Sommario

1 INTRODUZIONE	3
2 PREMESSA	6
2.1 L'uso della forza come manifestazione di violenza	6
2.2 Definizione di Violenza	6
2.3 Regolamentazione dell'uso della forza	7
2.4 Violenza e sovranità	8
2.5 La violenza in epoca moderna.....	11
3 PRIMO CAPITOLO.....	14
3.1 Ius ad bellum e ius in bello: analisi ed evoluzione storico- normativa	14
3.2 Divieto di Uso della Forza nell'età moderna: quadro normativo ed evoluzione storica della disciplina.....	28
3.2.1 Fini e Principi delle Nazioni Unite: articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite	34
3.3 Diritto Internazionale Umanitario	37
3.4 Art. 2 par 4 della Carta delle Nazioni Unite – Divieto di uso della forza e relative eccezioni	39

3.5 Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite	44
3.6 Prassi e normativa del Consiglio di Sicurezza, in particolare dopo l'11 settembre 2001.....	49
4 SECONDO CAPITOLO	53
Sezione I – Introduzione	53
4.1 La strumentale applicazione dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite: un nuovo modo di fare la guerra.....	53
Sezione II –Esempi di violazioni/testimonianze storiche.....	59
4.2 Afghanistan: ricostruzione storica dagli anni 70 al primo governo talebano nel 1996.	59
4.2.1 La tomba degli imperi	63
4.2.2 Usa e Afghanistan dopo l'11 settembre 2001	70
4.3 Iraq: il nuovo obiettivo americano.....	79
4.3.1 L'occupazione dell'Iraq	86
5 TERZO CAPITOLO	90
5.1 Introduzione	90
5.2 Le difficoltà degli Stati nel riconoscimento giuridico del conflitto	94
5.3 Crisi di legittimità per il sistema di sicurezza collettiva?	101
5.4 Dibattiti dottrinali sul tema della legittima difesa collettiva ed individuale.....	106
5.5 AUMF (Autorizzazione all'uso della forza militare).....	108
...segue: Dibattiti dottrinali e Giurisprudenziali sul punto.....	109

5.6 Applicazione dell'AUMF nei vari scenari.....	114
5.6.1 Iraq e Siria	115
5.7 <i>Responsibility to Protect</i>	123
5.8 Libia ma non solo.....	126
5.8.1 Divide et impera.....	131
5.9 Conseguenze degli interventi militari sul panorama geopolitico	136
5.10 Nuovo Ordine Internazionale (NWO)	138
...segue: Definizione dell'ordine morale.....	141
...segue: Costruzione del nemico	141
...segue: Criminalizzazione del nemico	143
...segue: Orientalizzazione.....	145
5.11 Conclusioni.....	146
6 RIFLESSIONI CONCLUSIVE	155
Sezione II – Esempi di violazioni/Testimonianze storiche	59
7 BIBLIOGRAFIA	149

1 INTRODUZIONE

Il presente elaborato ha ad oggetto l'uso della forza nell'ambito della disciplina internazionale e, in particolare, la dicotomia che si è creata tra il divieto -teorico- di usarla e la concreta applicazione di questo precetto.

A tale proposito e nel preciso intento di esporre e comprendere alcune delle reali motivazioni che hanno indotto - sia in passato che tutt'ora- gli Stati a ricorrere, alla forza armata, non sempre con modalità lecite, saranno esaminati a titolo di esempio vari scenari, attuali e remoti.

Una problematica che si sviluppi in ambiti internazionali, per essere compresa, richiede anzitutto un approfondimento del contesto che l'ha generata. Si pensi a quel "gioco" costituito dall'attuale situazione di stallo al confine ucraino, tra il Presidente russo Putin e la NATO, relativamente al quale, gli organi di informazione evidenziano continuamente le dimostrazioni di forza di Putin e il dispiegamento da parte di quest'ultimo delle truppe al confine, senza mai alcun riferimento alla non trascurabile circostanza che il tutto nasce dalla volontà espansionistica americana diretta ad integrare l'Ucraina nella Nato. Peraltro, nessuno vuole ricordare quando nel 1962 si svolse un "gioco" simile a parti invertite, con la Russia che avrebbe voluto installare missili balistici a Cuba e il presidente Kennedy che minacciando di iniziare la terza guerra mondiale, venne osannato come il difensore della democrazia e del mondo intero.

Il suddetto approfondimento, alla luce di vicende come quelle appena citate, o come quelle che verranno esaminate nel corso della trattazione, vuole evidenziare gli interessi di natura quasi mai ideologica o morale, ma quasi sempre politica, economica, militare, geografica e/o commerciale e che, troppo spesso, vengono mascherati da motivazioni e spinte ideologiche apparentemente

legittime, o comunque disegnate come tali, ricorrendo ad un uso talvolta improprio rispetto alla disciplina giuridica *ad hoc*.

L'obiettivo della presente trattazione sarà quindi quello di porre l'attenzione su determinate distorsioni interpretative della normativa internazionale, in particolare, come si avrà modo di approfondire, rispetto alla disciplina ex art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, relativa alle eccezioni al divieto di uso della forza nelle relazioni tra Stati, in diverse fattispecie. Dal momento che, queste ultime sono state scelte in quanto esemplificative, non si può chiaramente affermare che le stesse siano esaustive rispetto alle molto più numerose situazioni a cui, tale discorso, potrebbe riferirsi. Al contrario, il presente elaborato è sicuramente caratterizzato dalla volontà di 'smascherare' (o forse solo evidenziare) l'esercizio dello (stra)potere di alcuni a discapito di altri, che troppo spesso viene strumentalmente celato.

Il punto di partenza normativo necessario alla stesura dell'elaborato, è stato prima di tutto la disciplina dell'ONU, tra cui in primis assumono particolare rilievo la Carta delle Nazioni Unite e altre fonti di diritto internazionale, anche consuetudinario, come le Convenzioni di Ginevra e le pronunce del Consiglio di Sicurezza ovvero dell'Assemblea Generale, entrambi organi dell'ONU; proseguendo con l'approfondimento tramite una serie di manuali di natura giuridica e storica, indispensabili per delineare un contesto adeguato in cui sviluppare l'argomento in esame.

Dopo la premessa volta a proiettare il lettore nel contesto prevalentemente emotivo che mi ha accompagnata nel percorso di scrittura, la tesi sarà strutturata in tre capitoli: nel primo viene fornito un quadro, anzitutto storico, di come si siano sviluppati i concetti di *ius ad bellum* e di *ius in bello* (rispettivamente, il movente della guerra e le modalità con cui questa dovrebbe svolgersi), concretizzatisi nella disciplina di diritto internazionale, anche

umanitario, tra cui fondamentale si pone il divieto di uso della forza contestualizzato nell'età moderna e con la relativa produzione normativa sull'argomento da parte delle Nazioni Unite. L'ultimo paragrafo del capitolo rappresenta un assaggio di un tema ricorrente nei successivi due dell'elaborato: l'11 settembre 2001 e le implicazioni globali che gli eventi di questo tristemente famoso giorno hanno avuto.

Nel secondo capitolo viene, appunto, applicata a situazioni concrete la normativa analizzata nel primo. Dopo una breve introduzione, Afghanistan e Iraq, saranno i Paesi in questo caso protagonisti, luoghi che, a mio parere, rappresentano l'apoteosi della distorsione mediatica e politica di manovre internazionali.

Infine, nel terzo capitolo, seguendo la stessa linea del precedente ma estendendo il campo esemplificativo della trattazione a situazioni meno geograficamente circoscritte, il fine è quello di far luce sull'asimmetria di distribuzione del potere tra le varie Nazioni e di come questa abbia portato al configurarsi di un Nuovo Ordine Internazionale, non necessariamente equo.

2 PREMESSA

2.1 L'uso della forza come manifestazione di violenza

Nell'iniziare qualunque riflessione sull'uso della forza, anche nell'ambito del diritto internazionale, non si può non tenere nella dovuta considerazione l'elemento essenziale che ha caratterizzato la vita dell'uomo sin dai primissimi istanti della sua vita sociale: la violenza.

Una frase celebre di Giulio Andreotti¹ *“quando i romani erano solo due, uno uccise l'altro”*², può rendere l'idea di come l'immanenza della violenza sia stata percepita a qualunque livello storico e sociale.

2.2 Definizione di Violenza

La Violenza: atto o comportamento che faccia uso della forza per recare danno ad altri nella persona o nei beni o nei diritti³.

*“Il crimine non è la regressione dell'uomo all'animale, ma esprime una tendenza propriamente umana”*⁴

Questa citazione dello psicanalista Massimo Recalcati, presenta la tesi dell'autore per la quale l'uomo, senta una spinta all'odio e alla violenza tale da esserne sopraffatto. Ancora, non è “patologico” il tendere verso la distruzione dell'altro, ma *“un'ombra oscura presente*

¹ Andreotti è stato il politico a ricoprire il maggior numero di cariche nella storia della Repubblica Italiana, tra le tante, fu per sette volte presidente del Consiglio dei ministri e per ventuno volte ministro in vari dicasteri.

² Citazione tratta dal libro di Giulio Andreotti, *Il potere logora*, Bur Saggi, 2011.

³ Violenza nell'Enciclopedia Treccani. Retrieved 10 February 2022, from <https://www.treccani.it/enciclopedia/violenza/>.

⁴ Violenza e Società - 1. Natura e caratteristiche della violenza nelle società umane - Lettere dalla Facoltà. Retrieved 9 February 2022, from <https://letteredallafacolta.univpm.it/natura-e-caratteristiche-della-violenza-nelle-societa-umane/>

*nel profondo del nostro io*⁵. Per poter porre rimedio a questa ‘oscurità’, la risposta non è la cancellazione della violenza, quanto il rinunciarvi perché si percepisce il prossimo nella sua umanità e non come nemico, accettando di far parte di un gruppo sociale, e, vincendo sull’istinto primordiale di distruzione e autodistruzione in favore di un contratto sociale.

In epoca recente, il fallimento, umano o militare, è stato prepotentemente minimizzato, spingendo ad un uso della violenza per non dover far fronte alle conseguenze dei propri errori.⁶

2.3 Regolamentazione dell’uso della forza

L’esigenza di regolamentare o, meglio, legittimare l’uso della forza è stata avvertita sin dai tempi più antichi.

La necessità di una vera e propria regolamentazione della vita sociale all’interno della comunità e nei rapporti di quest’ultima con l’esterno, trova un evidente riscontro nella storia e in particolare nelle prime fonti che beneficiarono della scrittura. La prima raccolta di leggi diretta a regolamentare la vita sociale, di cui si abbia conoscenza, è costituita dal codice di Hammurabi, risalente al XVII secolo a.C., seguito da numerosi altri riscontri sino all’antico testamento e passando attraverso il Deuteronomio, che conterrebbe

⁵ Violenza e Società - 1. Natura e caratteristiche della violenza nelle società umane - Lettere dalla Facoltà. Retrieved 9 February 2022, from <https://letteredallafacolta.univpm.it/natura-e-caratteristiche-della-violenza-nelle-societa-umane/>

⁶ Abate, E. (2022). Sulle “origini” della violenza nella Storia. Retrieved 7 February 2022, from <http://www.poliscritture.it/2018/09/29/sulle-origini-della-violenza-nella-storia/>; Violenza e Società - 1. Natura e caratteristiche della violenza nelle società umane - Lettere dalla Facoltà. Retrieved 9 February 2022, from <https://letteredallafacolta.univpm.it/natura-e-caratteristiche-della-violenza-nelle-societa-umane/>.

le prescrizioni di Mosè che avrebbero dovuto regolare la vita sociale degli ebrei una volta insediatisi in Palestina.

La mitologia e la poesia epica non sono altro che la sublimazione della violenza nel mondo greco anche se, contemporaneamente, nelle Eumenidi, sono istituiti i tribunali, che devono porre fine alla legge del taglione e alle faide, affinché non vi siano più “corti insanguinate che affilino armi e cuori giovani e contese e rovine furenti”, perché “il furore è un’ebbrezza senza vino”, per cui non ci devono più essere “violenze di fratelli contro fratelli”⁷.

Al contrario, una volta imposte, le regole della convivenza civile comportano l’esclusione o almeno la limitazione delle azioni violente degli individui e/o delle Nazioni, grazie ad una adeguata educazione che consenta di eliminare tutte quelle manifestazioni di forza dalle quali non possono che derivare gli effetti nefasti e dannosi della violenza.

Dal suddetto ordine sociale deriverà certamente una situazione positiva tra i cui effetti potrebbe trovare accoglienza anche, ad esempio, il pieno rifiuto della morbosa e, purtroppo, diffusa curiosità per le tante morti-spettacolo oggetto dei maggiori mass media, con l’ulteriore importante risultato di evitarne possibili strumentalizzazioni politiche.

2.4 Violenza e sovranità

La violenza ha un carattere originario e, applicando tale principio, il politologo Carlo Galli ci comunica che proprio “*la costituzione della Sovranità è uno dei processi più violenti e distruttivi della storia*”

⁷ Erich Fromm, Anatomia della distruttività umana, Arnoldo Mondadori Editore 1975. Titolo dell’opera originale: "The Anatomy of Human Destructiveness" (1973). Traduzione di Silvia Stefani. VOLUME PRIMO; formato pdf reperibile in rete.

*umana*⁸.

L'affermazione della sovranità degli Stati è sempre avvenuta con modalità violente, sia nel caso in cui un popolo combatta per affermare il proprio diritto di autodeterminazione, sia nel caso in cui sia preceduta da sanguinose guerre civili. Non è mai successo che tale procedimento sia stato frutto di una trattativa pacifica che abbia avuto ad oggetto il trasferimento del diritto di esercitare i poteri propri dell'autorità statale. Si ritorna quindi ad un impulso semplice, "primitivo", di aggregazione per poter far fronte in maniera più efficace ad un eventuale nemico o ad una calamità naturale.

La comunità dell'uomo primitivo costituisce il nucleo embrionale dello Stato moderno la cui sovranità, come detto, è stata realizzata con l'uso della forza.

Ma se la sovranità è una caratteristica strutturale dello Stato-Nazione, perché oggi sempre più spesso si ricorra all'uso del neologismo 'Stato sovranista'?

Formulazione linguistica che, tra l'altro, per poter essere sensata deve essere inserita in un determinato contesto strutturale e culturale. Se il riferimento è all'ordinario esercizio della sovranità nei confini interni, il concetto appare assolutamente naturale, dal momento che un'autorità non 'sovrana' non potrebbe essere efficace. Il concetto di 'Stato sovranista', però, può essere sintomo di una politica di governo che condanni aggregazioni ed organizzazioni diversi dal medesimo, non riconoscendone autorità o poteri di alcun tipo ovvero arrivando ad ostacolarne lo svolgimento. Se inteso in tal senso, rischia di tradursi non più nella sperata specificazione di una

⁸ Abate, E. (2022). Sulle "origini" della violenza nella Storia. Retrieved 7 February 2022, from <http://www.poliscritture.it/2018/09/29/sulle-origini-della-violenza-nella-storia/>.

caratteristica, bensì, nella collaterale accezione di “esclusione”.

Ulteriore sfaccettatura della formulazione linguistica in esame, è la possibile interpretazione come “Stato imperialista”, cioè teso verso una politica totalizzante di imposizione sugli altri Stati, mosso di solito, non da oggettive necessità, quanto da interessi variabili a seconda del caso concreto.

In tutte le tipologie di imperativi che siano di natura giuridica, morale o religiosa sono presenti dei precetti (si pensi al comandamento “*Non uccidere*”) che sembrano porre uno standard minimo comune, idoneo a far risaltare l’istinto di sopravvivenza insito nell’uomo. Ovviamente, gli stessi imperativi prevedono anche una possibile deroga del “non uccidere” con la possibilità di rispondere alla violenza con altrettanta violenza, che però si pone come legittima, a condizione che realizzi una difesa limitata alla tutela del soggetto aggredito.

Nel concludere questo paragrafo si può, tuttavia, inserire una nota di ottimismo proveniente dal noto detto popolare: *non tutti i mali vengono per nuocere*⁹. In guerra, infatti, la presenza di un nemico comune costituisce potenzialmente un fortissimo collante. Si pensi a territori popolati dalle più svariate etnie, non sempre in buoni rapporti tra loro, che riescono a mettere da parte qualsiasi divergenza per difendere la propria casa¹⁰. Non solo, a volte le guerre scoppiano tra civiltà completamente sconosciute tra di loro che, a prescindere dall’esito del conflitto, al termine di questo avranno avuto modo di conoscersi e magari coltivare rapporti che un giorno potrebbero innescare l’unificazione, un passo in avanti per la globalizzazione.

⁹ Detto popolare dalle origini sconosciute.

¹⁰ Anche se non è scontato che questo “superamento delle divergenze” sia permanente, tende per lo più ad essere temporaneo.

Secondo alcune correnti di pensiero dottrinali, la stessa Unione Europea è frutto dei conflitti mondiali, questi hanno contribuito ad eliminare le divergenze tra i vari Stati in favore di una coalizione compatta da presentare al nemico. Teoria per diversi aspetti discutibile, fermo restando che la creazione di una rete globale di stati interconnessi, probabilmente, non sarebbe potuta venire ad esistenza senza la competizione militare, economica e politica.

2.5 La violenza in epoca moderna

Secondo la filosofa americana Martha Nussbaum, è proprio grazie alla regolamentazione della società che è possibile arginare sentimenti “velenosi” come la rabbia e la vendetta. A proposito di quest’ultima, la filosofa scrive:

“nella vostra cultura Verdi è il compositore che più ha colto il senso di questo sentimento, mostrandone tutti gli aspetti distruttivi. Rigoletto uccide sua figlia, Iago annienta sia Otello che Desdemona. Un momento interessante nel Rigoletto è il duetto “Sì, vendetta, tremenda vendetta” che il protagonista e Gilda intonano dopo che lei viene portata via dal Duca. Rigoletto crede di aver trovato il segreto della gioia. Ma ha trovato solo la distruzione di sé stesso e della figlia¹¹”.

Nella trattazione di sentimenti controproducenti, spicca la paura e il recente ‘sfruttamento’ di questa per fini di pura propaganda e strumentalizzazione. Tale sentimento, forse tra i più pericolosi, se non arginato, potrebbe influire sulla capacità di discernimento andando ad alimentare l’odio nei confronti del ‘diverso’.

¹¹ Citazione del libro: Nussbaum, M.C. Rabbia e perdono. La generosità come giustizia. Bologna: Il Mulino, 2017; presa da Violenza e Società - 1. Natura e caratteristiche della violenza nelle società umane - Lettere dalla Facoltà.

Pericolo, impotenza, incertezza. Sentimenti negativi il cui impatto emotivo è sicuramente più forte di sentimenti quali giustizia, operosità, speranza.¹²

La 'società del rischio'¹³, ha tra i suoi tratti principali il dubbio, la disoccupazione, le crisi economiche, politiche e non solo, tutte applicazioni della paura strumentalizzata che potrebbero sfociare in una regressione dei valori di identità personale ed esistenziale, unitamente alla ricerca di un capro espiatorio che funga da scarico di responsabilità. Alla luce di quanto appena detto, appare evidente come i moderni mezzi di comunicazione di massa possano divenire (talvolta anche inconsapevolmente) un efficiente strumento nelle mani di chi si trovi in posizione apicale, per poter giustificare eventuali manovre politiche e militari che altrimenti non sarebbero viste di buon occhio dalla popolazione, cavallo di battaglia di diverse amministrazioni e, in particolare, come vedremo, di quella americana.

La conclusione di questa introduzione può essere affidata al pensiero dello psicoanalista Vittorio Andreoli, il quale, colpito dalle estrinsecazioni della violenza nei rapporti umani, afferma:

“Ho la sensazione di essere in un campo di battaglia. L'uomo visto attraverso la sua violenza è deprimente. Eppure, egli sa anche amare.

Un insieme di violenza e amore. Forte come un titano e debole come un bambino. Il futuro dell'uomo è il futuro della sua violenza. Una rabbia impulsiva lo può distruggere e potrebbe cancellarsi assieme a tutte le altre specie e così il pianeta si trasformerebbe in un'enorme

¹² Si pensi al senso di repulsione generalizzato provocato dalle conseguenze di un attentato.

¹³Beck, U., & Ritter, M. (2013). La società del rischio, Verso una seconda modernità. Quality paperbacks.

roccia nuda che gira folle nel cielo...

*Credo fermamente alla possibilità di modificare il singolo uomo e le
società.*

*Credo ai correttivi... Non so che cosa sia la perfezione, mi basta
essere un uomo¹⁴".*

¹⁴Andreoli, V. (2018). La violenza. Milano: Corriere della Sera; Citazione tratta da *Violenza e Società - 1. Natura e caratteristiche della violenza nelle società umane - Lettere dalla Facoltà*. Retrieved 9 February 2022, from <https://letteredallafacolta.univpm.it/natura-e-caratteristiche-della-violenza-nelle-societa-umane/>.

3 PRIMO CAPITOLO

3.1 Ius ad bellum e ius in bello: analisi ed evoluzione storico-normativa

L'esame degli istituti dello "*ius ad bellum*" e dello "*ius in bello*" e, soprattutto, della loro dicotomia quantunque caratterizzata da un continuo reciproco intrecciarsi, costituisce sostanzialmente il punto di partenza per comprendere le ragioni che, nell'arco dei secoli, hanno indotto gli Stati ad imporsi norme e vincoli diretti a regolare le controversie internazionali di cui sono stati protagonisti. In estrema sintesi, l'approfondimento dei due concetti consente una globale visione dell'intera disciplina dell'uso, più o meno legittimo, della forza.

L'evoluzione dell'uomo nella storia è stata, da sempre, caratterizzata dal concetto di "*conflitto*", al punto da poter affermare che lo stesso costituisce proprio un connotato fondamentale della natura umana, sia per quanto riguarda la vita interna della comunità, sia per quanto attiene alla gestione delle relazioni internazionali.

Il termine "*conflitto*", che deriva dal latino *conflictus* «urto, scontro», der. di *confligere* «confliggere»¹⁵, indica quindi la contrapposizione di due forze avversarie nel cui ambito il fattore umano è un elemento essenziale e, proprio le conseguenze (anche spaventose) che possono, o meglio, sono spesso derivate, hanno indotto i legislatori a tentare di circoscrivere e/o prevenire le estreme conseguenze, determinando a priori regole a cui attenersi. Nonostante solo in epoca recente si è affermata una concreta normativa idonea a regolare i rapporti tra i vari Stati, sin dagli albori dell'evoluzione

¹⁵ conflitto in Vocabolario - Treccani. Retrieved 8 February 2022, from <https://www.treccani.it/vocabolario/conflitto/>

storica, lo scontro, il conflitto, tra uomini e tra stati, era visto come sostanzialmente inevitabile.

Probabilmente, la prima codificazione e la prima introduzione della nozione di legittimità dell'utilizzo della violenza "per respingere" eventuali aggressioni, venne formulata nel Codice Giustiniano con il brocardo *vim vi repellere licet*. Per la prima volta nella storia, all'uomo, di fronte ad un'intrusione violenta nella propria sfera personale e, quindi, in presenza di un pericolo, viene riconosciuto il diritto di difendersi¹⁶ anche ricorrendo alla violenza.

Da un punto di vista storico e sociologico, l'elaborazione giuridica del concetto di (legittima) difesa deve essere vista come la naturale conseguenza del bisogno che l'uomo ha sentito, di trovare una giustificazione per l'uso della forza.

Ma, indipendentemente dall'elaborazione del concetto di legittima difesa, non può essere dimenticato che sin dal 500 addirittura le autorità ecclesiastiche arrivarono ad introdurre un altro importantissimo e fondamentale strumento di legittimazione della condotta degli Stati: quello della "guerra (anche offensiva) giusta".

Questa interpretazione, che oggi può sembrare un ossimoro poco credibile, purtroppo, costituì la causa teologica e politica di quel terribile evento bellico che furono le Crociate, le guerre di religione, combattute in nome di Dio per diffondere la Sua parola. Già nel pensiero cristiano delle origini comparvero considerazioni morali sulla guerra, quantunque la stessa avrebbe dovuto essere percepita come totalmente contraria al messaggio di amore verso gli altri e alla pace universale a cui ogni cristiano dovrebbe tendere.

¹⁶ D. 9,2,4 pr.1 Gaio: *Adversus periculum, naturalis ratio permittit se defendere* – la ragione naturale permette di difendersi nei confronti di un pericolo.

Indipendentemente dalla condanna della guerra in quanto tale da parte dei Padri della Chiesa, Agostino d'Ippona presentò al riguardo un pensiero più articolato, introducendo il concetto che la guerra potesse essere giusta a condizione però che questa fosse opera della Divina Provvidenza. L'Impero Romano, ad esempio, condusse guerre che, sulla scia di questa impostazione, apparivano moralmente lecite ¹⁷.

In sostanziale accordo con Agostino è Tommaso d'Aquino, il quale definisce giusta quella guerra che viene dichiarata dalla legittima autorità, tesa al perseguimento di una giusta causa e dei giusti fini, anche se in quest'ultimo non appare ancora sistematicamente sviluppata una qualificazione di quali siano tali modi 'leciti' di fare la guerra, tanto che, facendo propria l'autorità di Agostino, Tommaso si spinge ancora oltre, affermando addirittura che, in presenza della *legitima auctoritas* e della *iusta causa*, potrebbe essere ritenuto accettabile l'uso dell'inganno o di mezzi subdoli¹⁸.

¹⁷ Agostino, De Civitate Dei IV,6.15:

«Inferre autem bella finitimis et in cetera inde procedere ac populos sibi non molestos sola regni cupiditate conterere et subdere, quid aliud quam grande latrocinium nominandum est? [...] Belligerare malis videtur felicitas, bonis necessitas. [...] Iusta gerendo bella, non impia, non iniqua, Romani imperium tam magnum adquirere potuerunt.»

«Come chiamare una guerra fatta contro popoli inoffensivi, per desiderio di nuocere, per sete di potere, per ingrandire un impero, per ottenere ricchezze e acquistare gloria, se non un brigantaggio in grande stile? [...] Per i malvagi, fare la guerra è una fortuna; per i buoni, tuttavia, la guerra è una necessità. [...] I Romani hanno potuto conquistare un impero così grande combattendo guerre giuste, non empie, non inique.»

¹⁸ Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, II^a-II^{ae} q. 40 art. I:

«Augustinus dicit, in libro quaest.: cum iustum bellum suscipitur, utrum aperte pugnet aliquis an ex insidiis, nihil ad iustitiam interest. Et hoc probat auctoritate

La dottrina della guerra giusta, introdotta, seppur ad uno stadio ancora iniziale da Agostino d'Ippona, viene poi approfondita dalla teologia morale dei secoli XVI e XVII a seguito dello svilupparsi di entità quali gli Stati-nazione e dello strutturarsi in maniera maggiormente approfondita il diritto internazionale.

In base alla c.d. dottrina della "guerra giusta", il conflitto armato è l'*extrema ratio* a cui deve essere fatto ricorso nel caso di controversia tra Stati sovrani. La possibile catena di eventi innescata da tale linea di pensiero è evidente: se viene riconosciuto ogni Stato come sovrano, ne consegue che, qualsiasi conflitto tra questi a prescindere dalla sua legittimità, dovrebbe essere risolto con modalità diplomatiche pacifiche. Fermo restando che qualora questi mezzi alternativi alla guerra si rivelassero insufficienti, sarà allora lecito ricorrere alla violenza.

Perché una guerra possa quindi essere qualificata come "*honestà*", eticamente lecita, tre sono i requisiti necessari:

- che la guerra sia dichiarata dalla "legittima autorità" (*legitima auctoritas*),
- che sia intrapresa per una "giusta causa" (*iusta causa*),
- che sia condotta nei "modi legittimi", commisurati al fine della guerra (*debitus modus*)¹⁹.

domini, qui mandavit Iosue ut insidias poneret habitatoribus civitatis hai, ut habetur Ios. VIII.»

«Sant'Agostino afferma: "Quando s'intraprende una guerra giusta, ai fini della giustizia non interessa nulla che uno combatta in campo aperto o con imboscate". Agostino lo dimostra con l'autorità del Signore, che comandò a Giosuè di preparare un'imboscata agli abitanti di Ai.»; citazione tratta da Buffa, A. GUERRA DEI GIUSTI vs PEDOFILIA E FORME DI ESTREMA PAZZIA COERCITIVA e di ABUSO!.

¹⁹ Buffa, A. (GUERRA DEI GIUSTI...)

Attraverso una lettura in chiave degli istituti di più recente formulazione, lo *ius ad bellum* e lo *ius in bello*, al primo possiamo ricondurre la *legitima auctoritas* e la *iusta causa*, mentre il secondo è un sostanziale parallelismo con lo *ius ad bellum*, il diritto ad iniziare un conflitto, mentre la terza nella categoria dello *jus in bello*, il "diritto (da rispettare) dopo lo scoppio di questo".

Le pagine precedenti ci consentono quindi di poter prendere atto che il concetto di “*guerra giusta*” non ha particolari elementi in comune con l’istituto della “*legittima difesa*”. Basti pensare che secondo la prima dottrina una guerra per essere giusta non deve essere necessariamente di difesa, può essere anche di offesa. La dottrina della legittima difesa, nonostante preveda anch’essa una possibile condotta violenta, differisce nel presupposto che è esclusivamente a seguito di un’aggressione subita ovvero imminente²⁰.

Il concetto di “*guerra giusta*” introdotto da Sant’Agostino e che, come abbiamo visto, può essere considerato una sorta di primordiale *ius ad bellum*, identifica il movente nella religione che redime e salva i credenti, punendo gli infedeli. Tale impostazione rimarrà, pur con i dovuti distinguo, pressoché inalterata fino alla Prima Guerra mondiale anche se numerosi furono gli studi e le considerazioni anche filosofiche che si susseguirono sul punto.

Nella concezione seicentesca di Thomas Hobbes, ad esempio, la guerra è considerata un risultato inevitabile rispetto all’espressione della natura umana.

Secondo il filosofo, ciascun individuo sarebbe vittima del suo egoismo e della brama di ciò che l’altro possiede, ed è questo che lo

²⁰ Il concetto di “imminenza dell’attacco” sarà largamente approfondito in seguito, in particolare nel Capitolo 3 della presente trattazione.

porta a perseguire il suo interesse a discapito del prossimo²¹. Allo stesso tempo, per Hobbes sono connaturate alla natura dell'uomo la paura della morte e il conseguente principio di autoconservazione al punto tale da spingere il cittadino a 'stipulare' un contratto sociale irreversibile²² rinunciando al diritto di natura illimitato, in favore del sovrano assoluto il quale (in quanto tale) saprà distinguere il bene dal male. Questa rinuncia conseguente alla 'stipula' del contratto, costituisce l'unica soluzione per uno svolgimento pacifico di una vita sociale nella comunità, governata da un regime assolutista in linea con la visione del giusnaturalismo moderno seicentesco.

In base alla metafora del contratto sociale di Hobbes, la guerra si sviluppa in un contesto in cui l'uso della forza non è proibito dal momento che, per poter giungere ad una serena gestione delle relazioni internazionali e per poter aspirare ad uno scenario pacifico, si rende necessaria una parziale limitazione di ciascuno Stato dell'utilizzo della propria forza.

Per quanto Hobbes, nell'esposizione della propria filosofia consideri l'essere umano portato per natura ad un comportamento egoistico a discapito del prossimo, a cui solo il potere assolutista può porre degli argini, l'elaborazione dottrinale e giuridica della guerra e delle sue modalità evidenziano quasi una necessità di giustificazione di tale violenza.

²¹Hobbes, T. De Cive (p. Praefatio, II^a-II^{ae} q. 40 art. I.).

²² Hobbes, Thomas. *Leviatano*, cit. pagina 167: «Io autorizzo e cedo il mio diritto di governare me stesso a quest'uomo o a questa assemblea di uomini, a questa condizione, che tu gli ceda il tuo diritto, e autorizzi tutte le sue azioni in maniera simile. Fatto ciò, la moltitudine così unita in una persona viene chiamata uno stato, in latino civitas. Questa è la generazione di quel grande Leviatano o piuttosto - per parlare con più riverenza - di quel Dio mortale, al quale noi dobbiamo, sotto il Dio immortale, la nostra pace e la nostra difesa...»

La scelta di utilizzare il termine ‘violenza’ in questo contesto di ricostruzione della disciplina non è assolutamente casuale. Secondo l’enciclopedia Treccani la violenza in senso generico si realizza con l’abuso della forza come mezzo di costrizione, di oppressione, per obbligare altri ad agire contro la propria volontà. La concretizzazione di tale coercizione si può verificare nelle più svariate sfumature e, in particolare in ambito giuridico, comporta la messa in pericolo o il danneggiamento di un bene oggetto di tutela normativa. Un concetto, quindi, apparentemente semplice ma che se applicato al diritto internazionale comporta un accertamento estremamente complesso.

La distinzione tra *ius in bello* e *ius ad bellum*, ormai consolidata nell’odierno scenario internazionale, trova una concreta ed effettiva elaborazione giuridica allorquando gli Stati affrontano il rapporto tra diritto e guerra. Agli albori della regolamentazione, di cui si è appena detto, si possono riscontrare diversi riferimenti in alcune illustri opere²³.

L’autore recente che, prima dell’elaborazione normativa della disciplina, inserisce tale distinzione nei suoi scritti è Immanuel Kant, il quale distingue tra il diritto di andare in guerra e il diritto durante la guerra. Tale ripartizione resterà comunque in sordina, fino alla Prima Guerra Mondiale quando si avvertirà l’esigenza di distinguere e tenere distinte le nozioni di *ius in bello* e *ius ad bellum*, dove il primo deve disciplinare, appunto, le modalità a cui è possibile

²³ Quali la *Relectio de jure belli* di Francisco de Vitoria del 1539, il *De jure belli* di Alberico Gentili del 1598, e il *De jure belli ac pacis* di Ugo Grozio del 1625. In particolare, Grozio, si concentra sulle modalità e procedure relative allo svolgimento del conflitto lasciando in secondo piano il movente giuridico-religioso della guerra. Da questo momento in poi, grazie all’affermazione dello Stato-potenza, il conflitto armato è espressione ed esercizio della sovranità statale che agisce in base ai propri interessi economici e territoriali.

ricorrere legittimamente nel quadro di un conflitto internazionale, e lo *ius ad bellum* che si colloca in un momento precedente riguardando il “movente” per la guerra.

L’evoluzione della normativa in esame si presenta in principio come una analisi separata della disciplina che regola l’uso della forza da quella che regola la condotta delle ostilità e, solo successivamente, questa differenziazione porterà all’elaborazione per la quale anche uno Stato che combatta una guerra considerata legittima dovrà, comunque, seguire determinate regole nel condurre le ostilità.

Il termine della Prima Guerra Mondiale, infatti, coincide sostanzialmente con l’inizio di un processo di sistematizzazione della normativa che regola, non solo il conflitto in sé, ma anche le modalità di utilizzo della forza da parte dei belligeranti. Inizia a farsi strada la scuola di pensiero per la quale il conflitto deve essere circoscritto ai belligeranti e la popolazione civile potrà essere interessata soltanto in via collaterale, grazie anche all’individuazione di zone di guerra che saranno teatro del combattimento, quest’ultimo dovrà inoltre svolgersi senza l’utilizzo di armi che causino una devastazione superflua e siano particolarmente insidiose.

Sino ai primi del ‘900 il diritto internazionale era distinto in diritto internazionale di pace, da applicarsi nelle normali relazioni tra Stati, in assenza di conflitti, e diritto bellico, subentrante rispetto al primo allo scoppio del conflitto e permanente per l'intera durata. Quest’ultimo si articolava in due principali branche regolanti i rapporti tra contendenti in conflitto e i rapporti tra questi ultimi e gli Stati terzi; mentre il diritto alla neutralità rimaneva una sezione a parte rispetto al diritto bellico.

Tale struttura è andata trasformandosi nella classificazione del diritto dei conflitti armati come diritto internazionale umanitario,

composto dal c.d. diritto dell'Aja e dal c.d. diritto di Ginevra, che sono il risultato di varie Convenzioni che si sono succedute rispettivamente in ciascuna sede²⁴.

Per quanto riguarda il contenuto del diritto, quello dell'Aja comprendeva la regolamentazione dei rapporti tra belligeranti e tra belligeranti e neutrali; mentre il diritto di Ginevra aveva come punto focale la protezione delle vittime del conflitto armato e la salvaguardia della popolazione civile.

Grande promotore delle Convenzioni fu Henry Dunant²⁵, il quale trovatosi di fronte all'orribile realtà che segue lo scontro, in un tempo in cui non vi era alcuna cura per i caduti a prescindere dalla loro fazione, iniziò a prestare primo soccorso ai combattenti di entrambe le parti in occasione della battaglia di Solferino nel 1859. Fu poi circa quattro anni dopo, che assieme ad altri quattro cittadini svizzeri²⁶ fondò il 'Comitato ginevrino di soccorso dei militari feriti', predecessore di quella che oggi è internazionalmente riconosciuta come Croce Rossa.

Per la codificazione di Ginevra, volta a migliorare le condizioni dei militari feriti in guerra, fu necessaria la spinta della guerra tra Danimarca e Prussia nel 1864, a seguito della quale il 22 agosto dello stesso anno nel corso della conferenza diplomatica convocata dal governo elvetico, venne firmata la prima Convenzione di Ginevra

²⁴ Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907 - Convenzioni di Ginevra del 1864, 1906, 1929 e 1919.

²⁵ Henry Dunant fu un'umanista, imprenditore e filantropo svizzero, considerato il fondatore della Croce Rossa. Tra vari premi ed onorificenze, gli venne conferito il Premio Nobel per la pace nel 1901 – primo anno in cui viene assegnato tale riconoscimento.

²⁶ Gustave Moynier (giurista), Henry Dufour (generale dell'esercito), Louis Appia e Theodore Maunoir (entrambi medici).

per il miglioramento della sorte dei feriti²⁷. A questa seguirono negli anni successivi altre tre Convenzioni.

Solo dopo il Secondo conflitto mondiale, ed alla luce delle note conseguenze che la popolazione civile dovette subire, le lacune già evidenziate all'indomani della Prima guerra mondiale, fecero emergere una impellente esigenza di riesame delle vigenti convenzioni. A tale fine nel 1946 venne convocato il Consiglio Federale Svizzero, che il 12 agosto 1949, in sostituzione delle precedenti, adottò le quattro Convenzioni di Ginevra.

A queste convenzioni, faranno seguito i protocolli addizionali del 1977²⁸, e poi un terzo nel 2005, che hanno permesso il superamento della distinzione tra diritto dell'Aja e diritto di Ginevra, fusi nel sistema unico di diritto internazionale umanitario²⁹. Oggetto della disciplina è anzitutto la protezione di coloro che pur non partecipando direttamente al conflitto armato (prigionieri e civili), si trovano a subirne l'indiretta devastazione. In questa sede normativa furono introdotte un insieme di regole volte alla protezione dei civili, alla regolamentazione degli obblighi e dei doveri della potenza occupante e a vietare il ripetersi di condotte quali la deportazione o le rappresaglie. Al Comitato Internazionale della Croce Rossa sono

²⁷ (19-19 Nascita e ricostruzione di un futuro).

²⁸ Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 entrambi riguardanti "[al]la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali".

²⁹ Nonostante la notevole produzione normativa degli ultimi decenni, era ancora assente una disciplina relativa al controllo degli armamenti e il disarmo, la cui elaborazione si avrà solo con la Società delle Nazioni in tempi successivi. Ad oggi, il ricorso all'uso della forza come strumento di politica nazionale lo vediamo circoscritto ad ipotesi predeterminate dal legislatore internazionale nel Covenant della Società delle Nazioni in primis, e successivamente nel Patto di Parigi e nella Carta delle Nazioni Unite.

attribuiti poteri di natura umanitaria e controllo del rispetto della normativa come, ad esempio, la visita dei campi di prigionieri di guerra e la possibilità di avere colloqui con questi senza la presenza di un esponente della fazione che li ha catturati; agli Stati firmatari viene richiesto l'impegno a rispettare la disciplina e conseguentemente l'essere umano, e a non ricorrere a trattamenti inumani o degradanti e curando i feriti senza alcuna distinzione di provenienza.

Dopo questa breve ricostruzione della genesi e della formalizzazione dei concetti di *ius ad bellum* e *ius in bello*, è importante sottolineare come questi due istituti debbano conservare la reciproca indipendenza ed autonomia.

Se l'applicabilità dello *ius in bello* fosse subordinata al rispetto dello *ius ad bellum* si andrebbe a creare una situazione di anarchia giuridica inaccettabile e dannosa soprattutto per le parti più deboli del conflitto. Pertanto, anche qualora uno Stato, non rispettando il corpo normativo dello *ius ad bellum*, decidesse di ricorrere alla forza (con una guerra di aggressione, qualificabile come crimine internazionale per eccellenza), tale qualificazione della fattispecie non deve impedire in alcun modo il ricorso alla disciplina dello *ius in bello*.

L'importanza della distinzione tra i due istituti è riconfermata, in maniera chiara ed esaustiva, anche dal Tribunale di Norimberga, istituito per giudicare i crimini commessi dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. In tale contesto il Tribunale opera una distinzione tra gli illeciti commessi in violazione delle leggi e delle convenzioni internazionali, suddividendoli in crimini contro la pace e crimini di guerra, a prescindere dal fatto che siano stati commessi o meno durante una guerra di aggressione. Nel momento in cui il Tribunale di Norimberga afferma la possibilità di invocare la disciplina e le convenzioni internazionali riguardanti tale ambito sia

per la parte vittima che per la parte aggredente, la distinzione tra *ius in bello* e *ius ad bellum* viene inequivocabilmente riconfermata. Tale impostazione di giudizio verrà poi ripresa dai vari tribunali nazionali che si troveranno a giudicare crimini di guerra.

Ulteriori conferme della suddetta separazione arriveranno poco dopo il processo di Norimberga, con le Convenzioni di Ginevra del 1949. In particolare, i riferimenti a tale separazione sono riscontrabili in più punti delle quattro Convenzioni, innanzitutto all'art. 1 che, comune alle quattro Convenzioni, contiene la dicitura "*in ogni circostanza*"³⁰. Tale formulazione linguistica fa sì che l'inapplicabilità della normativa non possa essere ancorata al presupposto di legalità o illegalità che preceda il ricorso all'uso della forza armata. Ulteriore conferma, si ha nella proibizione, contenuta nelle quattro Convenzioni, di rappresaglia contro persone o proprietà protette dalla normativa.³¹

Il preambolo del primo protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra sancisce il principio di uguaglianza dei belligeranti davanti alla legge; questo concetto, ormai radicato sia nei trattati che nei principi di diritto internazionale consuetudinario, è da considerarsi come corollario dell'autonomia tra *ius ad bellum* e *ius in bello*. Tale principio regola l'intero corpo normativo riguardante i conflitti armati e la sua principale applicazione è riscontrabile nella disciplina dei prigionieri di guerra così come si è andata formando sin dal XVII secolo in Europa. La ratio alla base di tale disciplina sta nel fatto che la responsabilità della decisione di

³⁰ Testo integrale art. 1 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra: *Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.*

³¹ art. 46 (prima Convenzione di Ginevra), art. 47 (seconda Convenzione di Ginevra), art. 13 terzo comma (terza Convenzione di Ginevra) e art. 33 comma 3 (quarta Convenzione di Ginevra).

andare in guerra ricada esclusivamente sul sovrano, e non sulle spalle del singolo. Infatti, diventare un prigioniero di guerra non era più visto come un disonore o una punizione, piuttosto come salvaguardia dello Stato catturante, il quale avrebbe potuto restringere il numero delle truppe avversarie. Una volta terminato il conflitto, i prigionieri devono essere liberati a prescindere dal grado militare o dal ruolo ricoperto, senza che siano poste condizioni per tale rilascio.³²

In generale, sempre da un punto di vista storico, il raggiungimento di tale riconoscimento normativo per il prigioniero di guerra non è stato di facile elaborazione, tra l'altro è un tema la cui applicazione continua a suscitare varie problematiche, in particolare per quanto riguarda l'elemento "psicologico" per il quale Stato e cittadini sono portati al convincimento di trovarsi nel giusto, di essere vittime di una guerra di aggressione, accompagnato da una grande riluttanza nel riconoscere i benefici giuridici che devono essere accordati al nemico dalle leggi e dalle consuetudini internazionali.³³

L'art. 3, comune alle quattro Convenzioni, pone una soglia minima di obbligazioni egualmente vincolanti per tutte le parti in conflitto, a prescindere dall'origine di questo e dalle ragioni che hanno portato le parti al ricorso alla forza armata, escludendo qualsiasi subordinazione dello *ius in bello* rispetto allo *ius ad bellum*. Le numerose applicazioni di tale articolo ne hanno evidenziato i limiti, infatti, il secondo protocollo addizionale alle Convenzioni sviluppa il contenuto prescrittivo dell'articolo 3, lasciando inalterato il nucleo centrale. Il secondo protocollo stabilisce la separazione, appunto, tra *ius ad bellum* e *ius in bello*, con il limite però che nessuna immunità

³² Regola contenuta nell'art. 63 del Trattato di Munster del 1648 che pone fine alla Guerra dei trent'anni.

³³Bugnion, F. (2004). *Jus ad bellum, jus in bello and non-international armed conflicts*. Yearbook Of International Humanitarian Law.

debba essere riconosciuta ai combattenti se basata sul solo presupposto di aver partecipato alle ostilità.

Nella moderna elaborazione di questa dicotomia, lo *ius ad bellum* e lo *ius in bello* sono logicamente interdipendenti. È assolutamente possibile che una guerra scoppi nell'illegalità ma venga condotta con modalità lecite, e viceversa. In sostanza, lo *ius ad bellum* non influenza lo *ius in bello*, anche nella situazione in cui dovessero trovare applicazione entrambi contemporaneamente.

In questo contesto, assume notevole importanza il parere sulla liceità delle armi nucleari del 1996 nel quale la Corte Internazionale di Giustizia, non riesce a rispondere in maniera chiara e univoca al quesito se ci possano essere delle situazioni in cui la “*giusta*” motivazione per ricorrere alla forza possa modificare l'applicazione dello *ius in bello* tra le parti in conflitto. La conclusione della Corte definisce poco chiara la disciplina internazionale sull'argomento, aprendo così la possibilità per lo *ius ad bellum* di inglobare in alcune circostanze lo *ius in bello*. La Corte sostiene che non sia possibile, allo stato dei fatti della normativa vigente e delle informazioni in possesso, affermare con certezza se l'uso di armi nucleari si possa qualificare come mezzo lecito o illecito per legittima difesa, nel momento in cui la sopravvivenza dello Stato potrebbe essere messa a rischio, avendo però già specificato che, in generale, si considera contrario alla normativa internazionale e in particolare al diritto internazionale umanitario, il ricorso alla risposta nucleare nel contesto di un conflitto armato. Tali posizioni della Corte possono indurre a pensare che, nell'ambito del ricorso alla forza armata ed in determinate situazioni, l'utilizzo di armi nucleari, possa essere considerato lecito.

Ad ulteriore conferma della separazione tra *ius ad bellum* e *ius in bello*, si evidenzia che il Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale del 2001, indica

chiaramente come il Diritto Internazionale Umanitario non debba essere subordinato allo ius ad bellum. Al capitolo V del Progetto sono infatti elencate le circostanze di esclusione dell'illiceità, in particolare all'art. 21, titolato *Legittima Difesa*, è specificata l'esclusione dell'illiceità dell'atto di uno Stato "...se l'atto costituisce una misura lecita di legittima difesa presa in conformità alla Carta delle Nazioni Unite".

Richiamando la legittima difesa, vengono sottintesi di conseguenza i due elementi che la caratterizzano: necessità e proporzionalità³⁴. A tale proposito, la Corte Internazionale di Giustizia si esprime a supporto di tale impostazione chiarendo che l'uso della forza, che rispetta i criteri della legittima difesa, perché sia lecito, deve attenersi però anche alla normativa dello ius in bello, in particolare ai principi e alle regole del Diritto Internazionale Umanitario.

3.2 Divieto di Uso della Forza nell'età moderna: quadro normativo ed evoluzione storica della disciplina

Nonostante il XX secolo abbia assistito ad una apprezzabile evoluzione della disciplina dell'uso della forza armata, la possibilità, o forse sarebbe più corretto parlare di consuetudine, a farvi ricorso da parte degli Stati era una pratica estremamente ampia che potremmo addirittura definire abituale. La nascita del primo embrione del concetto di "divieto dell'uso della forza" impone una approfondita disamina del quadro normativo, che deve necessariamente prendere le mosse dall'entrata in vigore dello Statuto o Carta delle Nazioni Unite adottata subito dopo il secondo conflitto mondiale.

Il momento cruciale sia per la nascita di una disciplina internazionale deputata a regolare l'utilizzo della forza nelle relazioni

³⁴ Vedi paragrafo 3.4. Art. 2 paragrafo 4 Carta NU – Divieto di uso della forza e relative eccezioni.

internazionali, che per la formalizzazione dei presupposti giuridici necessari per potervi fare ricorso, può essere certamente individuata nel 26 giugno 1945, quando a San Francisco, al termine della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale, venne sottoscritto³⁵ lo Statuto delle Nazioni che entrò in vigore il 24 ottobre 1945. Prima di quell'evento nel corso del quale venne redatta una formale codificazione scritta e teoricamente valida (per le ragioni che verranno di seguito approfondite) diretta a circoscrivere l'illimitata possibilità dell'utilizzo della forza per la risoluzione delle controversie internazionali, vi furono molti, seppur timidi, tentativi.

Nel 1899 e nel 1907 furono sottoscritte le Convenzioni dell'Aja, nelle quali i vari Stati si impegnarono ad impiegare mezzi pacifici di risoluzione delle controversie allo scopo di ridurre quanto più possibile il ricorso a soluzioni belliche nelle relazioni internazionali.

Deve comunque essere precisato che in tale contesto, possono essere ravvisati solo parziali e del tutto embrionali tentativi, che seppur apprezzabili da un punto di vista squisitamente teorico e ideale, erano molto poco concreti ed efficaci. Non erano, infatti, ancora riscontrabili effettivi obblighi in capo ai vari Stati, che cominceranno ad essere introdotti, solo nel 1919 con il Patto o "Covenant" della Società delle Nazioni e con il Patto di Parigi (c.d. Patto Briand Kellog, del 1928). Questi costituiscono il primo concreto tentativo di regolamentare lo *ius ad bellum*, sancendo il principio che gli Stati membri rinunciano alla guerra e ne condannano il ricorso "per la risoluzione delle divergenze internazionali" che devono essere risolte solo ed esclusivamente con metodi pacifici (art.1).

La volontà di affermare il divieto di ricorrere alla guerra è talmente importante da essere inserito già nel Preambolo della Carta, che enuncia il principio in forza del quale l'organizzazione delle Nazioni

³⁵ La Polonia non presente alla Conferenza, firmò poi ad ottobre del 1945.

Unite si pone l'obiettivo primario di "*preservare le generazioni future dal flagello della guerra*" che viene considerata come un atto incompatibile con gli obiettivi e l'esistenza stessa delle Nazioni Unite. L'obiettivo della Carta era proprio quello di condurre gli Stati ad una limitazione del diritto di usare la forza tale da permettere, secondo quanto espresso dall'art.1, il "*mantenimento della pace e della sicurezza internazionale*". L'importanza di questo principio, il primo ad essere menzionato nell'elenco dei fini dell'Organizzazione, evidenzia in maniera lampante la centralità della definizione del divieto di ricorso alla forza e delle eccezioni a tale divieto ma, soprattutto, indica che per la prima volta nella storia i governanti delle Nazioni firmatarie iniziano a considerare la pace internazionale un obiettivo sovranazionale in forza del quale ogni singolo Stato può concretamente considerare di dover limitare la propria sovranità nazionale³⁶.

Il Patto della società delle Nazioni, in estrema sintesi, ridimensiona il ricorso a tale strumento, condizionandolo ad una serie di vincoli procedurali. In particolare, l'art. 10 sancisce l'obbligo per gli Stati di "*...rispettare, e [a] proteggere contro ogni aggressione esterna, l'integrità territoriale e l'attuale indipendenza politica di tutti i membri della Società*" e le modalità di adempimento a tale obbligo nel caso di "pericolo di aggressione", mentre l'art. 12 rafforza la disciplina prevedendo, l'obbligo di sottoporre la questione ad un arbitrato, a un regolamento giudiziale o alla relazione del Consiglio, vietando il ricorso alle armi prima che siano trascorsi tre mesi dalla pronuncia.

Appare di particolare importanza la circostanza che in questo contesto il divieto di utilizzo della forza armata si riferisca

³⁶ Conferenza. (2022). Ius ad bellum, Statuto delle Nazioni Unite e guerra umanitaria: Studi per la pace. Retrieved 12 February 2022, from https://www.studiperlapace.it/documentazione/view_news_html?news_id=i-usadbellum

esplicitamente alla guerra, mentre, restano ancora permesse differenti misure che, seppur comportanti l'uso della forza, possono essere considerate minori come, a puro titolo di esempio, la rappresaglia armata.

Nella presente rassegna storica merita certamente una menzione il già citato Patto Kellog-Briand, conosciuto anche come Patto di Parigi o di rinuncia alla guerra. Tale trattato non è stato certamente esente da contestazioni e critiche: per la sua brevità, constando di soli tre articoli, peraltro troppo generici e completamente privi di un sistema sanzionatorio e, da ultimo, perché, al loro interno, la legittima difesa sarebbe stata data per scontato senza il benché minimo accenno ad un istituto così importante. In ogni caso, indipendentemente dalle critiche di cui sopra, non può non essergli riconosciuto il grande merito di avere introdotto e codificato il principio in forza del quale gli Stati partecipanti ripudiano la guerra come strumento di risoluzione.³⁷

Di fatto, quello stesso principio che troviamo nella premessa dello Statuto delle Nazioni Unite che recita:

NOI, POPOLI DELLE NAZIONI UNITE, DECISI

a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità,

a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,

³⁷ Con l'Accordo di Londra, dell'8 agosto 1945 (istitutivo del Tribunale di Norimberga), l'aggressione viene qualificata come crimine internazionale assieme alla natura imperativa del testo, sono l'ultimo gradino che conduce alla creazione della attuale normativa contenuta nella Carta delle Nazioni Unite del 1945.

a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e alle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,
a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

E PER TALI FINI

a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato,
ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune,
ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,

ABBIAMO RISOLUTO DI UNIRE I NOSTRI SFORZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINI

Di conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite."

L'importanza e la significatività della premessa inserita nello Statuto della Carta delle Nazioni Unite sono direttamente collegate all'anticipazione di un nuovo regime imperniato sul divieto generale dell'uso della forza armata, contenuto e sviluppato nell'art. 2 par. 4

della Carta³⁸, che si identifica nell'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie tra Stati membri, prevedendo come unica eccezione la legittima difesa individuale e collettiva. L'attuazione di tale disciplina è in diretta conseguenza del monopolio dell'uso della forza attribuito e riservato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In particolare, l'esercizio di tale monopolio è appositamente codificato e può articolarsi: i) in tre diverse tipologie di operazioni di peacekeeping, ii) nell'autorizzazione ad uno Stato Membro a servirsi

³⁸ Organizzazione delle Nazioni Unite. (1945). Carta delle Nazioni Unite [PDF] (p. art. 2). Ginevra; *art.2 carta NU: L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'art. 1, devono agire in conformità ai seguenti principi: 1. L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri. 2. I Membri, allo scopo di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto. 3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo. 4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. 5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o coercitiva. 6. L'Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi principi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII.*

della propria forza armata e iii) nell'uso diretto da parte del Consiglio di Sicurezza, che verranno analizzati nel dettaglio più avanti.

3.2.1 Fini e Principi delle Nazioni Unite: articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite

Facendo un passo indietro e analizzando la collocazione sistematica dei primi due articoli della Carta delle Nazioni Unite dedicati rispettivamente ai "fini" e ai "principi" dell'Organizzazione, appare quantomeno criticabile la scelta del legislatore che, avendo sicuramente impostato l'ordine degli articoli in base all'importanza del loro contenuto, ha ritenuto di dedicare l'articolo 1³⁹ ai fini dell'Organizzazione e l'art. 2 ai principi sempre dell'Organizzazione.

³⁹ Organizzazione delle Nazioni Unite. (1945). Carta delle Nazioni Unite [PDF] (p. art. 1). Ginevra; Articolo 1 Carta delle Nazioni Unite: *I fini delle Nazioni Unite sono:*

Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo scopo: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace;

- 1. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-determinazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;*
- 2. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione;*

Gli obiettivi perseguiti sia dall'ONU che dai suoi membri quali sicurezza collettiva, cooperazione allo sviluppo, tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali⁴⁰, seppur degni della massima attenzione e considerazione appaiono essere secondari rispetto ai principi, ovvero quell'insieme di prescrizioni in conformità delle quali devono essere perseguiti gli obiettivi.

Una tale concezione, per esempio, è stata adottata dalla Costituzione italiana che in apertura presenta 12 articoli in cui sono delineati i principi fondamentali della Repubblica e che rappresentano il fondamento su cui poggiano tutte le altre norme dell'ordinamento.

I "principi" non possono che esprimere quell'insieme di valori e di idee che devono fungere da guida nell'azione dei consociati per raggiungimento dei "fini" che si sono preposti e che, proprio per questo, appaiono essere secondari rispetto ai principi che inevitabilmente li regolano.

A differenza dell'articolo 1, l'articolo 2 ha natura indubbiamente prescrittiva, infatti, i principi contenuti in quest'ultimo articolo tendono a rispecchiare i contrastanti obiettivi del legislatore nella stesura del testo. Da un lato, vengono enfatizzati i principi di sovranità territoriale, di non interferenza e di non utilizzo della forza, frutto del desiderio di ciascuno Stato di preservare quanto più possibile il dominio politico del proprio territorio limitando la possibilità di ingerenza da parte delle Nazioni Unite. Dall'altro lato, viene lasciato un margine di intervento al Consiglio di Sicurezza, il

3. *Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.*

⁴⁰ Organizzazione delle Nazioni Unite nell'Enciclopedia Treccani. Retrieved 8 February 2022, from <https://www.treccani.it/enciclopedia/organizzazione-delle-nazioni-unite/>.

quale nell'adempimento degli obblighi di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale non deve veder limitato il proprio potere di intervento.

Questa diversità di intenti fu risolta in gran parte limitando l'autorità dell'Organizzazione impedendole, nel caso di fattispecie riconducibili alla disciplina del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, di poter adottare misure, senza il consenso dello Stato Membro.

Nel primo paragrafo dell'articolo 2, spicca anzitutto la sovrana eguaglianza di tutti i membri (o quasi). Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia Internazionale, la quale, oltre a sottolineare il diritto di ciascuno Stato di pretendere il rispetto della propria sovranità, evidenzia la relazione con il principio di non intervento, ponendo questo come un vero e proprio corollario del principio di sovranità territoriale. Ricordando la rilevanza del terzo paragrafo dell'articolo 2 che obbliga gli Stati a risolvere le controversie con strumenti pacifici, se lo Stato autorizza il Consiglio di Sicurezza all'uso della forza nel proprio territorio non potrà, quindi, reclamare la violazione del divieto.

Mentre non risultano esservi eccezioni ai diritti garantiti dal primo paragrafo dell'articolo 2, non è escluso che il Consiglio di Sicurezza, qualora lo ritenga necessario per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, possa adottare misure comportanti l'uso della forza anche senza l'autorizzazione dello Stato.

Nel secondo paragrafo dell'art. 2 viene specificato il concetto della buona fede nell'adempimento degli obblighi internazionali, anche se recentemente, come ad esempio, nell'intervento militare che ha portato alla rimozione di Gheddafi, da più parti è stata evidenziata

la strumentalizzazione o, quantomeno, l'adattamento a esigenze economico politiche, di questo principio.⁴¹

Secondo l'ultimo paragrafo dell'articolo 2, nulla all'interno della Carta autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che *“appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato”*. Anche in questo caso la Corte Internazionale di Giustizia si è espressa riconoscendo il legame tra tale principio di non intervento ed il principio di sovrana eguaglianza. Tuttavia, un sempre maggiore coinvolgimento delle Nazioni Unite in questioni prettamente interne, porta ad interrogarsi sull'efficacia di tale articolo, nonostante non sia sicuramente caduto in desuetudine. Infatti, il paragrafo 7 dell'articolo 2 continua a svolgere un ruolo importante di limitazione dell'ingerenza dell'Organizzazione. Nella prassi il Consiglio di Sicurezza ha mostrato una tendenza a considerare gli effetti anche solo potenziali di eventi interni ad uno Stato, quali ad esempio flussi migratori fuori controllo come nel caso della Libia, come minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Sostanzialmente è proprio grazie a questa potenziale escalation del conflitto che permette la possibile applicazione delle misure indicate nel Capitolo VII, in cui sono contenute le modalità d'azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni di questa e agli atti di aggressione.⁴²

3.3 Diritto Internazionale Umanitario

Il Diritto Internazionale Umanitario⁴³, sulla cui evoluzione storica ci siamo già soffermati, è la branca del Diritto Pubblico Internazionale che regola i rapporti tra gli Stati e gli altri soggetti del diritto internazionale. In questa sede devono essere prese in considerazione

⁴¹ Vedi Capitolo 3, par. 5.8.

⁴² Vedi Capitolo corrente, par. 3.5.

⁴³ International Committee of the Red Cross 19, avenue de la Paix 1202 Geneva, Switzerland – International Humanitarian Law: answers to your questions.

le norme relative al duplice obiettivo di proteggere coloro che non prendono parte al conflitto e di limitare le modalità di conduzione delle ostilità. In altre parole, tutta la normativa internazionale comprendente trattati e consuetudini specificatamente mirate a risolvere problematiche di natura umanitaria scaturite dal ricorso alla forza da parte di uno o più Stati, sia nelle controversie di natura transfrontaliera che in un conflitto interno allo Stato stesso.

In questa branca del diritto sono confluite due esigenze: il principio di umanità e il principio di necessità militare. Quest'ultimo prescrive che venga utilizzata la forza solo per quanto necessario rispetto al conflitto, quindi, la completa o parziale sconfitta della parte avversaria nel minor tempo possibile e cercando di ridurre al massimo il dispendio di risorse sia materiali che umane. Tuttavia, deve far i conti con il principio di umanità, il quale comporta per sua stessa natura l'esclusione di tutte quelle misure che vadano ad infliggere sofferenza e devastazione non necessarie rispetto allo svolgimento e all'esito del conflitto.

La Clausola Martens⁴⁴, apparsa per la prima volta nel Preambolo della Conferenza dell'Aja del 1899, viene generalmente interpretata nel senso che tutto ciò che non sia espressamente proibito dalla normativa non significa che possa essere considerato automaticamente lecito. Infatti, ciò che non deve essere dimenticato dai belligeranti nella scelta delle modalità è la conformità ai principi di umanità ed ai dettami della coscienza pubblica.

Il Diritto Internazionale Umanitario può esser considerato come sinonimo dello *jus in bello*, poiché cerca comunque di minimizzare

⁴⁴ Da Fyodor Martens, 1899, recita: “*Civilians and combatants remain under the protection and authority of the principles of international law derived from establishing custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience.*”

la sofferenza e la violenza nell'ambito del conflitto armato offrendo protezione e tutela alle vittime di questo nella più ampia misura possibile. La sua applicazione prescinde dalle ragioni del conflitto, e quindi dallo *jus ad bellum*, se così non fosse la sua implementazione non sarebbe possibile per tutto il discorso già fatto sul perché *ius in bello* e *ius ad bellum* debbano rimanere distinti.

3.4 Art. 2 par 4 della Carta delle Nazioni Unite – Divieto di uso della forza e relative eccezioni

Tornando alle disposizioni contenute nella Carta delle Nazioni Unite, riguardanti l'uso della forza, bisogna distinguere tra la disciplina che si riferisce agli Stati considerati individualmente ed il sistema di sicurezza collettiva delineato dal capitolo VII della Carta, che fa capo al Consiglio di Sicurezza.

Fulcro della disciplina che si riferisce agli Stati individualmente considerati è l'art. 2 paragrafo 4 della Carta, che pone un divieto di carattere assoluto in base al quale *i membri devono astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza* in qualsiasi contesto. Nello stesso paragrafo viene specificata la proibizione dell'uso della forza o della minaccia diretti *contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato*, per poi proseguire con una formulazione, volutamente generica ed applicabile a numerose fattispecie, riguardante il divieto di porre in essere una qualsiasi condotta che *“sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”*.

Formulazione che riprende il precedente art. 10 del Patto della Società delle Nazioni⁴⁵, con la fondamentale aggiunta della proibizione di qualsiasi utilizzo incompatibile con i fini della stessa Organizzazione delle Nazioni Unite.

⁴⁵ art. 2 Covenant della Società delle Nazioni.

La prima problematica interpretativa si pone con l'identificazione del significato che il legislatore internazionale ha voluto attribuire al termine 'forza'. Ancora oggi non è chiaro in che misura debba essere inteso e, se possa comprendere, ad esempio, anche il concetto di coercizione economica, o se quest'ultima sia effettivamente considerabile come estranea all'uso della forza; linea seguita dagli USA e non solo, i quali ritengono che la coercizione economica non possa essere ricompresa nel suddetto ambito. Facendo riferimento ad una interpretazione sistematica, si propende per una circoscrizione del significato dell'uso della forza, intesa come forza armata⁴⁶ oppure minaccia, così come espressamente enunciato nell'art. 2 par. 4.

La seconda problematica interpretativa sorge per la determinazione di quale condotta possa essere considerata 'minaccia' ex art. 2 par. 4. Storicamente sono riscontrabili esempi di ultimatum a seguito di condotte ritenute 'minacciose', come accadde il 17 marzo 2003, quando sotto la guida del presidente G.W. Bush, gli Stati Uniti intimarono all'Iraq, che nell'ultimo decennio si era dotato di armamenti considerevoli, che Saddam Hussein, ed i suoi figli, lasciassero il Paese.

A tale ultimatum e al mancato riscontro da parte dell'Iraq seguì l'invasione.⁴⁷

In occasione della controversia Nicaragua - Stati Uniti del 1986⁴⁸, la Corte internazionale di giustizia, aveva già reso una chiara

⁴⁶ Formulazione quest'ultima utilizzata dalla stessa Carta in altri articoli, che accompagna appunto l'aggettivo 'armata' al sostantivo 'forza'.

⁴⁷ Per il discutibile titolo giuridico a sostegno dell'azione militare statunitense vedi Capitolo 2, sez. II, paragrafo 4.3.

⁴⁸ La Repubblica del Nicaragua si rivolge alla Corte di giustizia internazionale in merito alla responsabilità degli Stati Uniti d'America, i quali sono accusati di aver condotto operazioni militari e paramilitari sul suolo nicaraguense e di

interpretazione che escludeva che la dotazione di armamenti di uno Stato potesse essere considerata una minaccia (la quale può eventualmente essere limitata dal diritto pattizio, proprio con trattati di limitazione degli armamenti).

Sempre relativamente all'identificazione del concetto di minaccia, un discorso particolare deve essere svolto per il nucleare. La Corte internazionale di giustizia, nel 1996, ha emesso un parere in cui viene rilevata una distinzione tra il mero possesso di armi nucleari e la dissuasione nucleare, nessuno dei quali è qualificabile come minaccia in base al principio giuridico secondo il quale l'esercizio di un diritto non può costituire minaccia. Il mero possesso non viene riconosciuto come tale senza obiezioni, mentre la dissuasione nucleare, non espressamente ammessa ma neanche espressamente condannata dalla Corte, risponde ad una valutazione coerente con la liceità del mero possesso di tali armi: uno Stato dotato di armamenti nucleari, potrà legittimamente utilizzarla se può essere considerata una risposta proporzionale ad un attacco, fungendo così da deterrente per lo Stato terzo che, per timore di una risposta nucleare, desisterà dall'utilizzo della forza armata in primis.

Apriamo poi il vaso di Pandora della dottrina riguardo alla liceità dell'uso della forza rispetto all'applicazione del divieto, troviamo numerosi esempi nei quali l'utilizzo della forza sarebbe lecito qualora

aver disposto aiuti per le fazioni ribelli al governo legittimo. Sostanzialmente l'accusa agli USA è di aver violato l'articolo 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite e l'obbligo di diritto internazionale consuetudinario del divieto di uso della forza nello svolgimento delle relazioni internazionali. La Corte, con votazioni la cui maggioranza pende visibilmente a favore del Nicaragua, condanna gli Stati Uniti all'interruzione immediata di tali condotte, ad un risarcimento per i danni e i disordini causati – da dover concordare in apposito giudizio in altra sede. All'unanimità i membri della Corte richiamano entrambe le parti in conflitto a ricorrere a mezzi pacifici di risoluzione delle controversie, affermando e consolidando tale principio.

non avesse ad oggetto l'integrità territoriale o la sua indipendenza politica, dimenticando però che seppur classificabili come interventi che non hanno espressamente come scopo la privazione di un territorio o il mutamento forzato del regime, sarebbero comunque in contrasto con i fini delle Nazioni Unite⁴⁹.

Altro problema discusso in dottrina è se l'uso della forza di minore gravità, ad esempio un'uccisione mirata, possa essere ricompreso nel divieto contenuto nell'art. 2 par. 4; problema risolto in maniera affermativa, anche alla luce della qualità di natura assoluta di tale divieto.

Ulteriore tentativo di aggiramento dottrinale della disciplina ex art. 2 par. 4 degno di nota, è riscontrabile in quelle correnti che non riconoscono la natura cogente del divieto e lo ancorano al sistema di sicurezza collettiva. Fallendo quest'ultimo, in tutto o in parte, il divieto non sarebbe più da considerare in vigore. Dottrina da scartare poiché ormai, il divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali è intrinseco alla natura stessa delle modalità di interazione dei vari Stati.

Tale *Opinio Iuris* non è propria degli Stati con politica interventista, a prescindere dalle pronunce della Corte e dal sistema di sicurezza individuale e collettivo ormai in vigore, come dimostrato dall'uso massiccio della forza nelle relazioni internazionali degli ultimi decenni, ad esempio, in Iraq, Afghanistan e Libia. Proprio relativamente all'uso della forza negli Stati appena citati, si giunge all'aspetto probabilmente più controverso dell'interpretazione dell'articolo 2 paragrafo 4 nella parte in cui viene proibito l'uso di forza o minaccia contro *“l'integrità territoriale o l'indipendenza*

⁴⁹ Con questo si sottolinea l'importanza dell'aggiunta di tale specificazione rispetto al precedente art. 10 del Covenant, che prendeva in considerazione solo minaccia ed aggressione.

politica di qualsiasi Stato”. Riguardo a tale formulazione vi è una parte di dottrina (sostenuta anche dalla prassi attuata da alcuni Stati) che non ne riconoscerebbe il carattere assoluto, ammettendo la liceità dell’uso della forza se non è diretta a privare lo Stato di una porzione di territorio oppure a rovesciare il governo. Seguendo tale interpretazione verrebbe consentito l’uso della forza in fattispecie nelle quali era permesso prima dell’entrata in vigore della Carta delle NU, nel caso cioè del c.d. intervento umanitario. Contro tale interpretazione si pone la maggior parte degli autori, che ritiene tale formulazione un rafforzativo dell’obbligo di divieto di uso della forza o minaccia e allo stesso tempo sottolinea che il principio di sovranità territoriale dello Stato deve essere inteso come garanzia dell’inviolabilità del territorio dello Stato - almeno in teoria

Per quanto riguarda le eccezioni internazionalmente riconosciute al divieto di uso della forza, la prima di maggior rilievo è senza dubbio la legittima difesa (individuale e collettiva), divenuta norma consuetudinaria inderogabile al pari dello stesso divieto.

In base all’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, la reazione ad un attacco, sia nell’ottica di respingere l’aggressore che di far cessare le ostilità, è permessa sia individualmente da parte dello Stato colpito, sia collettivamente, in tal caso ricevendo aiuto militare da parte di altri Stati. Tale diritto di legittima difesa è esercitabile se il Consiglio di Sicurezza non ha già intrapreso le azioni che ritiene necessarie per il perseguimento e la salvaguardia della sicurezza internazionale.

Le problematiche interpretative non hanno risparmiato di certo l’articolo 51 e in primis se il ricorso alla forza per legittima difesa possa essere ammesso soltanto nel caso di attacco armato in atto, ovvero anche nell’imminenza di questo, consentendo quindi la c.d. legittima difesa preventiva.

In ogni caso l'esercizio della legittima difesa è sottoposto a vari limiti, che seppur non espressamente codificati, possono essere individuati in base all'opinione comune nei requisiti già citati di *necessità* e *proporzionalità*, la prima relativa all'impossibilità per lo Stato di difendersi se non ricorrendo all'uso della forza e la seconda intesa nel senso che le misure adottate non devono andare oltre lo scopo di respingere e far cessare l'attacco.

3.5 Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite

Nel settimo capitolo della Carta delle Nazioni Unite viene delineato invece il sistema di sicurezza collettiva, che fa capo al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Quest'ultimo, a tutela di mantenimento o ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, può ricorrere all'uso della forza in specifiche situazioni.

L'art. 39 della Carta delle Nazioni Unite, in apertura del settimo capitolo intitolato "*Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace, e degli atti di aggressione*", richiede che il Consiglio accerti la sussistenza di una minaccia, o violazione alla pace, o un atto di aggressione, rimandando poi ai successivi artt. 41 e 42 per la tipologia di misure adottabili. Non viene richiesto alcun titolo giuridico particolare per permettere l'azione del Consiglio, solo una valutazione di quest'ultimo. Accertata ex art. 39 la situazione in concreto, possono essere prese misure coercitive, anche in situazioni non necessariamente transfrontaliere, come nel caso di un conflitto civile all'interno di uno Stato. La qualificazione di 'minaccia alla pace' compiuta dal Consiglio è stata talvolta considerata poco ortodossa, come ad esempio nel ricomprendere in tale ambito la situazione "astratta" di potenziale proliferazione di armi di distruzione di massa⁵⁰.

⁵⁰UN Security Council Resolution 1540 (2004) – UNODA. (2004). Retrieved 8 February 2022, from <https://www.un.org/disarmament/wmd/sc1540/>: Le

In generale, la violazione della pace per eccellenza è lo scoppio di un'ostilità fra due Stati, riconoscimento del conflitto che permette inoltre al Consiglio di non prendere posizione a favore dell'uno o dell'altro contendente per quanto riguarda la responsabilità per l'inizio di questo. La definizione di aggressione viene data dall'Assemblea Generale con la risoluzione 3314 (XXIX), e funge da guida per le manovre del Consiglio. Quest'ultimo nel qualificare la situazione, presupposto necessario per l'intervento, la può sia riconoscere esplicitamente come una minaccia alla pace riferendosi al Capitolo VII, oppure desumerla implicitamente dal tenore della risoluzione. Anche tale prassi non ha mancato di suscitare perplessità in dottrina.

Il Consiglio ha dunque competenza esclusiva in materia di sicurezza internazionale e mantenimento della pace, e può anche decidere o raccomandare l'adozione di misure coercitive non comportanti l'uso della forza armata: ne fornisce un elenco non tassativo, o esaustivo, l'art. 41⁵¹ della Carta delle Nazioni Unite. In tali misure rientrano ad

preoccupazioni del Consiglio riguardano, in primo luogo, la minaccia che il terrorismo costituisce ed il rischio per i c.d. "non state actors", cioè individui o entità che non rientrano nella sfera di autorità di nessuno Stato nel portare avanti determinate attività, individuati in una apposita lista stilata dalle Nazioni Unite. In secondo luogo, il problema del traffico illecito relativo al nucleare, armi chimiche o biologiche e i relativi metodi di distribuzione. Il Consiglio riconosce che molti Stati hanno assunto obbligazioni da trattati di cui sono parti, o si sono in ogni caso impegnati con accordi mirati a prevenire la proliferazione di nucleare ed armi chimiche o batteriologiche, assieme però ad una necessità di coordinamento che allo stato dei fatti reputa insoddisfacente e la relativa urgenza, invitando gli Stati a adoperarsi in tal senso.

⁵¹Organizzazione delle Nazioni Unite. (1945). Carta delle Nazioni Unite [PDF] (p. art. 41); Testo dell'articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite: *Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i*

esempio l'interruzione delle relazioni diplomatiche o delle relazioni economiche in via totale o parziale.

Ci sono invece delle categorie di operazioni che comportano la dislocazione di truppe sul territorio altrui, in particolare l'intervento armato del Consiglio di Sicurezza, le operazioni di peace-keeping e l'uso della forza autorizzato dal Consiglio.

La prima categoria di operazioni non ha mai trovato attuazione. Nello specifico, la situazione delineata dalla normativa perché si renda necessario tale intervento, chiarisce come qualora occorran misure più incisive, o nel caso in cui le misure ex art. 41 (misure coercitive non comportanti l'uso della forza) si siano rivelate insufficienti, il Consiglio potrebbe intraprendere una vera e propria operazione militare con le forze che ritiene opportune, c.d. operazione di polizia internazionale. La mancanza di attuazione delle suddette operazioni non è da rinvenire nell'assenza di scenari che le avrebbero rese necessarie, quanto nell'inerzia degli Stati a adattarsi alla normativa. Questi ultimi avrebbero dovuto fornire dei contingenti armati a disposizione del Consiglio, stipulando accordi *ad hoc*, per intraprendere l'azione ex art. 43.

La seconda categoria di operazioni, quelle per il mantenimento della pace, è il nocciolo sicuramente più complesso della questione. Sono tipologie di operazioni che comprendono una sfera ampia di elementi, riconducibili tutti alla pace, che si tratti di missioni ad esempio di *peace-keeping*, oppure di operazioni c.d. di *peace-enforcement* qualora questa sia un equilibrio ancora fragile da

membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

tutelare, o operazioni di *post-conflict peace building* per la ricostruzione della pace al termine di un conflitto.

Sono operazioni che possono trovare attuazione sia nel panorama internazionale con diversi Stati come parti o nell'ambito di un conflitto interno. In quest'ultimo caso il compito dei corpi di pace può consistere in assistenza al governo legittimo per il mantenimento dell'ordine pubblico o per garantire la distribuzione di aiuti umanitari durante lo svolgimento del conflitto.

Tali operazioni sono lo strumento principale dell'ONU per il perseguimento degli obiettivi di pace e sicurezza internazionale, ovvero gli obiettivi primari del Consiglio di Sicurezza.

Sono operazioni di frequentissimo utilizzo ma di esigua regolamentazione, infatti, proprio grazie alla capacità di adattamento che le contraddistingue, le *pko* costituiscono un elemento permanente nell'attività dell'ONU. Questa duttilità facilita notevolmente l'aspetto evolutivo di adattamento della disciplina in un ambito in continuo cambiamento, si noti come in tempi moderni i conflitti armati tra Stati sono sicuramente sempre più rari e di pari passo vadano aumentando quelli infrastatali, che comunque hanno conseguenze potenziali anche sul piano internazionale, e vedono il ricorso ad una violenza non necessaria e inusuale verso la popolazione civile. A tal proposito infatti, le *pko*, adattandosi alle esigenze pratiche, hanno introdotto accanto ai tradizionali ruoli di *osservazione* e *dispiegamento di contingenti militari* anche una componente di *personale civile* e *polizia civile*.

Per lo svolgimento delle operazioni di mantenimento della pace è stato istituito un dipartimento *ad hoc*, il Dipartimento per le operazioni di *peace-keeping* (DPKO), guidato da un rappresentante speciale del Segretario Generale e specializzato in operazioni multifunzionali in ambito militare, civile e di polizia. Con l'obiettivo

di consolidare e stabilizzare la partecipazione a queste operazioni è stato creato il meccanismo degli *stand-by arrangements*, in forza dei quali i contingenti restano sotto il comando nazionale prima di essere trasferiti, con apposito accordo, sotto il comando delle Nazioni Unite, lo Stato fornitore può sempre riservarsi di negare il contingente.

Con due documenti, l'Agenda per la pace (1992) e il suo supplemento (1995), il Segretario generale ha tentato di schematizzare le operazioni per il mantenimento della pace, le quali dovrebbero avere, in particolare, tre caratteristiche:

- Svolgersi con il consenso delle parti interessate;
- Essere imparziali;
- Non comportare l'uso della forza se non per legittima difesa⁵².

Le posizioni dei vari Stati rispetto al documento e alle operazioni di *peace-keeping* sono state estremamente eterogenee, portando ad un dibattito molto acceso, in primis sull'uso della forza in tali operazioni che ha creato non poche problematiche di legittimità giuridica, prima che morale.

La terza tipologia di operazioni consiste nell'uso della forza autorizzato dal Consiglio di Sicurezza e fa riferimento all'art. 43 della Carta, in forza del quale tramite accordi tutti i Membri delle Nazioni Unite "*si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza [...] le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso*

⁵² Ginesti, C. L'OPERAZIONE MARE NOSTRUM QUALE MODELLO PER UNA POSSIBILE EVOLUZIONE DEL PEACEKEEPING MULTIFUNZIONALE.

*il diritto di passaggio, necessario per il mantenimento della pace o della sicurezza internazionale*⁵³.⁵⁴

In sostanza, troviamo una delega delle funzioni del Consiglio agli Stati, i quali dovrebbero agire rispettando i limiti imposti, sia di natura procedurale che temporale; tuttavia, tale delega viene intesa in maniera piuttosto elastica, come insegna la prassi delle azioni a sostegno dell'UNPROFO⁵⁵. Siamo in presenza di operazioni che spesso e volentieri si svolgono senza alcun controllo di tipo politico, o tantomeno militare, da parte del Consiglio di Sicurezza; sono inquadrabili nella disciplina relativa a quest'ultimo per la coincidenza di obiettivi che perseguono (mantenimento della pace e sicurezza internazionale). A tal proposito sono state mosse in dottrina varie critiche, di scarsa rilevanza riguardo la forza legittimante di tali deleghe, critiche che si sono dovute fare da parte davanti alla necessità di tali operazioni, indispensabili per supplire all'inefficienza delle Nazioni Unite, caratterizzata da un sistema eccessivamente burocratico ed obsoleto che andrebbe a minare la riuscita militare di queste operazioni. - intervento in Libia dalla Nato Gheddafi.

3.6 Prassi e normativa del Consiglio di Sicurezza, in particolare dopo l'11 settembre 2001.

Gli artt. 44, 46 e 47 della Carta delle Nazioni Unite regolano il comando e il controllo delle forze di pace ed i rapporti con i relativi

⁵³ Cit. Organizzazione delle Nazioni Unite. (1945). Carta delle Nazioni Unite [PDF] (p. art. 43). Ginevra.

⁵⁴ Ronzitti, Natalino. Diritto Internazionale dei conflitti armati, Torino: G. Giappichelli Editore, 2017.

⁵⁵ UNITED NATIONS PROTECTION FORCE, attiva da febbraio 1992 a marzo 1995.

Stati fornitori. Seguendo un'interpretazione sistematica, si parte dall'articolo 47 della Carta delle Nazioni Unite, in cui viene istituito un Comitato di Stato Maggiore, avente l'incarico di coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in ambito militare, anche per quanto riguarda la gestione delle forze armate dei vari Paesi messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Al terzo comma dell'art. 47 viene specificata la responsabilità appunto del Comitato, che alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, ha la direzione strategica di tali forze armate; le questioni però concernenti il comando di queste vengono rimandate ad una trattazione successiva che non è mai arrivata. Al comma successivo è addirittura prevista la possibilità, con le adeguate consultazioni, di istituire organizzazioni regionali che permettano una maggiore presenza sul territorio nello svolgimento di tali operazioni.

Dopo aver inquadrato i compiti e la composizione del Comitato di Stato Maggiore, all'art. 46 è espressamente disposta la collaborazione tra il Comitato ed il Consiglio nell'elaborazione dei piani per l'impiego delle forze armate; infine, l'art. 44 disciplina i rapporti tra Stati fornitori e contingenti delle Nazioni Unite nel caso in cui i primi non siano membri del Consiglio di Sicurezza⁵⁶.

Dal momento che, tale Comitato di Stato Maggiore non è mai riuscito a funzionare, ne è stata proposta l'abolizione in occasione del Vertice di New York dei Capi di Stato e di Governo del 2005. Non essendo

⁵⁶ In questo caso lo Stato fornitore, secondo il dettame dell'art. 44, potrà partecipare alle sedute del Consiglio di Sicurezza in cui viene disposto l'impiego del contingente fornito dallo Stato che non è membro del Consiglio di sicurezza. Non rileva se lo Stato fornitore sia membro, ma non permanente, o non ne faccia affatto parte, in quanto del Comitato di Stato Maggiore fanno parte solo i capi di stato maggiore dei cinque membri permanenti delle Nazioni Unite (Regno Unito, Usa, Cina, Russia e Francia).

però stata seguita la procedura di emendamento della Carta prevista dalla stessa agli artt. 108 e 109, non può essere ritenuto abrogato.

Essendo fallito il tentativo di gestione dei contingenti armati mediante l'istituzione del Comitato di Stato Maggiore, ruolo fondamentale nel panorama internazionale ha avuto la concertazione tra i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, prassi di azione delle Nazioni Unite messa in luce soprattutto dalla fine del conflitto tra Iran e Iraq⁵⁷. Il modello che tale prassi ha portato a delineare vede il Consiglio di Sicurezza a capo del controllo politico dei contingenti, in linea con quanto stabilito dalla Carta delle Nazioni Unite, anche se il Consiglio a volte delega tale compito al Segretario Generale. La direzione strategica sarebbe dovuta spettare sempre al Consiglio, in concerto però con il Comitato di Stato Maggiore, essendo questo non operante, sopperisce a questa mancanza sempre la figura del Segretario Generale. Quest'ultimo nello svolgimento delle operazioni, nomina in accordo con il Consiglio, un comandante supremo, che in veste di rappresentante speciale stabilirà la catena di comando per lo svolgimento dell'operazione.

Il Segretario Generale, ha espresso più volte la volontà di circoscrivere quanto più possibile, se non addirittura rimuovere, qualsiasi ingerenza degli Stati fornitori nello svolgimento delle operazioni, l'argomentazione a sostegno della posizione del Segretario è che un'assenza di organicità e unitarietà nella catena di comando, che potrebbe essere generata da tali ingerenze, mette a rischio la riuscita o comunque l'efficacia delle operazioni stesse. Posizione sostenuta anche dal Rapporto Brahimi, che sottolinea quanto la riuscita appunto sia subordinata al rispetto della catena di comando, del controllo operativo svolto dal Segretario Generale e delle procedure operative standardizzate. Tale volontà del Segretario

⁵⁷ Conflitto tra Iran e Iraq del 1980-1988.

Generale però è inconciliabile con la lettera degli artt. 44, 46 e 47, riguardante la partecipazione alle operazioni degli Stati fornitori, che devono esser resi partecipi delle modalità di svolgimento delle operazioni, a prescindere dalla mancata realizzazione del Comitato, l'impostazione sottesa resta comunque protesa verso la partecipazione degli Stati fornitori

4 SECONDO CAPITOLO

Sezione I – Introduzione

4.1 La strumentale applicazione dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite: un nuovo modo di fare la guerra

La risposta americana ai ben noti attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, consistita nell'invasione *manu militari* dell'Afghanistan, ha imposto ed impone tuttora un sostanziale riesame della disciplina internazionale relativa all'esimente –vera o presunta- della legittima difesa.

Gli Stati Uniti, nell'iniziare una guerra al terrorismo su scala globale, che perdura tutt'oggi e non solamente in territorio afghano, annunciarono “*a different kind of war against a different kind of enemy*”.

Le critiche da parte della dottrina secondo la quale la condotta statunitense dopo l'11 settembre avrebbe cambiato la disciplina della legittima difesa, ha comportato un'incerta situazione giuridica.

La storia ci ricorda che la responsabilità per gli attentati dell'11 settembre fu immediatamente attribuita all'organizzazione terroristica di al-Qa'ida guidata da Osama Bin Laden, il quale, nel 1993, era già stato ritenuto responsabile di vari attacchi terroristici e la comunità internazionale diede una dimostrazione di solidarietà mai verificatasi prima, certamente per la gravità degli eventi ma, probabilmente, anche per la notorietà del leader.

Infatti, nella risoluzione numero 1368 del 2001, per la prima volta, il Consiglio di Sicurezza e l'Assemblea Generale, approvarono all'unanimità il diritto alla legittima difesa in risposta ad attacchi terroristici.

In tale contesto, anche la NATO, per la prima volta nella sua storia, invocò l'articolo 5⁵⁸ del proprio trattato, dichiarando inoltre che l'attentato perpetrato nei confronti degli Stati Uniti costituiva un attacco contro tutti gli Stati Membri, i quali erano pronti ad agire in legittima difesa collettiva, mentre Russia, Cina e Giappone fornirono supporto militare. Soltanto l'Iraq mise in discussione la legittimità di tali azioni militari⁵⁹.

Questi eventi impongono una riflessione e una domanda: si è trattato di una radicale e duratura trasformazione della disciplina della legittima difesa, ovvero si è in presenza di un episodio straordinario che ha ricevuto l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e la quasi totale partecipazione politica degli Stati membri?

Nella valutazione dell'intervento militare in Afghanistan, l'interpretazione restrittiva comporta che il diritto di legittima difesa debba essere limitato alla situazione in cui effettivamente si sia verificato un attacco terroristico nel territorio dello Stato e l'uso della

⁵⁸ Articolo 5 del Trattato Nord Atlantico del 1949: *Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'ari. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali;* Trattato Nord Atlantico. (1949).

⁵⁹ Per l'analisi del conflitto nello specifico si rimanda al successivo paragrafo.

forza in tal caso dovrebbe essere diretto esclusivamente nei confronti dei soli responsabili dell'attacco, e attuabile solo dopo l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. In tal caso, le risoluzioni numero 1368 e 1373 entrambe del 2001, potrebbero essere cruciali per esimere gli Stati Uniti da responsabilità di uso illegittimo della forza.

Al contrario, l'operazione di *Enduring Freedom* che ha avuto luogo negli anni successivi all'arrivo delle truppe straniere in Afghanistan, analizzata con l'impostazione estensiva, costituirebbe un precedente in forza del quale ogni Stato sarebbe libero di agire invocando la legittima difesa in risposta alla minaccia di attacco terroristico, anche in assenza di autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e anche se lo Stato nel cui territorio dovrebbe avvenire l'operazione non ha avuto alcun tipo di coinvolgimento nell'attacco, come è accaduto in Afghanistan.

Il ricorso alla legittima difesa per giustificare l'uso della forza prima dell'11 settembre era stato piuttosto raro, e in ogni caso era stato rivolto esclusivamente nei confronti dei diretti responsabili del crimine.

Gli americani intrapresero questa tipologia di operazione in Libia nel 1986 come risposta ad attacchi di natura terroristica nei confronti di cittadini americani all'estero perpetrati, sembrerebbe, da parte del regime libico. La risposta statunitense vide l'aeronautica decollare da basi inglesi, in virtù del supporto del Regno Unito, e attaccare Tripoli. L'atto fu presentato dagli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza come esercizio del diritto di legittima difesa ex articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, in risposta agli attacchi terroristici passati e, come deterrente preventivo, per eventuali attentati futuri.

Le critiche a tale posizione furono numerose, soprattutto da parte di coloro che, come già visto, sostenevano che l'uso della forza per

legittima difesa dovesse essere interpretato in maniera restrittiva e che non potesse essere invocato su base preventiva. Tuttavia, Inghilterra e Francia si unirono agli Stati Uniti nell'impostazione giuridica adottata da questi ultimi, condannando le critiche alle manovre militari americane.

In particolare, il Regno Unito assunse la posizione in forza della quale tale diritto non poteva essere esclusivamente di natura passiva, e, addirittura, la funzione di deterrente per attacchi futuri, come strumento di contrasto al terrorismo, fosse sottintesa nello scopo stesso dell'istituto. Una posizione, quindi, in perfetto accordo con la dottrina Bush della legittima difesa preventiva, figlia degli attentati dell'11 settembre.

La prima applicazione di questa interpretazione estensiva non avvenne nel 2001, ma nell'aprile del 1993, sempre da parte degli Stati Uniti per giustificare la risposta al presunto attentato all'ex Presidente Bush da parte di agenti iracheni in Kuwait; in questa occasione la risposta militare americana si tradusse nel bombardamento e la conseguente distruzione del Quartier Generale dell'Intelligence Irachena a Baghdad.

Merita di essere evidenziata la risposta accondiscendente da parte del Consiglio di Sicurezza rispetto all'ennesima giustificazione ex articolo 51 della Carta che dimostra una chiara "simpatia" verso la potenza americana, nonostante gli unici Stati che si espressero a favore dell'azione condotta a Baghdad furono Russia e Regno Unito; diversi Stati si limitarono a esprimere preoccupazione per tale indirizzo giuridico ma soltanto la Cina condannò apertamente la manovra americana.

Tali episodi, come già detto, sono stati giustificati sulla base dell'articolo 51 della Carta, quindi dell'uso della forza per legittima difesa, nonostante sulla base delle informazioni fornite dai servizi di

intelligence (in questo caso soprattutto degli Stati Uniti) apparissero più come rappresaglie, essendo più punitive che difensive. Peraltro, anche se fossero state azioni dirette contro gli effettivi responsabili degli attentati e anche se il tipo di risposta fosse stato proporzionale all'offesa, comunque non si comprende in quale modo tale uso della forza possa essere qualificato come necessario dal momento che gli attacchi avevano già avuto luogo. Probabilmente gli Stati Uniti hanno preferito fare ricorso ad un'estensione dell'applicabilità dell'articolo 51 e hanno voluto mascherare la loro condotta con un istituto legittimo, invece che ricorrere ad un istituto come la "*rappresaglia*" di cui avevano già condannato l'illiceità.

In estrema sintesi, prima degli attentati dell'11 settembre l'approvazione del ricorso all'uso della forza per legittima difesa era fortemente controversa, però, la condivisione e la solidarietà praticamente universale a seguito dei suddetti attentati ha inevitabilmente condotto a chiedersi se quanto sopra comporti un definitivo e significativo cambio nell'applicazione della disciplina.

Secondo alcuni fu semplicemente il consolidarsi di un'interpretazione di tipo estensivo già presente nella prassi degli Stati, mentre altri ci videro il nascere di un nuovo diritto basato sulla reinterpretazione dell'articolo 51, ovvero l'evoluzione di un diritto di natura consuetudinaria internazionale; un'ulteriore opinione in dottrina la ritenne una manovra meramente politica che non avrebbe comportato alcuna estensione del diritto in questione.

Subito dopo l'11 settembre sembrava che i membri del Consiglio di Sicurezza fossero effettivamente disponibili a riconoscere l'uso della forza a titolo di legittima difesa in risposta ad attacchi terroristici, alla luce dell'unanime approvazione delle risoluzioni numero 1368 e 1373 del settembre 2001. Nel preambolo di entrambe l'inserimento dell'intento del Consiglio stesso di combattere con ogni mezzo le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale causate dal

terrorismo, implica il contestuale riconoscimento del diritto alla legittima difesa individuale o collettiva in accordo con la Carta delle Nazioni Unite. L'inserimento di tale riconoscimento nel contesto generale piuttosto che analizzato isolatamente appare estremamente importante, dal momento che il Consiglio di Sicurezza non dovrebbe inserire riferimenti al diritto nelle risoluzioni dirette esclusivamente ad autorizzare o meno l'uso della forza.

Una delle questioni fondamentali sorte a causa del dibattito sull'interpretazione dell'applicabilità dell'articolo 51 della Carta è se, il concetto di "*attacco armato*", sia stato oggetto di un cambiamento talmente rivoluzionario da poter essere rivolto anche nei confronti di "*non state-actors*" e anche nel caso in cui questi ultimi non abbiano avuto alcun coinvolgimento nella vicenda scatenante. È senza dubbio vero che, il momento storico in cui è stata promulgata la Carta delle Nazioni Unite, frutto dell'esigenza di limitare l'uso della forza da parte degli Stati a seguito delle atrocità compiute durante la Seconda Guerra Mondiale, non poteva prevedere la necessità di rivolgersi anche nei confronti di entità non statali.⁶⁰

⁶⁰ Vedi Capitolo 1, paragrafo 1.2.

Sezione II – Esempi di violazioni/Testimonianze storiche

4.2 Afghanistan: ricostruzione storica dagli anni 70 al primo governo talebano nel 1996.

Per comprendere la complessa situazione geopolitica di questo territorio appare necessario ricostruire le vicende storiche iniziando dalla volontà espansionistica Sovietica che si concretizzò inizialmente con il finanziamento, dapprima clandestino poi sempre più manifesto, del “*Partito Democratico del Popolo Afgghano*”⁶¹ che, nel luglio del 1973, fu determinante per la salita al potere di Muhammad Daud Khan, ex primo ministro nonché cugino del re Zahir Shah. Il regime sovietico ritenne infatti che il sostegno al PDPA fosse il veicolo preferibile per ottenere il miglior controllo sul territorio, prima dell’occupazione *manu militari*.

La mancanza di qualunque lungimiranza politica e sociale comportò che il primo atto del nuovo governo fu la revoca della Costituzione Liberale del re Shah con la contestuale votazione di una serie di riforme che suscitarono, dapprima, il malcontento delle classi dirigenti islamiche per poi far diffondere il clima di insoddisfazione anche tra le classi sociali inferiori. L’inadeguata visione politica da parte del nuovo governo, unita al conseguente malcontento generato dall’occupazione straniera da un lato, e, dall’altro, il carisma e la capacità di essere il vero leader della resistenza afgghana contribuì a far nascere e crescere il mito del giovane Ahmed Shah Massoud, di etnia tagika, il quale nella primavera del 1975 guidò il primo attacco dei *mujahidin*⁶² nella valle del Panjshir.

⁶¹ Abbreviato nella futura trattazione come PDPA.

⁶² *Mujahidin*: Colui che combatte per la jihad, quest’ultima intesa nel senso di ‘lotta verso uno scopo’, letteralmente sforzo. Nella dottrina islamica è inteso

Sono, quindi, ben delineate le fazioni in lotta tra loro: da un lato il governo di Kabul, di matrice comunista sostenuto dall'Armata Rossa e, dall'altro, i *mujahidin* che, essendo gli unici antagonisti di tale regime potranno contare sull'importante sostegno di Stati Uniti⁶³, Arabia Saudita e Pakistan.

Proprio grazie a tale sostegno economico e militare il generale Massoud, capo dell'Alleanza del Nord, noto come il "*Leone del Panjshir*", riuscì a destabilizzare un nemico potente come l'Armata Rossa al punto che nel 1988, si arriverà agli Accordi di Ginevra, sottoscritti dai ministri plenipotenziari del Pakistan, della Repubblica Democratica Afgana, oltre a quelli di Russia e Stati Uniti nel ruolo di garanti. In tali accordi può sostanzialmente essere individuato il punto di inizio del ritiro delle truppe sovietiche. Mikhail Gorbachev⁶⁴, segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, avuta effettiva coscienza della situazione, si pose l'obiettivo di un sicuro ritorno in patria dei contingenti militari e i primi dodicimila soldati sovietici rientreranno in patria il 15 maggio

come sforzo per combattere la causa di Dio. Tale termine si diffonde poi nel XX secolo per indicare i combattenti di matrice islamica, in particolare coloro in reazione ad un regime, come nel caso della resistenza all'occupazione russa in questione.

⁶³ La decisione del governo americano di finanziamenti alla resistenza dei *mujahidin* è frutto dell'antagonismo politico con la Superpotenza russa. Essendo l'Afghanistan un punto di snodo di traffici commerciali, l'insurrezione nei confronti dell'occupazione socialista da parte del popolo afgano appare agli occhi degli Stati Uniti una perfetta occasione per minare l'autorità del Cremlino e contemporaneamente affermare la propria.

⁶⁴ Ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica dal 1985 al 1991, nonché unico ex segretario del PCUS ancora in vita. Premiato nel 1953 con la Medaglia Otto Han per la pace e nel 1990 con il Nobel per la pace.

1988, ad appena un mese dall'entrata in vigore degli Accordi di Ginevra.

Purtroppo, neanche il ritiro delle truppe sovietiche fu sufficiente al raggiungimento della pace. Infatti, venuta meno la superiore esigenza di dover far fronte ad un nemico comune, i *mujahidin* non riuscirono a impedire che si spezzasse quello che era stato l'anello di congiunzione di gruppi fortemente eterogenei che tornarono a contendersi il potere sul territorio, confermando l'inesistenza del "*popolo afghano*", ma solo di una rosa di etnie e gruppi tribali⁶⁵.

L'eterogeneità di questo coacervo di afghani sempre in lotta tra loro, costituisce il terreno fertile in cui nasce e si sviluppa la figura di un combattente mosso da un superiore ideale religioso come il Mullah Muhammad Omar, leader degli "studenti coranici", i talebani⁶⁶, i quali, sull'onda dell'exasperazione civile conseguente all'interminabile conflitto, riescono ad imporsi sugli altri gruppi di *mujahidin*, spaccando definitivamente quel fronte che si era presentato unito contro l'Armata Rossa.

⁶⁵ Scindendo le varie etnie che popolano il territorio utilizzando come criterio l'area di stanziamento il popolo afghano è composto da: i) Etnia Pashtun situata a sud-ovest del territorio, lingua parlata è il Pashto, un mix linguistico indopersiano, lingua ufficiale del paese insieme al Dari; ii) Etnia Tagika situata nell'area a nord est, al confine con il Tagikistan, lingua parlata è il Dari, sono stanziati prevalentemente nelle regioni del Badakhshan, del Kohistan e nella valle del Panjshir; iii) altre etnie tra cui spiccano i popoli nomadi, come i Beluchi, e gli Hazara che occupano le pianure dello Hazajarat. Il Gruppo maggioritario che, seppur con brevi intervalli, ha dominato la scena politica afghana fino al 2001 è quello Pashtun. Nel 2001 l'egemonia di tale gruppo viene scalzata da un'amministrazione i cui ministeri chiave sono sotto il controllo dei Tagiki, per poi iniziare un tentativo di equilibrio politico nazionale teso ad assottigliare le differenze culturali dei vari popoli afghani.

⁶⁶ Gruppo religioso estremista situato in principio nella regione di Kandahar, di etnia pashtun.

Ancora una volta, si delineano nuovi schieramenti del conflitto, che muta in alcune delle parti in lotta, ma non termina.

I talebani, con la conquista di Herat nel 1995, sembrano inarrestabili al punto che l'anno successivo il Mullah Omar per consolidare la propria ascesa, si fa proclamare “*condottiero dei credenti*” e arriva ad indossare il mantello del Profeta⁶⁷.

Dopo tale gesto, che segna il raggiungimento dell'apice del potere per il leader talebano, riprese l'offensiva verso Kabul dove erano stanziati i *mujahidin* tagiki sotto il comando del Generale Massoud, capo dell'Alleanza del Nord⁶⁸, al quale non restò che ritirarsi, assieme ai suoi combattenti, nella valle del Panjshir.

La conquista della capitale coincise con la nascita dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan che, di fatto, oltre ad essere visto dall'Occidente come il male minore, poteva contare sull'appoggio della maggior parte della popolazione la quale, dopo decenni in cui la propria terra è stata dilaniata dal conflitto, con l'occupazione sovietica prima e la guerra civile dopo, è stata certamente disponibile a ‘scambiare’ le libertà individuali e personali con la promessa (o più esattamente con la speranza) di pace e sicurezza.⁶⁹ Situazione di relativa stabilità che si protrasse solo per pochi anni.

⁶⁷ Mantello indossato da Maometto, considerato una sacra reliquia portata in Afghanistan da Ahmad Shah Durrani, primo re del moderno stato afgano. I resti sia del re, che del mantello, sono conservati nel Khirka Sharif, lo “scrinio del mantello”.

⁶⁸ Con il nome di Alleanza del Nord, in questo preciso momento storico, si fa riferimento ai *mujahidin* rimasti fedeli al Generale Massoud, la cui ideologia si pone sicuramente come più moderata e progressista in particolare rispetto a quella talebana, di stampo religioso estremista e fortemente conservatore.

⁶⁹La situazione afghana e, in particolare, lo ‘scambio’ di libertà fondamentali induce a far pensare alla metafora del contratto sociale di Hobbes a cui si fa riferimento nel paragrafo 1.1. La teoria di Hobbes, infatti, sembrerebbe

4.2.1 La tomba degli imperi

Afghanistan, Stato dell'Asia Centrale di grande importanza strategica sia da un punto di vista economico che militare, è sempre stato conteso dalle grandi Potenze della storia senza che, però, nessuna sia mai riuscita a sottomettere gli abitanti di quel territorio che, proprio per tale ragione, si è meritatamente guadagnato l'appellativo di “*tomba degli imperi*”.

Russia, Stati Uniti, Pakistan, India, sono soltanto alcuni dei partecipanti a quel gioco di potere sul territorio afgano che da decenni si evolve e muta ma che non vede mai vincitori e vinti, se non per il breve lasso di tempo che intercorre tra una partita e la successiva.

La storia afgana e in particolare l'ascesa talebana, offre un importante spunto di riflessione riguardo al contesto culturale del paese e il punto focale che ha portato ogni tentativo di occupazione del territorio afgano⁷⁰ al fallimento, risiede probabilmente nell'ignorare più o meno consapevolmente, o comunque non considerare in maniera sufficientemente approfondita, il livello

pervadere la situazione successiva al termine dell'occupazione russa in territorio afgano. I vari gruppi di *mujahidin* che componevano il fronte afgano della resistenza, accecati dalla “brama di ciò che gli altri possiedono”, sono spinti ad una guerra civile da cui emergono i Talebani. Proprio questi ultimi, in base alla loro interpretazione della sharia, applicano i termini del contratto sociale Hobbesiano che la popolazione locale accetta in cambio della fine del conflitto. Medesimo discorso per la comunità internazionale, che seppur non riconoscendo ufficialmente l'Emirato Islamico dell'Afghanistan, vede con favore l'avvento dei Talebani i quali, nella loro veste di “sovrano assoluto”, si giovano della rinuncia ad alcune delle proprie prerogative da parte della popolazione per garantire il controllo e la stabilità di un territorio nel quale è stata sconfitta persino la potente Armata Rossa.

⁷⁰ A prescindere che al potere sia arrivato con o senza intromissione di Potenze terze.

socioculturale della popolazione. Agli occhi dell'Occidente, il Medio Oriente è sempre apparso poco evoluto, soprattutto, da un punto di vista culturale e, probabilmente è questa la circostanza che conduce all'ulteriore errore di valutazione consistente nel ritenere che gli usi, i costumi, le tradizioni e la mentalità occidentale possano essere graditi alle varie popolazioni afgane, che quantunque diversissime tra loro, hanno tutte un'impostazione di pensiero fortemente conservatore. Durante l'occupazione sovietica di stampo socialista è stato commesso proprio tale errore di valutazione. La campagna russa ha da subito mostrato una assoluta incapacità di comprensione della società afgana, ha cercato di imporre cambiamenti dall'alto senza che fossero tenute in minima considerazione le (quantunque non condivisibili dalla mentalità occidentale), esigenze provenienti dal basso, come accadde per la campagna di istruzione femminile lanciata dall'Armata Rossa, che dalla stragrande parte della popolazione locale fu percepita come una mancanza di rispetto per le tradizioni e un loro stravolgimento senza precedenti. In maniera analoga, il governo sovietico non ebbe alcuno scrupolo a dimostrare la sua completa contrarietà al culto della religione islamica e alle modalità tradizionali di governo, soprattutto nei piccoli centri di campagna, confiscando terreni che venivano concessi ai sostenitori del regime socialista, il tutto accompagnato da esecuzioni di massa dei soggetti reazionari.⁷¹

La reazione dei locali, conseguenza inevitabile di tale serie di errori, non si fece attendere e l'avversione nei confronti del nemico comune fece da collante nella moltitudine di etnie in cui si divide il popolo afgano. L'insurrezione ebbe inizio ad ovest di Herat con dei disordini scaturiti in risposta alla campagna di allitterazione femminile. I rivoltosi, le cui fila si riempiono di disertori, iniziarono

⁷¹ Il regime socialista in Afghanistan addirittura cambiò il colore ufficiale dal verde al rosso. Per la primavera del 1979 i commercianti avevano esaurito le scorte di vernice rossa usata per dipingere edifici pubblici, porte e finestre.

una vera e propria battaglia per la liberazione della città di Herat che fu riconquistata dall'Armata Rossa a costo di circa cinquemila vittime principalmente tra i civili.

L'insurrezione di Herat costituì uno spunto per delle serie riflessioni da parte dell'oligarchia russa. Il ministro della difesa russa, Dmitrij Ustinov, dichiarò che il problema cruciale della leadership afghana fosse di non aver tenuto in sufficiente considerazione il sentimento fondamentalista islamico.

I tentativi di cambiamento, frutto dell'ideologia socialista, sarebbero dovuti essere un'alternativa all'arretratezza in cui versava l'Afghanistan a favore di un progresso, come l'alfabetizzazione, che nella cultura occidentale è già ben radicato. La Russia ha quindi adottato una strategia politica ed economica finalizzata al predominio territoriale in Asia, mascherandola da aiuto umanitario ed insediando un leader fantoccio in un Paese straniero che non lo ha chiesto, in aperta violazione del già citato articolo 2 paragrafo 4. Ma il movente costituito dall'occasione di monopolizzare l'influenza in quella determinata area geografica era evidentemente troppo forte.

Nella storiografia filoamericana le ragioni che hanno portato il Cremlino ad interessarsi all'Afghanistan sono di natura squisitamente politica, legata alle rispettive pretese egemoniche delle due Superpotenze, dove l'una, oltre a necessitare di un ponte che garantisse la supremazia sul territorio dell'Asia Centrale, mirava a lungo termine a sfruttare il consolidamento di questo potere per contrastare i nemici americani⁷². Una posizione, quella americana, che vista con gli occhi di Norberto Bobbio, che scrive sulle

⁷²Baggiani, G. Le cause contingenti e di lungo periodo dell'invasione sovietica dell'Afghanistan (1979-1989) secondo la letteratura scientifica statunitense degli anni Ottanta e Novanta. Nuova Rivista Storica, 1057.

motivazioni che spingono alla guerra, sembrerebbe percorrere la strada della giustificazione del macroscopico errore statunitense del sostegno economico e militare fornito alla milizia afghana, nucleo embrionale del regime talebano, ben presto nemico giurato degli USA.

A prescindere dalla fonte storiografica, l'argomento che sembra essere lasciato in ombra è quello del perché le due Superpotenze mondiali combattano una guerra politica in un territorio a loro estraneo, e soprattutto, sul quale non dovrebbero poter esercitare alcun dominio.

Parallelo al fallimento dell'occupazione russa è il sostegno ai rivoluzionari da parte di vari Stati, tra cui gli USA. Alla fine del 1981 la resistenza afghana era ormai forte anche per i finanziamenti ricevuti dalla CIA, forse interpretati dalla comunità internazionale come autorizzazione dello Stato all'uso della forza.

I principali scontri con la resistenza dei *mujahidin* si svolsero nella Valle del Panjshir, mentre nel rimanente territorio la guerra veniva combattuta in scala minore ed erano prevalentemente i *mujahidin* a prendere iniziativa. Nella primavera del 1983 il generale Massoud si vide costretto a firmare una tregua con la Russia, questo suscitò sentimenti contrastanti tra gli altri capi della resistenza, ma fu visto con favore dagli altri *mujahidin* che videro Massoud con ammirazione essere riuscito a portare gli avversari al tavolo delle trattative in base ai suoi termini e per la perseveranza di un popolo che non accetta occupazione o sconfitta. Non è difficile immaginare che la tregua durò poco.

Per comprendere il complesso intreccio degli interessi che sono in ballo nel teatro Afghano sono esemplificative le posizioni dei Capi di Stato al potere. In una conversazione tra l'allora Ministro degli Esteri

italiano Giulio Andreotti e M.S. Gorbachev⁷³, quest'ultimo affronta la problematica della campagna statunitense volta a minare lo stanziamento russo in Afghanistan, la quale se dovesse avere successo metterebbe a dura prova l'Armata Rossa. Sergey Akhromeyev, generale dell'armata sovietica, ammette che le forze militari non sono state impiegate in maniera efficace. Sono ormai sette anni da quando la Russia ha occupato l'Afghanistan ed è ormai chiaro che la guerra è persa e la maggioranza della popolazione locale supporta la resistenza al regime. Il generale russo presagisce come i cambiamenti imposti dal regime socialista durante l'occupazione siano stati inutili, in quanto, il nemico⁷⁴ riprenderà dal momento immediatamente precedente all'arrivo dell'Armata Rossa.

Valutazioni corrette che hanno reso evidente il quadro che sarebbe seguito al ritorno in patria dei contingenti militari stanziati in Afghanistan. Il conflitto si concluse ufficialmente il 15 febbraio 1989 quando il generale russo Boris Gromov attraversò a piedi il "ponte dell'amicizia" sull'Amu Darya, anche se, la guerra in Afghanistan non è mai finita.

Il susseguirsi di un nuovo conflitto, soprattutto vista l'immediatezza con cui la guerra ha cambiato i partecipanti senza spegnersi, ha sicuramente suscitato stupore in Occidente. Lo scenario che ha fatto seguito alla partenza dei contingenti russi era quello di un popolo stremato, stanco dell'occupazione socialista, ma non piegato. Andando ad analizzare con più attenzione le posizioni dei nuovi giocatori in partita, c'è da un lato il generale Massoud che

⁷³ "Record of a Conversation of M. S. Gorbachev with Italian Minister of Foreign Affairs Giulio Andreotti (Excerpt)," February 27, 1987, History and Public Policy Program Digital Archive, Gorbachev Foundation, Moscow. Provided by Anatoly Chernyaev and translated by Gary Goldberg for CWIHP.

⁷⁴ "Nemico" inteso nell'ottica del generale russo, intendendo quindi in questo caso la popolazione locale afghana.

rappresenta i valori di liberazione e progresso. Il mito della resistenza nelle valli del Panjshir, nato come reazione ad un tentativo di imposizione, da un lato tutela i valori della cultura musulmana ma dall'altro ha quell'apertura al dialogo che permette a Massoud di rivolgersi all'Europa come alleato nei valori e non come estraneo. Diverso discorso è da fare invece per i Talebani, gli studenti coranici, che studiano ed estremizzano i principi religiosi diffondendo la Sharia, un insieme di leggi di derivazione religiosa che si sono andate sviluppando con sfumature differenti a seconda della culla geografica. Le leggi della Sharia sostenute dai Talebani in quegli anni sono sintetizzabili con la previsione di condanna a morte per i comunisti, memori della recente occupazione, la legge del taglione applicata a ladri e criminali insieme ad un'assoluta segregazione dei due sessi da cui la donna esce priva di ogni diritto o tutela giuridica essendo sostanzialmente di proprietà del marito o di un parente. Eppure, nonostante la consapevolezza degli ideali, il governo talebano dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan viene visto sempre più come "il male minore", sia dai locali esasperati dalle imposizioni socialiste dell'occupazione russa prima e subito dopo dall'imperversare della guerra civile, che dalle potenze internazionali che riconoscono la capacità dei talebani di rimanere al potere, laddove anche l'Armata Rossa ha fallito.

In una riunione a porte chiuse delle Nazioni Unite del 1996, il vicesegretario di Stato Robin Raphael, rilasciò una dichiarazione in cui sostenne che i talebani potessero di fatto essere considerati la soluzione migliore al protrarsi dei disordini, senza però prendere in considerazione le difficoltà comunicative e di chiusura nei confronti di qualsiasi tentativo di progresso ed inserimento nel meccanismo internazionale con l'applicazione del relativo corpo normativo da parte dei Talebani. L'esito fu l'instaurazione di un governo che agli occhi occidentali risultava retrogrado e oscurantista, i talebani consapevoli di questo, sapevano anche che dopo il recente vissuto

nessuna Potenza si sarebbe scomodata per “piccole cose”, come la distruzione delle statue del Buddha di Bamiyan patrimonio UNESCO.

Il mullah Omar non avrebbe potuto prevedere le conseguenze dell’asilo dato al leader di al-Qa’ida, d’altro canto visto anche il ruolo di rilievo avuto da Bin Laden durante la lotta al regime socialista⁷⁵. Fu proprio grazie alle relazioni intessute durante l’occupazione sovietica che Bin Laden poté fare ritorno in Afghanistan. Una volta installatosi con la sua famiglia riprese immediatamente la sua attività di propaganda⁷⁶, in particolare anti-saudita ed antioccidentale, condannando “l’imperialismo di ebrei e cristiani”. Tali posizioni preoccuparono sia l’Arabia Saudita che il governo americano, che sotto decisione concordata tra il Ministro della Difesa saudita ed il Presidente Bill Clinton, istituirono un comitato

⁷⁵ Bin Laden, assieme ad altri giovani sauditi negli anni ’80, si iniziò ad interessare all’Afghanistan recandocisi per la prima volta nel 1984 circa. Non molto tempo dopo collabora regolarmente anche con il Pakistan, dove si reca con un entourage di ingegneri per aiutare a costruire strade e snodi economici. La raccolta di fondi lanciata da Bin Laden, favorita anche dal suo prestigio ed estrazione sociale, lo portano all’attenzione dei vertici sauditi. Il suo operato viene generalmente apprezzato sia dal governo pakistano che dai partiti afgani e dai loro comandanti per la capacità gestionale e organizzativa dimostrata. Bin Laden ritenne fondamentale la creazione di una milizia araba e così fece, reclutando tra i cinquanta e i cento *mujahidin*, costruendo un vero e proprio piccolo campo fortificato stanziato nella zona montuosa limitrofa al villaggio di Jaji. Combattendo l’Armata Rossa con valore e registrando successi non scontati divenne una celebrità locale.

⁷⁶ Le cui posizioni erano diventate decisamente più radicali e più attive nel promuovere idee rivoluzionarie in particolare dopo un fallimentare tentativo di attentato a Bin Laden e la sua famiglia. Non ci sono legami palesi che puntino alla colpevolezza del governo sudanese, anche se sicuramente quest’ultimo ne ha beneficiato, utilizzandolo come pretesto per compiere una serie di arresti tra i membri di alcune cellule estremiste.

interforze per tenere sotto controllo Bin Laden e l'attività di al-Qa'ida, anche se tale comitato conseguì scarsi risultati.

Nel momento in cui giunse al governo talebano l'ultimatum statunitense a seguito dell'attentato alle torri gemelle, Bin Laden diventò ufficialmente un fuorilegge per gli americani che chiedevano la sua consegna. Il Mullah Omar da un lato pensò che gli avrebbe fatto comodo liberarsi di una cellula estremista che stava fomentando tensioni con gli USA e dall'altro però si sentì obbligato nei confronti di Bin Laden, al quale aver offerto ospitalità insieme alla sua famiglia.

Dopo il ritorno in patria delle truppe straniere, sia i russi negli anni Settanta che gli americani negli anni Duemila, rilasciano dichiarazioni nelle quali si cerca di nascondere l'entità del fallimento militare tentando di convincere l'opinione pubblica di aver spezzato il nemico, se non su un piano fisico quantomeno morale. Niente di più lontano dalla resilienza che il *mujahidin*, inteso nell'accezione più ampia del termine, ha dimostrato di possedere indipendentemente dalla forza del nemico che ha dovuto fronteggiare.

4.2.2 Usa e Afghanistan dopo l'11 settembre 2001

Come già accennato, l'attacco alle Torri Gemelle, avrà importantissime conseguenze e ripercussioni sull'applicazione della normativa internazionale.

Nella concitazione del momento non venne dato alcun credito ed alcun rilievo alla dichiarazione ufficiale rilasciata dal Mullah Omar (sembrerebbe a sostegno del comunicato del Ministro degli Esteri afgano in cui condannava l'atto terroristico e chiunque ne fosse l'artefice) nella quale esimeva Bin Laden dalla responsabilità dell'attentato. Infatti, l'allora Presidente in carica George W. Bush, chiese formalmente la resa dei talebani e di qualsiasi altro loro

associato in Afghanistan, ingiungendogli di fornire informazioni su Bin Laden e suoi collaboratori. I contatti presi dai servizi di intelligence pakistani (ISI) per conto del governo degli Stati Uniti con il Mullah Omar e il gruppo di governo talebano, non riuscirono ad evitare che nei giorni successivi rimanesse senza esito qualsiasi richiesta di cooperazione.

Il Presidente Bush, comandante in capo delle forze armate, si trovò a dover decidere tra il porre in essere un'azione militare chirurgicamente mirata a colpire direttamente Bin Laden i cui effetti concreti però non sarebbero stati immediatamente evidenti, oppure condurre un attacco indiscriminato e militarmente massiccio, che pur comportando ingenti perdite tra la popolazione civile avrebbe avuto l'innegabile vantaggio di essere visto come una manifestazione di forza e di potere. Bush, con il fermo sostegno del suo Vicepresidente Chaney⁷⁷, decise di optare per questa seconda possibilità.

Alla fine di settembre erano già stanziati in territorio afgano forze speciali sia americane che inglesi, le quali supportando strumentalmente l'Alleanza del Nord, occuparono militarmente l'Afghanistan.

Kabul cadde il 13 novembre⁷⁸. Ben presto la rete talebana collassò e Bin Laden, assieme ad altri membri di al'Qa-ida, fuggì prima a Jalalabad, poi nella regione di Tora Bora vicino al confine con il Pakistan. Nel frattempo, nonostante un incessante bombardamento a cui fu sottoposto il territorio afgano fu ben presto chiaro che la cattura di Bin Laden non sarebbe stata facile, tantomeno rapida

⁷⁷ Fervente sostenitore delle dottrine aventi ad oggetto la legittima difesa preventiva e il potere esecutivo assoluto del Capo dello Stato.

⁷⁸ PRINCE TURKI ALFAISAL AL SAUD, Director of the General Intelligence Directorate (1977-2001) Saudi Arabia, *The Afghanistan File*, Arabian Publishing, 2021, Great Britain, pagina 270.

nonostante nessuno si aspettasse che quella appena iniziata, sarebbe stata una delle guerre più lunghe della storia americana.

Gli americani all'inizio della lunga campagna afghana si limitarono a stanziare qualche decina di agenti della CIA in aiuto dell'Alleanza del Nord, e si preoccuparono prevalentemente di fornire supporto aereo utilizzando una tattica che Donald Rumsfeld, allora Segretario della Difesa statunitense, definì di *light footprint*⁷⁹ che apparve come la scelta migliore vista l'evidente difficoltà nella conquista dell'intero territorio afghano. Tuttavia, tale impostazione non può che evidenziare la lampante asimmetria dei valori, ancor prima che delle tattiche di combattimento, a cui facevano riferimento le parti in campo: le forze occupanti si limitavano a bombardare e a lasciare che per il "lavoro sul campo" si sacrificassero i combattenti dell'Alleanza del Nord, mentre i talebani vivevano nella consapevolezza che non sarebbero potuti essere sconfitti da chi non fosse disposto a morire, e gli americani di certo non lo erano, perlomeno non fino a quando fosse possibile evitarlo. La tipologia di missione chiamata *light footprint* ha tra gli obiettivi quello (assolutamente teorico) di zero perdite, ma tale numero può essere raggiunto solo da chi punti alla vittoria senza lasciarsi coinvolgere nei combattimenti, forte della propria potenza di fuoco. La violenza degli attacchi aerei nei confronti di un nemico sprovvisto di armamenti pesanti non suscitò alcuna critica morale da parte di un'opinione pubblica che assisteva con indifferenza alla ciclicità dei conflitti in territorio afghano, un'opinione pubblica che ormai era abituata alla seppur triste ma ormai trascurabile realtà, che le perdite tra i civili afghani fossero danni collaterali, vittime dapprima delle bombe sovietiche, poi della guerra civile tra *mujahidin* in lotta tra loro per la presa del potere ed ora degli aerei statunitensi. Di certo, nessuno obiettò che le vittime tra la popolazione civile

⁷⁹ traduzione: impronta leggera

martoriata da decenni e quelle tra i combattenti dell'Alleanza del Nord sarebbero state evitabili a fronte di una diversa scelta di tattica militare.

In una perfetta analogia tra la campagna russa e quella statunitense, dopo lo sradicamento del governo Talebano, si creò un vuoto di potere che non sarebbe potuto rimanere tale ancora a lungo, e si svolse l'ennesima partita di un gioco che continua a ripetersi⁸⁰.

Dopo la fulminea vittoria che l'Alleanza del Nord, grazie all'aiuto americano, aveva riportato sui Talebani, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite convocò una conferenza sulla ricostruzione politica dell'Afghanistan, invitando tutti coloro che si erano opposti al regime talebano, nonostante alcuni di questi fossero acerrimi nemici tra loro ed uniti solo dal comune antagonista. Alcuni non accettarono l'invito, come il vecchio re Zahir Shah, che depresso dal PDPA si era rifugiato a Roma nel 1973, tra l'altro deludendo le speranze di coloro che ritenevano il precedente re come una valida alternativa al governo. La conferenza si svolse a Bonn nel dicembre 2001, in un clima di profonda diffidenza, e grazie anche alle forti pressioni statunitensi si concluse con la nomina di Hamid Karzai quale nuovo leader del Paese, quantunque privo di qualunque peso politico e nominato solo per avere consentito i rapporti diplomatici tra l'Alleanza del Nord e gli Stati Uniti. Anch'egli di etnia pashtun ed ex capo della tribù dei Popalzai i quali, una volta ricevuta la notizia del nuovo ruolo assunto dal loro leader, marciarono su Kandahar senza incontrare alcuna resistenza da parte dei talebani ormai sconfitti.

⁸⁰ Vedi paragrafo successivo.

Parallelamente all'instaurazione del nuovo leader al potere, Bin Laden si trovava a Tora Bora⁸¹, la sua posizione era stata ripetutamente confermata sia da fonti di intelligence, che da operatori della CIA oltre che da afghani che si occupavano del rifornimento dei viveri ai membri di al-Qa'ida, rifugiatisi assieme al proprio leader. Le fallimentari modalità di svolgimento dell'operazione militare svoltasi a Tora Bora, sono evidenziate in un rapporto presentato al Congresso degli Stati Uniti nel 2009⁸², che senza mezzi termini analizza gli errori commessi dall'amministrazione americana, la quale ha concepito la guerra in Afghanistan *ab origine* con due obiettivi: rispondere al terrorismo e distruggere al-Qa'ida catturando o uccidendo il leader Bin Laden. Fallito questo secondo obiettivo, la fuga del leader terroristico gli aveva permesso di emergere come potente figura simbolica che continuava ad attrarre nella sua orbita uno stabile flusso sia finanziario che di fanatici religiosi in tutto il mondo.

Infatti, una volta confermata l'informazione riguardo l'ubicazione di Bin Laden nelle cave di Tora Bora, sembrava fosse solo una questione di tempo prima che le truppe americane, assieme ai loro alleati afghani, prevalessero su al-Qa'ida. Lo stesso Bin Laden, si aspettava di morire, come risulta dalle sue ultime volontà, contenute nel testamento datato 14 dicembre 2001, in cui lasciava istruzioni a mogli e figli. Eppure, il leader di al-Qa'ida sopravvisse.

Meno di cento militari americani erano stati dispiegati sul territorio insieme agli alleati afghani, senza assistenza aerea e senza che fossero impiegate le risorse tattiche migliori a disposizione. La scelta di non dispiegare ulteriori truppe sul territorio fu del Segretario della

⁸¹ Tora Bora è un complesso di cave rocciose e tunnel scavati in delle sezioni delle montagne nell'est dell'Afghanistan.

⁸²US Government. (2009). Tora Bora Revisited: How we failed to get bin Laden and why it matters today. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.

Difesa Donald Rumsfeld, assieme al generale Tommy Franks⁸³. Intorno al 16 dicembre dello stesso anno, Bin Laden e alcuni seguaci, riuscirono a fuggire da Tora Bora recandosi in Pakistan, nonostante nei territori limitrofi fossero presenti truppe alleate in numero sufficiente per permettere lo svolgimento di un attacco mirato alla cattura piuttosto che un assedio di fortuna. Tale alternativa, però, si sarebbe posta in contrasto con la tattica di *light footprint*, soprattutto visti i potenziali rischi e le inevitabili vittime.

Successivamente alla fuga di Bin Laden, gli analisti dell'intelligence e dell'esercito, unitamente alla stampa, criticarono duramente il fallimento del Pentagono, nonostante la retorica del presidente Bush. Il generale Franks, il vicepresidente Cheney e altri, difesero la scelta tattica compiuta, sostenendo che la colpa fosse di fonti inesatte riguardo l'ubicazione di Bin Laden, argomentazione smentita da qualsiasi documento ufficiale e non, riguardante appunto il rifugio scelto da al-Qa'ida. Per la cattura di Bin Laden, il generale Franks e il Segretario della Difesa Rumsfeld, avrebbero potuto utilizzare truppe americane già presenti in Afghanistan, o nel limitrofo Pakistan, al fine di bloccare le vie di fuga da Tora Bora e simultaneamente inviare le forze speciali, con i loro alleati afgani, nei tunnel. La missione, seppur complessa e rischiosa, secondo le successive stime, sarebbe stata alla portata dell'esercito americano.

Negli anni che hanno fatto seguito alla guerra in Vietnam, nell'esercito americano si è fatta strada una nuova dottrina mirata ad evitare il ripetersi di conflitti disastrosi ed eccessivamente lunghi nel sud-est asiatico. Vista nella sua forma più semplice, tale dottrina prevede un massiccio impiego di potenza militare e di fuoco, per ottenere un risultato rapido che non lasci margine al nemico. Sostanzialmente, uno sproporzionato uso della forza finalizzato al

⁸³ Tommy Franks fu l'ideatore del già citato anticonvenzionale piano di battaglia in Afghanistan conosciuto come *Operation Enduring Freedom*.

raggiungimento di un risultato politico e militare certo. Tale teoria fu conosciuta con il nome non ufficiale di dottrina Powell, dal generale Colin Powell, che espose la propria visione tattica alla fine della guerra del golfo nel 1991. L'elaborazione strategica di Rumsfeld e Franks, in risposta agli attacchi dell'11 settembre è sicuramente stata influenzata dalla dottrina Powell, con una differenza: invece che una potenza di fuoco smisurata, si ricorse a un supporto aereo coadiuvato da contingenti di forze speciali e agenti paramilitari della CIA.

L'eliminazione di Osama bin Laden non avrebbe di certo condotto alla fine del terrorismo internazionale, ma il fallimento del tentativo di ucciderlo e catturarlo gli consentì di poter incrementare a dismisura il proprio potere. La storia evidenzia come i gruppi terroristici, indipendentemente dalla nazionalità o etnia, sono molto più forti con a capo i loro carismatici leader che senza.

Otto anni dopo l'espulsione dall'Afghanistan, al-Qa'ida era nuovamente operativa e il sopravvissuto Bin Laden era divenuto fonte di ispirazione per le future generazioni di estremisti, pronte ad attivarsi in qualsiasi parte del mondo.

Dopo aver approfondito il movente della c.d. *war on terror* dichiarata dal Presidente Bush, una delle questioni giuridiche fondamentali che ne emerge riguarda il concetto di "attacco armato" contenuto nell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ovvero se questo sia stato quindi oggetto di un cambio rivoluzionario tale per cui un attacco può essere indirizzato anche nei confronti di "*non-state actors*" in assenza dell'autorizzazione del governo del territorio che sarebbe teatro del conflitto. Prima dei citati avvenimenti storici, secondo la dottrina internazionale maggioritaria, era impensabile la legittimità di tale azione diretta contro entità non statali, al massimo era ritenuta ammissibile solo in caso di complicità del governo dello Stato ospitante con l'organizzazione colpevole dell'attentato. Tra

l'altro, l'interpretazione della Corte Internazionale di Giustizia del concetto di "attacco armato" fornita nella sentenza Nicaragua - Stati Uniti del 1986, lo riteneva tale soltanto se perpetrato da parte di para-milizie, organizzazioni o mercenari che avevano agito in nome o per conto di un'entità Statale, ovvero se quest'ultima aveva avuto un sostanziale coinvolgimento nell'operazione.

In netta opposizione all'interpretazione della Corte si pone quindi la posizione del Presidente Bush nel settembre 2001, il quale dichiarò che gli Stati Uniti non avrebbero fatto alcuna distinzione tra i terroristi e coloro che gli fornivano asilo, trattando qualsiasi Nazione che li ospitasse come ostile. Il Congresso degli Stati Uniti nello stesso anno autorizzò "*the President to use all necessary force against those nations, organizations or persons he determines planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks [...] or harboured such organizations of persons*"⁸⁴, autorizzando sostanzialmente qualsiasi azione il Presidente ritenesse necessaria al fine di combattere il terrorismo. Questo però non fu lo stesso stile linguistico utilizzato dagli americani nella lettera indirizzata al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Infatti, la medesima questione fu presentata secondo i dettami dell'articolo 51 della Carta, in forza del quale al-Qa'ida, supportata dal regime talebano in Afghanistan avrebbe avuto un ruolo centrale negli attentati dell'11 settembre. Tali attacchi, nonché la minaccia che l'organizzazione terroristica costituiva per l'intera comunità internazionale oltreché per gli Stati Uniti in primis, non sarebbero stati possibili se non fosse stato per la decisione del

⁸⁴Risoluzione del Congresso degli Stati Uniti del 2001 "*To authorize the use of United States Armed Forces against those responsible for the recent attacks launched against the United States*"; US Congress. (2001). *Public Law 107-40 107th Congress Joint Resolution* [Ebook]. Washington, D.C. Retrieved from <https://www.congress.gov/107/plaws/publ40/PLAW-107publ40.pdf>

regime talebano di consentire l'utilizzo del proprio territorio come base operativa.

Non si fece attendere il supporto inglese agli Stati Uniti, che definì al-Qa'ida come una via di mezzo tra un'organizzazione e un'entità statale, la quale però, sostiene anche il Regno Unito, ha avuto la possibilità di commettere tali atrocità proprio grazie all'alleanza con i talebani. Nelle analisi postume alle manovre militari anche il Regno Unito invoca il diritto di legittima difesa nei confronti di chi ha pianificato, eseguito e portato a consumazione atti terroristici su scala globale e nei confronti di chi gli ha dato asilo. Le posizioni dei due Stati sono state sostenute da coloro che vedevano l'indirizzo della Corte Internazionale di Giustizia eccessivamente restrittivo, e invece criticate, da coloro che non ritenevano lecito giustificare l'intervento militare sulla base della legittima difesa rivolta nei confronti di un "*non-state actor*". I secondi, infatti, ritenevano che tale interpretazione sarebbe stata in violazione quindi del diritto dello Stato in cui ha sede l'entità non statale ex articolo 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite.

Nonostante le dichiarazioni roboanti, la presidenza USA non fece tesoro degli errori commessi dalle altre Potenze che avevano già tentato di sottomettere militarmente il territorio afgano. Dopo la fuga dei rappresentanti di al-Qa'ida e il governo talebano ormai sconfitto, decise di entrare in una seconda fase della guerra diretta a mantenere la presenza militare *in loco*, giustificandola con il pretesto della eliminazione di eventuali cellule terroristiche rimaste ancora sul territorio e cercando di assicurarsi un controllo della situazione che di fatto non ha mai conseguito.

Non deve essere infatti dimenticato che la fuga di Bin Laden privò, di fatto, questa campagna militare dell'obiettivo primario. La strumentale e, potremmo dire, ipocrita superficialità con la quale era iniziata l'occupazione militare continuò anche in sede politica e

diplomazia. L'amministrazione Bush, infatti, commise l'ulteriore enorme errore di ritenere che al-Qa'ida e i Talebani costituissero un *unicum*, quando la sola caratteristica davvero comune ai due soggetti era quella di essere gruppi distinti e separati con una visione estremista dell'ideologia religiosa che talvolta si sostenevano reciprocamente.

Al-Qa'ida è costituita prevalentemente da persone di etnia araba, non afghana, mentre i talebani, i cui interessi sono esclusivamente locali, sono di etnia Pashtun. Bin Laden al tempo aveva trovato rifugio in Afghanistan solo perché non aveva più la possibilità di rimanere in Sudan, suo precedente rifugio. Inoltre, nessun talebano ricoprì alcun ruolo nel dirottamento dell'11 settembre.

Ciononostante, la coalizione mossa dagli Stati Uniti perseverò nella lotta ai talebani per i successivi due decenni, senza minimamente porsi il problema di stare combattendo contro chi non aveva avuto niente a che vedere con l'attentato. In tal modo il conflitto assunse proprio la forma ed ebbe esattamente gli effetti profetizzati da Bin Laden, consentendo ad un gruppo, ancora poco noto e sostanzialmente privo di un seguito importante, di terroristi islamici, di imporsi sugli altri gruppi religiosi come catalizzatore ed interprete delle aspirazioni del mondo musulmano, nei confronti di una delle più grandi Potenze militari ed economiche della storia⁸⁵.

4.3 Iraq: il nuovo obiettivo americano

Nel marzo del 2003 gli Stati Uniti, sul presupposto giuridico costituito dalla mera ipotesi che l'Iraq si fosse dotato di armi chimiche di distruzione di massa (la cui effettiva presenza non fu

⁸⁵ Breccia, G. (2020). Missione fallita, (pag. 31). Bologna: Società editrice il mulino.

mai accertata dagli ispettori della *International Atomic Energy Agency – IAEA*), invasero il territorio.

In realtà, la motivazione squisitamente politica che, anche in virtù delle pressioni interne da parte dei neoconservatori, fu alla base delle azioni militari di George W. Bush, era costituita dalla necessità di insistere nella risposta all'attacco terroristico dell'11 settembre per poter continuare la “*war on terror*” contro il terrorismo islamico, iniziata due anni prima e, contemporaneamente, consolidare la presenza americana in Medio Oriente.

Il Presidente Bush ritenne che dopo gli attacchi dell'11 settembre fosse divenuto prioritario risolvere il conflitto con il regime di Saddam Hussein che durava ormai, seppur con alterne intensità, già da alcuni decenni. La dimostrazione della potenza della rete terroristica di al-Qa'ida, unitamente ai non (e mai) verificati sospetti di alcuni vertici americani che Saddam Hussein avesse preso parte all'attentato al World Trade Center, rese pertanto il leader iracheno un obiettivo imperativo di sicurezza internazionale per l'amministrazione Bush.

Tale convinzione si basava sostanzialmente su tre supposizioni:

1) Nel 2003, la campagna americana in Afghanistan era agli albori e la solo apparente vittoria riportata contro il regime talebano, nello specifico con l'operazione di *light footprint*, appariva facilmente replicabile in Iraq, soprattutto nella convinzione che, adottando la tattica militare più efficace, gli Stati Uniti, insieme ai propri alleati, avrebbero potuto liberare l'Iraq piuttosto che occuparlo;

2) Gli esperti della difesa erano convinti che le forze Ba'tiste, nate a seguito della spaccatura politica irachena, e ferme oppositrici del regime del Generale Hussein, si sarebbero unite agli americani senza

opporre alcun tipo di resistenza militare e addirittura consentendo un ingresso trionfale “*con parate e bandiere a stelle e strisce*”⁸⁶;

3) Le ulteriori perfette giustificazioni per l’uso della forza, vennero individuate, da un lato, nella circostanza che Saddam Hussein fosse alla ricerca di uranio impoverito finalizzato alla costruzione di armi chimiche di distruzione di massa e, dall’altro che, nella precedente guerra tra Iran e Iraq avesse già utilizzato munizioni di tipo chimico.

Tali supposizioni trasformate in linee guida e presentate dal Dipartimento della Difesa indussero quest’ultimo a prevedere un piano di attacco relativamente “leggero” sul campo terrestre, con una simultanea e adeguata copertura aerea e qualche contingente da stanziare in loco a tutela della ricostruzione successiva alla liberazione dal regime. Tale piano, però, fu ritenuto non sufficientemente adeguato e le modifiche apposte diedero vita ad una sorta di modello ibrido che, al fine di minimizzare quanto più possibile i rischi legati alla riuscita dell’operazione, prevedeva un impiego decisamente maggiore delle forze terrestri.

La volontà interventista statunitense dalla quale sarebbe derivata la caduta del regime dittatoriale di Saddam Hussein, provocò una spaccatura della comunità internazionale. La decisione americana di ricorrere all’uso della forza in territorio iracheno, senza alcuna autorizzazione esplicita da parte del Consiglio di Sicurezza,⁸⁷ venne, infatti, sostenuta solo da Regno Unito, Spagna e Polonia.

⁸⁶ Colonel Joel D. Rayburn, Colonel Frank K. Sobchak, Lieutenant Colonel Jeanne F. Godfroy, Colonel Matthew D. Morton, Colonel James S. Powell, & Lieutenant Colonel Matthew M. Zais. *The US Army in the Iraq War, Volume 1; Invasion, Insurgency, Civil War* [Ebook] (1st ed.). US Army War College.

⁸⁷ Tale regime era stato per anni un contrappeso all’espansione del fondamentalismo iraniano. Seguì infatti l’acquisizione di capacità nucleari militari per l’Iran.

La conquista del territorio da parte della coalizione di Stati nel 2003 fu piuttosto rapida. Baghdad cadde il 20 marzo dello stesso anno e in pochi giorni tutte le principali operazioni militari erano concluse, nonostante le guerriglie irregolari siano continuate ben oltre l'occupazione, culminando con insurrezioni violente nell'anno successivo. Già nel maggio 2003, con la risoluzione numero 1483, il Consiglio di Sicurezza dichiarò che, seppur nettamente migliorata, la situazione irachena continuava a essere una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale portando alla risoluzione numero 1511 dell'ottobre 2003, con la quale una forza multinazionale operante con un centro di comando unificato, veniva espressamente autorizzata ad adottare tutte le misure necessarie per il mantenimento della stabilità in Iraq. Nel giugno del 2004, in accordo con la risoluzione numero 1546, terminata l'occupazione formale del territorio iracheno da parte della coalizione di Stati, venne istituito un governo *ad interim* che assunse il potere statale e amministrativo, nonostante gli Stati occupanti non lasciarono il territorio, anzi, venne riconfermata l'autorizzazione da parte dell'Organizzazione ad adottare ogni misura necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo.

Le conseguenze negative di tale intervento militare furono molteplici e, nella maggior parte dei casi, non previste. Cronologicamente parlando, la prima fu l'insediamento di varie cellule terroristiche di al-Qa'ida in Iraq, grazie all'assenza di adeguate strutture statali e governative che erano appena state eliminate dagli americani. I nuovi apparati statali, costituiti da milizie sotto il comando statunitense, coadiuvate da altri gruppi militari appartenenti all'opposizione al precedente regime⁸⁸, non riuscirono però ad arginare la perdita di posizione e reddituale di innumerevoli famiglie locali e, di fatto, furono la base per un concreto incremento dei

⁸⁸ Melani, M. (2009). LA GUERRA IN IRAQ in "XXI Secolo." Retrieved 8 February 2022, from https://www.treccani.it/enciclopedia/la-guerra-in-iraq_%28XXI-Secolo%29/.

reclutamenti nella lotta armata. Gli americani si mostrarono da subito incapaci di mantenere l'ordine pubblico, di assicurare una pacifica convivenza civile e di impedire il dilagare di violenze e saccheggi contro proprietà private ad opera soprattutto delle decine di migliaia di detenuti comuni ai quali il Generale Hussein aveva concesso l'amnistia poco prima della guerra e che divennero subito malviventi al servizio della resistenza Ba'tista.

Su un piano interno, le ingenti spese militari sostenute dagli Stati Uniti contribuirono ad aumentare il debito americano inserendosi tra le concause della crisi economica scoppiata nel 2008 che ha avuto ripercussioni globali.

Lo stesso Presidente Bush dovette in seguito ritrattare quanto dichiarato il 1° maggio 2003 riguardo all'esito vittorioso di tale guerra. Non fu una vittoria, quanto piuttosto l'inizio dell'ennesimo conflitto di lunga durata. Una situazione della quale gli americani non sembravano aver compreso le "regole di ingaggio". Infatti, le forze sconfitte sul campo di battaglia convenzionale, si dileguarono per poi riunirsi rapidamente e segretamente grazie ad una vasta struttura di intelligence, approssimativa e artigianale, ma certamente efficace e affidabile.

In estrema sintesi, l'iniziativa americana e gli eventi che ne conseguirono, alla luce delle sottovalutate difficoltà organizzative, aggravate da importanti fattori regionali, fu accompagnata dalle sostanziali ostilità e/o prese di distanza da parte dei Paesi "alleati". Diversamente dalla precedente guerra del Golfo, quando sotto la guida del presidente George Bush senior, gli USA coinvolsero nella spedizione contro l'Iraq una coalizione che comprendeva numerosi Paesi arabi, questa volta quasi tutti si espressero contro l'attacco o, comunque, rimasero fuori dalla coalizione appositamente costituita,

mentre tra i tradizionali e più stretti alleati degli Stati Uniti, alcuni di essi⁸⁹ si limitarono a fornire basi logistiche.

Per una strana coincidenza anche la mancata adesione all'iniziativa americana si basa su tre presupposti:

- 1) Nessuno dei suddetti Stati, nonostante l'oggettiva ostilità nei confronti del regime, voleva contribuire a costituire un pericoloso precedente diretto a rendere legittimo l'intervento armato finalizzato a violare la sovranità di un Paese arabo e a rimuovere il potere costituito, anche alla luce della diffusa convinzione che fosse impossibile instaurare dall'esterno un modello istituzionale del tutto estraneo alla popolazione locale.
- 2) Come previsto e come confermato dagli eventi successivi, grazie alla rimozione di Saddam, la maggioranza sciita della popolazione, in alleanza con i curdi, assunse il potere emarginando completamente l'etnia sunnita, che dall'epoca califfale a quella ottomana, con le brevi interruzioni costituite da alcune fasi di dominio persiano, e poi da quelle britannica e dell'Iraq indipendente fino a Saddam Hussein, avevano fornito il nucleo centrale della classe dirigente e amministrativa del Paese. Il timore di molti fu che una simile situazione avrebbe anche potuto mettere in pericolo la natura araba del Paese.
- 3) Il terzo presupposto, diretta conseguenza dei primi due, era costituito dalla convinzione che l'iniziativa *de qua* avrebbe eliminato un valido ostacolo all'espansione iraniana. Un Iraq arabo e sufficientemente forte aveva da sempre costituito un baluardo accettato e anche sostenuto, purché, come era accaduto con l'invasione del Kuwait, non avesse costituito una minaccia agli equilibri interarabi. I Paesi vicini erano

⁸⁹ Kuwait ed Emirati Arabi Uniti.

perfettamente consapevoli che l'intervento americano avrebbe comportato l'estromissione dei sunniti dai centri di potere e, nel contempo, l'avvento di un Iraq dominato da sciiti e curdi. Tutto ciò avrebbe inevitabilmente fatto nascere una dura opposizione al nuovo corso ed una conseguente, grave crisi politica, economica e sociale.

Paradossalmente, anche l'Iran tentò di opporsi all'intervento americano nella convinzione che questo, indipendentemente dall'innegabile utilità di liberarsi dalla presenza di Saddam, la cui forza era stata comunque già ridimensionata sia dalla guerra Iraq-Iran che dalla guerra del Golfo, avrebbe comportato gravi problemi strategici dal momento che l'Iran si sarebbe trovato sostanzialmente accerchiato dalla presenza americana.

L'opposizione meramente verbale all'intervento fu accompagnata, quindi, da una politica di doppio binario: da un lato, offrì supporto politico al neo-governo a prevalenza sciita-curda in cui erano confluiti partiti e movimenti, con i quali erano stati sviluppati negli anni precedenti, intensi legami in funzione anti-Saddam e, dall'altro, appoggiò concretamente le milizie antiamericane.

Un altro importante protagonista che, in questo contesto, si rese subito conto della pericolosità conseguente all'iniziativa americana per la stabilità di tutta la regione e, soprattutto, per i propri interessi, fu lo Stato turco. Quest'ultimo aveva perfettamente chiaro che un Iraq unito, che avesse mantenuto la centralizzazione del potere, avrebbe impedito alla nazione Curda di acquisire indipendenza ed eccessiva autonomia nella piena consapevolezza, a differenza dell'intelligence statunitense, di quali inevitabili conseguenze sarebbero seguite nell'Iraq e nell'intera regione alla destabilizzazione e alla disgregazione del tessuto sociale e politico iracheno.

La Turchia si rifiutò di affiancarsi all'iniziativa americana, non autorizzando l'uso delle basi sul suo territorio e si adoperò perché potesse essere ripristinata l'indipendenza e l'unità del Paese, non esitando però, allo stesso tempo, ad attaccare militarmente i guerriglieri del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) che avevano trovato asilo nel territorio curdo iracheno.

Nell'esame degli Stati che hanno avuto una presenza ed un ruolo nella vicenda irachena un accenno deve essere dedicato ad Israele che, al di là di alcune teorie cospiratorie che gli hanno attribuito un ruolo rilevante nella vicenda, si è opportunamente tenuto fuori dalla guerra pur essendo visibilmente compiaciuto dell'eliminazione di un nemico come Saddam Hussein dal quale aveva dovuto subire, durante la guerra del Golfo, gli attacchi con missili Scud⁹⁰.

4.3.1 L'occupazione dell'Iraq

Come già detto, il "cambio di regime" non avrebbe potuto costituire un presupposto dello *ius ad bellum*, a meno che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, seguendo la lettera del Capitolo VII della Carta, avesse deciso, che tale regime, costituisse una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.

La dottrina internazionale maggioritaria qualificò l'azione di tale coalizione militare in Iraq come conseguenza della dottrina 'preventiva' adottata dal Presidente Bush; nonostante fossero state presentate ulteriori giustificazioni dagli Stati Uniti per il ricorso all'uso della forza, queste furono interpretate come nient'altro che "abbellimenti retorici"⁹¹; anche il consulente legale del Dipartimento

⁹⁰ Missili a corto raggio, di fabbricazione sovietica, impiegati con l'obiettivo di penetrare in profondità oltre le linee nemiche, in particolare distruggendo edifici ed infrastrutture.

⁹¹ Dinstein, Y. (2017). *War, Aggression and Self-Defence* (6th ed.), (pag. 348). London: Cambridge University Press.

di Stato americano, a tal proposito, si chiese se l'operazione "*Iraqi Freedom*" costituisse un esempio di uso della forza a titolo di legittima difesa preventiva.

Il punto di forza di tale critica era costituito dal fatto che il conflitto nel territorio iracheno fosse iniziato più di dodici anni prima con l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, qualificando così l'occupazione del territorio, non tanto come espressione di una dottrina sviluppatasi a seguito dell'attentato alle Torri Gemelle, quanto come la semplice riaccensione del conflitto che poneva fine all'applicazione del trattato di "cessate il fuoco" in vigore dal 1992⁹².

Il Regno Unito, principale alleato dell'America, prese formalmente posizione riguardo ai presupposti dello *ius ad bellum* rispetto a tale conflitto, supportando la giustificazione americana che vedeva una ripresa piuttosto che uno scoppio delle ostilità.

Tra le altre obbligazioni imposte all'Iraq con la risoluzione di "*cease-fire*", la più onerosa per il Paese era sicuramente lo smantellamento delle armi chimiche e la distruzione degli equipaggiamenti militari, sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Furono stilati vari rapporti nel corso degli anni su diverse violazioni del trattato da parte dell'Iraq ed è innegabile che al momento dell'invasione alcune di queste violazioni fossero ancora in atto, nonostante però, le conclamate armi di distruzione di massa non furono mai rinvenute.

La chiave di volta nel giustificare il titolo giuridico di *ius ad bellum* risiede nel fatto che, essendo l'altro stipulante della risoluzione di "*cease-fire*" non le Nazioni Unite ma una coalizione di Stati, l'autorizzazione dell'Organizzazione non si rendeva necessaria nel

⁹²Security Council of the United Nations. *Resolution 687/2001*[Ebook] (p. UN.org). Retrieved from <https://www.un.org/Depts/unmovic/documents/687.pdf>.

caso di riaccensione del conflitto ma veniva lasciata alla discrezionalità della coalizione.

In realtà, seguendo questa impostazione giuridica, non sarebbe stato necessario neanche il riconoscimento dell'esistenza delle ipotizzate armi di distruzione di massa da parte del Consiglio, che veniva lasciato alla discrezionalità della coalizione, la quale scelse di presentare comunque la questione all'ONU nel 2002. La risposta del Consiglio di Sicurezza si concretizzò nella risoluzione 1441 del 2003 con la quale veniva comunicato un ultimatum perché l'Iraq si conformasse senza riserve o ulteriori violazioni alle disposizioni di disarmo impartite, con l'ovvia conseguenza che, in caso di inadempimento, l'uso della forza sarebbe stato legittimo.

Tra i Paesi che successivamente criticarono le manovre della coalizione in Iraq, la posizione più moderata fu sicuramente quella della Francia, la quale sostenne con forza che la più corretta modalità di risoluzione del conflitto sarebbe stata quella pacifica, con mezzi quindi alternativi alla guerra quali trattative e ispezioni piuttosto che il ricorso all'artiglieria pesante. La Francia inoltre contestò la posizione del Regno Unito e dell'America che sostenevano di avere l'appoggio delle Nazioni Unite, affermando che l'azione militare condotta fosse, oltre che carente di titolo giuridico, anche deplorabile, e che, la coalizione avesse violato i principi di sovranità e di integrità territoriale dell'Iraq, contenuti nella Carta delle Nazioni Unite.

Russia e Cina, invece, presero una posizione più dura, anzitutto condannando la condotta della coalizione guidata da USA e UK in quanto intrapresa in violazione della normativa internazionale. La Cina si concentrò in particolare sul fatto che la decisione di scegliere la guerra come modalità di risoluzione del problema avrebbe avuto gravi ripercussioni sulla sicurezza, la stabilità e lo sviluppo del Paese. Peraltro, la Cina approfittò dell'occasione per ricordare agli

attori di questo gioco di potere internazionale, che il Consiglio di Sicurezza era un organo nato con l'obiettivo primario di garantire il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

La Russia, evidenziò che la suddetta manovra illegittima stava già avendo ripercussioni disastrose negli equilibri internazionali, nel mondo arabo e nelle relazioni diplomatiche in generale, costituendo una minaccia umanitaria, economica ed ecologica. In conclusione, si espresse chiaramente a sostegno della tesi secondo la quale il presupposto che ha portato la coalizione ad invadere nuovamente l'Iraq fosse stata la volontà di destituire il regime legittimo, quantunque autoritario, di uno Stato sovrano, condotta fortemente in contrasto con i dettami della Carta delle Nazioni Unite e i relativi principi e obiettivi.

L'occupazione militare terminò con il comunicato ufficiale americano con cui veniva decretata la fine delle operazioni militari in Iraq, soltanto nel 2010.

5 TERZO CAPITOLO

5.1 Introduzione

Le crisi internazionali che hanno segnato gli anni '90, hanno mostrato uno scenario in mutamento in forza del quale si è avvertita l'esigenza di adottare misure di *crisis-management* permanenti. Esemplificativa di tale transizione è stata la rielaborazione strategica della NATO, con il passaggio dall'obiettivo cardine della difesa dell'integrità territoriale, a quello di proteggere la pace, gestire le crisi regionali e sub-regionali, che minacciano la sicurezza dei Paesi membri, e prevenire ogni conflitto armato, mediante l'osservazione dei rischi a distanza, per poter gestire un potenziale disordine agli albori.

Tali interventi di *crisis-management*, per quanto giuridicamente si siano inizialmente presentati come eccezionali, sono diventati una pratica di routine⁹³, frutto del Nuovo Ordine Internazionale che ha scandito un nuovo paradigma del rapporto tra pace e gestione della crisi. Si è, infatti, verificato un processo di progressiva concentrazione del potere: multipolare durante il periodo prebellico, bipolare durante la guerra fredda e unipolare in epoca più recente.

Questa importante novità strutturale pone le sue fondamenta, sostanzialmente, su tre pilastri:

- i) Anzitutto, la rinnovata struttura gerarchica del Nuovo Ordine Internazionale, con gli Stati Uniti in una posizione di indiscusso dominio, sostenuta dall'appoggio degli alleati

⁹³ Esempi di interventi di *crisis-management*: Panama – 1989; Iraq – 1991; Somalia – 1992/1993; Haiti – 1994; Bosnia – 1993/1995; Liberia e Repubblica Centrafricana – 1996; Iraq – 1996; Sierra Leone – 1997; Sudan e Afghanistan – 1998; Jugoslavia – 1999; Afghanistan – dal 2001; Iraq – dal 2003; Haiti – 2004.

tradizionali (tra cui Nato, Giappone, Israele e paesi arabi “moderati”), dal numero crescente di questi, come le nuove Repubbliche dell'ex Unione Sovietica, e dall'acquiescenza di Paesi come Cina e Brasile.

- ii) Il secondo pilastro è sostanzialmente formato dall'applicazione dei principi di democrazia liberale anche all'economia di mercato, e, soprattutto, dall'impegno di esportare tale struttura. Il risultato, però, venne considerato limitante da alcuni Paesi, per i quali l'applicazione di tale modello si traduceva, di fatto, in un ordine *discriminante* a tal punto da far invertire la costante tendenza dell'ultimo secolo ad abbassare la soglia d'accesso alla società internazionale in modo da permettere un sempre maggiore ampliamento dei soggetti.

Di fatto, con il Nuovo Ordine, si riscontrano nella società internazionale, ancor più frammentata e disomogenea, ulteriori elementi di discriminazione riscontrabili proprio nel potere di controllo insindacabile che si erano riservati gli Stati Uniti su qualsiasi operazione posta in essere nel panorama internazionale, e in un ritorno in auge della dottrina della guerra giusta, con particolare riferimento alle modalità di conduzione della politica estera sia americana che dei Paesi europei.

- iii) Ultimo pilastro del meccanismo di *crisis-management* all'interno del Nuovo Ordine Internazionale è costituito dall'alto grado di istituzionalizzazione. Caratteristica questa, che nel disegno originario, avrebbe dovuto fungere da contrappeso rispetto ai primi due pilastri, ma che in sostanza andava a rafforzarli ulteriormente, facendo sì che, nel caso di strapotere di un attore, questi a sua discrezione avrebbe potuto imporre una fitta rete di istituzioni internazionali.

Il Nuovo Ordine Internazionale, si fonda sulla convinzione che un concerto decisionale tra i Paesi più forti, possa costituire il meccanismo più efficace per prevenire e gestire le crisi che potrebbero mettere a repentaglio la pace e la sicurezza internazionale.

Il risultato sperato, però, è stato molto diverso rispetto al risultato ottenuto, innescando quella che possiamo definire come una “epidemia” di crisi fuori controllo⁹⁴, di fronte alla quale il nuovo sistema gerarchico si è rivelato inefficiente ed incapace di agire, sia politicamente che militarmente. In aggiunta, ulteriore effetto collaterale di questo stravolgimento dei meccanismi di controllo e sicurezza internazionali, è stata la (comprensibile) decrescente disponibilità dei singoli Paesi ad intervenire nelle grandi imprese di gestione di tali crisi, tendenza definita “neo-isolazionista” che caratterizza le azioni della Casa Bianca dagli anni '90 ad oggi.

Un simile indirizzo è riscontrabile anche a livello europeo, nella misura in cui ha inasprito il confronto tra alcuni Stati Membri dell'Unione Europea su diversi temi, tra i quali spiccano le accuse incrociate sul reciproco operato nel contesto dei flussi migratori.

Nondimeno, il fallimento del Nuovo Ordine Internazionale ha suscitato profonde incertezze sulla redistribuzione del potere e del prestigio internazionale, che inevitabilmente, si è tradotto in una perdita di coesione della Comunità Internazionale, causata da una mancanza di allineamento degli interessi dei vari Paesi che, persino quando l'attenzione sembra rivolta alla stessa crisi, la stanno in realtà osservando ciascuno dal proprio punto di vista geopolitico comprendente interessi, strumenti e scala di valori diversi.

⁹⁴ Crisi che in alcuni Paesi, come in Iraq e Libia, sono state causate dal bisogno di espansione dell'influenza geopolitica, portando però solo al collasso degli ordinamenti preesistenti.

Tale frammentazione, ripartita quasi esclusivamente tra agenti regionali, si è inevitabilmente riflessa sul piano giuridico, portando ad una altrettanto profonda crisi dei principi di legittimità internazionale⁹⁵.

Nonostante, infatti, il ricorso alla guerra continui ad essere proibito dalla Carta delle Nazioni Unite, negli ultimi decenni, vedremo in che modo la tendenza legislativa all'introduzione di una serie di eccezioni, come la dottrina della legittima difesa preventiva applicata alla lotta al terrorismo⁹⁶, ha sostanzialmente riportato in auge la legittimità dell'uso della forza, seppur presentato, questa volta, come lotta per la pace.

In un contesto di incertezza del diritto va da sé che l'attore più potente, incurante della inevitabile conseguente spaccatura della Comunità Internazionale, si riservi il privilegio di scegliere la disciplina giuridica che ritenga maggiormente in linea con i propri interessi⁹⁷.

⁹⁵ Intendendo con tale denominazione l'intero apparato normativo che regola la vita dei singoli agenti, a livello sia nazionale che internazionale.

⁹⁶ Vedi Capitolo 3, par. 5.4.

⁹⁷Ronzitti, Natalino., and Elena Sciso. I conflitti in Siria e Libia: possibili equilibri e le sfide al diritto internazionale / a cura di Natalino Ronzitti, Elena Sciso. Torino: Giappichelli, 2018. Print.; Woyach, Robert B., et al. "International Relations Theory and the New World Order." *Mershon International Studies Review*, vol. 40, no. 2, [International Studies Association, Wiley], 1996, pp. 339–52, <https://doi.org/10.2307/222798>; Charvet, J., & Kaczynska-Nay, E. (2008). *The Liberal Project and Human Rights: The Theory and Practice of a New World Order*. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511755972; Tharoor, Ishaan. "Xi's China Is Preparing for a New World order. (Xi Jinping)." *The Washington post*. (2020): n. pag. Print; Routledge, *Multipolarity in the 21st Century*. 2012. Web; Waltz, Kenneth N. "The Emerging Structure of International Politics." *International Security*, vol. 18, no. 2, The MIT Press, 1993, pp. 44–79,

5.2 Le difficoltà degli Stati nel riconoscimento giuridico del conflitto

La discussione dottrinale della disciplina internazionale degli ultimi decenni ha prodotto numerose nozioni di “conflitto armato”, una formulazione giuridica che marca la soglia di applicabilità del diritto internazionale umanitario⁹⁸. Per quanto riguarda la definizione dell’istituto in astratto, non sembrano esserci particolari problematiche, essendo in linea con l’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite. In forza del quale, qualsiasi ricorso alla forza armata nelle relazioni internazionali tra Stati deve comportare l’applicazione della normativa contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite.

Mentre la definizione non risulta essere controversa⁹⁹, la prassi sembrerebbe confermare che gli Stati siano riluttanti ad applicarla a situazioni concrete.

<https://doi.org/10.2307/2539097>; LAZAR, ANNITA, and MICHELLE M. LAZAR. “The Discourse of the New World Order: ‘out-Casting’ the Double Face of Threat.” *Discourse & Society*, vol. 15, no. 2/3, Sage Publications, Ltd., 2004, pp. 223–42, <http://www.jstor.org/stable/42888449>; Chu, Yun-han, and Yongnian Zheng. *The Decline of the Western-Centric World and the Emerging New Global Order*. Taylor & Francis Group, 2020. Print; Rapanyane, Makhura Benjamin. “The New World [dis] Order in the Complexity of Multi-polarity: United States of America’s Hegemonic Decline and the Configuration of New Power Patterns.” *Journal of public affairs*. 21.1 (2021): pag. Web; Woyach, Robert B., et al. “International Relations Theory and the New World Order.” *Mershon International Studies Review*, vol. 40, no. 2, [International Studies Association, Wiley], 1996, pp. 339–52, <https://doi.org/10.2307/222798>; Nourse, Victoria F, and Gregory C Shaffer. “Varieties of New Legal Realism: Can a New World Order Prompt a New Legal Theory?” *Cornell law review*. 95.1 (2009): n. pag. Print.

⁹⁸ Vedi Capitolo 1, paragrafo 3.3.

⁹⁹Cfr. Capitolo 1 par. 3.3, definizione del CICR.

L'Irlanda del Nord¹⁰⁰ o la Federazione Russa in Cecenia¹⁰¹, ad esempio, non hanno mai accettato l'esistenza di un conflitto armato, con la conseguenza giuridica che in entrambi i casi la normativa del diritto internazionale umanitario sfuggì alla supervisione della Corte Europea dei Diritti Umani.

Anche gli Stati che parteciparono alla coalizione denominata "International Security Assistance Force (ISAF)"¹⁰² hanno insistito, nel corso degli anni, a stereotipare la campagna in Afghanistan come "*post-conflict peace building*"¹⁰³, ammettendo solo l'esistenza di ostilità occasionali nei confronti di operazioni di polizia internazionale, ovvero inserite nel disegno globale di lotta al terrorismo, sulla scia della "*war on terror*" statunitense.

Contemporaneamente, il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), invece, dichiarava ufficialmente che, in base alla

¹⁰⁰ECtHR, *Case of Ireland v. United Kingdom*, Application No. 5319/71.

¹⁰¹ECtHR, *Case of Isayeva v. Russia*, Application No. 57950/00; ECtHR, *Case of Finogenov and others v. Russia*, Application Nos 18299/03, 27311/03.

¹⁰² L'11 agosto 2003 la NATO prese il controllo dell'ISAF. L'obiettivo primario della coalizione, in base al mandato delle Nazioni Unite, era di permettere al governo afgano di fornire sicurezza effettiva all'interno del territorio e, soprattutto, di coadiuvare lo sviluppo di nuove forze locali. Il fine ultimo sarebbe stato quello di assicurare che l'Afghanistan non diventasse mai più un porto sicuro per i terroristi. La missione ebbe termine nel 2014, quando si concluse un tentativo di "restituzione" del potere alle forze afgane. L'ISAF è stata una delle più numerose coalizioni della storia, si contano nel momento di massima potenza, circa 130'000 uomini, provenienti da 51 Paesi NATO e di Nazioni alleate; ISAF's mission in Afghanistan (2001-2014) (Archived). (2021). Retrieved 8 February 2022, from https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm.

¹⁰³ Vedi Capitolo 2, Sez. II, par. 4.2 e ss.

convocazione del *Loya Jirga*¹⁰⁴ a Kabul nel giugno del 2002 e, il successivo insediamento del governo tradizionale afgano di transizione, gli attacchi armati condotti dalle forze alleate contro gruppi come i talebani e al-Qa'ida in Afghanistan, avrebbero dovuto essere regolati dalla normativa applicabile in caso di conflitti armati non internazionali.

L'operazione militare *Unified Protector*¹⁰⁵ in Libia, che era stata autorizzata dal Consiglio di Sicurezza in quanto misura necessaria “*to establish a ban on all flights in the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya in order to help protect civilians*”¹⁰⁶, non aveva mai fatto riferimento alla partecipazione degli Stati in un conflitto armato internazionale, nonostante però, permettesse la neutralizzazione della forza aerea del colonnello Gheddafi.

In Siria, come verrà approfondito in seguito, il carattere legale del conflitto, tuttora in corso, rimase indefinito per lungo tempo,

¹⁰⁴ È la Grande Assemblea del popolo afgano, in principio la partecipazione era riservata ai cittadini di etnia Pashtun, successivamente allargata anche alle altre etnie che popolano il territorio.

¹⁰⁵ Ebbe luogo in Libia e nel Mediterraneo centrale. Giuridicamente può essere qualificata come operazione di “*peace-enforcement*”, fu autorizzata dal Consiglio di Sicurezza con le risoluzioni numero 1970 e 1973 del 2011. Vide un gran numero di partecipanti, tra cui Francia, Italia, Turchia, Gran Bretagna, Stati Uniti, etc., anche Paesi non NATO quali Qatar, Emirati Arabi, Svezia, Giordania e Marocco. Molteplici anche le tipologie di forze impiegate principalmente di natura aerea, coadiuvati da sottomarini, fregate, droni e portaerei;

Freedom Anatomy - Freedom Anatomy. (2022). Retrieved 7 February 2022, from <https://www.freedomanatomy.com/>.

¹⁰⁶ Traduzione: “a stabilire un blocco su tutti i voli all'interno dello spazio aereo Libico al fine di proteggere i civili”; Resolution 1973 (2011). (2011). Retrieved 8 February 2022, from <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElement>.

nonostante il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) si fosse attivato immediatamente, a differenza delle Nazioni Unite, assistendo le vittime di guerra e negoziando sia con le autorità siriane che con i gruppi di opposizione, nel tentativo di garantire un'appropriata assistenza ai feriti o di concordare due ore di sospensione del fuoco ogni giorno.

Nel 2008, il CICR ricordò agli Stati, in accordo con l'interpretazione giuridica prevalente nel diritto internazionale, che:

1. il conflitto armato internazionale viene ad esistenza nel momento in cui due o più Stati fanno ricorso alle armi;
2. il conflitto armato non internazionale consiste nel protrarsi di scontri tra gruppi di milizie e forze del governo legittimo, ovvero tra più gruppi emergenti che si contendono il controllo sul territorio¹⁰⁷ dimostrando la sussistenza di un livello minimo di intensità e che le parti coinvolte abbiano un minimo di organizzazione.

Ci si potrebbe chiedere quindi, se la formale accettazione di una siffatta situazione giuridica da parte degli Stati in conflitto, possa essere, costitutiva di obbligazioni legali nei loro confronti.

Sicuramente no. Perché una simile situazione sarebbe in contraddizione con il significato e lo scopo dei principi contenuti nell'articolo 2 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Come accadde in Afghanistan a seguito del ritorno in patria dei conquistatori russi; vedi Capitolo 2, Sezione I, paragrafi 4.2 e ss.

¹⁰⁸ Testo articolo 2 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra: *“Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore già in tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.*

Tuttavia, nell'applicazione pratica, l'accettazione da parte di uno Stato dell'esistenza di un conflitto, diventa estremamente rilevante ai fini della protezione umanitaria. Innesca una serie di sforzi amministrativi e operazionali diretti ad implementare le obbligazioni in tempo di guerra del Diritto Internazionale Umanitario, facilitando inoltre il riconoscimento dei diritti delle vittime, sia in caso di conflitti armati internazionali che di quelli non internazionali.

Per gli Stati coinvolti in un conflitto armato interno, spesso, è difficile ammettere l'esistenza di una situazione di difficoltà per la quale, le forze interne, non sono più in grado di ristabilire e mantenere la sicurezza nazionale. Da una situazione di oggettiva ingovernabilità, potrebbe conseguire la necessità di applicare leggi straordinarie nazionali relative allo stato di emergenza, anche se, di solito, a causa dell'instabilità politica che questa scelta comporta, i governi tendono ad evitarlo quanto più possibile. Alcuni diritti umani potrebbero essere limitati durante lo stato di emergenza tale, da minacciare "*the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed*¹⁰⁹", nonostante sia appunto una prassi scarsamente praticata. Anche l'individuazione di quali deroghe applicare ai diritti dei cittadini

La Convenzione è parimente applicabile in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna. Se una delle Potenze belligeranti non partecipa alla presente Convenzione, le Potenze che vi hanno aderito rimangono nondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse sono inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, sempreché questa ne accetti e ne applichi le disposizioni."; CONVENZIONI FIRMATE A GINEVRA IL 12 AGOSTO 1949 PER LA PROTEZIONE DELLE VITTIME DI GUERRA. (1949), (art. 2).

¹⁰⁹ Traduzione: "la vita della nazione e la cui esistenza è stata ufficialmente proclamata". Cit. International Covenant on Civil and Political Rights. (1966), (art. 4 par.1). Retrieved 8 February 2022, from <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>.

potrebbe essere oggetto di accese discussioni, che a loro volta potrebbero degenerare, aggravando una situazione già compromessa.

La protezione legale assicurata ai combattenti dallo *ius in bello* dovrebbe, tuttavia, essere chiara. Ogni sofferenza superflua e male ingiusto deve essere evitato, deve essere operata una netta distinzione tra combattenti e civili, finché ovviamente, questi ultimi non dovessero prendere parte al conflitto armato. Inoltre, la normativa nazionale delle forze di polizia applicata in tempo di pace rimane in vigore.

Jean Pictet¹¹⁰, diversi anni fa, pose una domanda ancora oggi attuale:

What Government would dare to claim before the world, in a case of civil disturbances which could justly be described as mere acts of banditry, that, Article 3¹¹¹ not being applicable, it was entitled to

¹¹⁰ Docente svizzero, professore di diritto all'Università di Ginevra, autore di vari libri tra cui *"The Geneva Conventions of 12 August 1949, Commentary"*; Geneva, ICRC, 1958; da cui è tratta la citazione.

¹¹¹Art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra: Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo.

*leave the wounded uncared for, to torture and mutilate prisoners
and take hostages?*¹¹²

Attualmente, a tal proposito, sono presenti standard minimi di condotta che meritano e richiedono pieno rispetto qualsiasi sia il contesto bellico di riferimento. Il principio di proporzionalità è presente in ogni branca dello ius in bello, ciononostante gli Stati, in

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

- a. le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
- b. la cattura di ostaggi;
- c. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
- d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti e i malati saranno raccolti o curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti belligeranti. Le Parti belligeranti si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti belligeranti.

¹¹² Traduzione: "Quale governo, in caso di disordini civili che potrebbero semplicemente essere descritti come atti di brigantaggio, sosterebbe davanti al mondo che l'Articolo 3 non essendo applicabile, legittima a lasciare senza assistenza i feriti e a torturare e mutilare gli ostaggi?" Testo originale: Pictet, J. (1952). *The Geneva conventions of 12 August 1949*. Geneva: International Committee of the Red Cross.

contrasto con questo, tendono ad esagerare nell'estensione interpretativa della normativa. Un esempio recente è la disputa sulle restrizioni nell'uso della forza in attacchi diretti, discussa nel testo del Comitato della Croce Rossa Internazionale "*Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities*¹¹³". In tale guida interpretativa viene ribadita l'importanza dei principi di necessità, di proporzionalità e di umanità, rilevanti sia per le operazioni ordinarie in tempo di pace che nelle ostilità internazionali, seppur con le dovute differenziazioni a seconda della situazione in oggetto.

In estrema sintesi lo *ius in bello* deve trovare applicazione, sempre e comunque, a prescindere dalla qualificazione giuridica che può essere data allo scontro.

5.3 Crisi di legittimità per il sistema di sicurezza collettiva?

Il ruolo delle Nazioni Unite e la legittimità del relativo sistema di sicurezza collettiva sono sicuramente stati messi a dura prova in epoca recente. Anzitutto, a causa delle difficoltà di azione da parte da parte del Consiglio di Sicurezza nei casi di genocidio o altri disastri umanitari. Ad esempio, sono state fortemente criticate le azioni, tardive e inadeguate, per porre fine e/o neutralizzare le atrocità in Bosnia Erzegovina e Ruanda¹¹⁴. Gli interventi in tali

¹¹³Melzer, N. (2022). *Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under IHL* [Ebook] (p. ICRC). International Committee of the Red Cross. Retrieved from <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf>.

¹¹⁴Pieterse, Jan Nederveen. "Sociology of Humanitarian Intervention: Bosnia, Rwanda and Somalia Compared." *International Political Science Review / Revue Internationale de Science Politique*, vol. 18, no. 1, [Sage Publications, Inc., Sage Publications, Ltd.], 1997, pp. 71-93; Sarah Elizabeth Staveteig; *Genocide, Nuptiality, and Fertility in Rwanda and Bosnia-Herzegovina*; 2011.

contesti sarebbero stati insufficienti, soprattutto a causa della mancanza di interessamento politico degli Stati Membri o di qualsiasi altra istituzione internazionale, di fatto, complici nell'inattività. Il ruolo centrale delle Nazioni Unite, inoltre, è stato posto in secondo piano dall'unilaterale ricorso di alcuni Stati all'uso della forza, come in conseguenza degli attentati dell'11 settembre e la successiva "war on terror", in Afghanistan, con l'operazione *enduring-freedom*, e in Iraq, con l'operazione *Iraqi-freedom*, entrambe dall'esito fallimentare¹¹⁵, sia in termini politici che militari. Rilevano in proposito, le parole del Vicesegretario Generale in un comunicato stampa delle Nazioni Unite del 2005:

"Many of those who supported the war saw the Security Council's failure to authorize action as symptomatic of the UN's inability to provide a muscular response to today's threats. Many who opposed the war were disillusioned that the UN appeared helpless to prevent what they saw as a premature and dangerous war, fought on uncertain grounds. As a result [...] people on all sides experienced a crisis of confidence in the UN."¹¹⁶

Dalla risposta all'interrogativo chiave dipendeva il futuro del sistema di sicurezza collettiva. Delle due l'una: o le Nazioni Unite sarebbero state all'altezza della sfida posta dalle nuove minacce internazionali, ovvero, si sarebbero erose a fronte della crescente discordanza di vedute tra gli Stati e l'azione unilaterale più volte intrapresa da

¹¹⁵Nonostante in queste fattispecie gli Stati Uniti e il Regno Unito abbiano provato a giustificare le loro azioni sulla base delle risoluzioni numero 678, 687 e 1441 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

¹¹⁶ UN Press Release DSG/SM/250, 4 aprile 2005; citato da Gray, Christine. "A Crisis of Legitimacy for the UN Collective Security System?" *The International and Comparative Law Quarterly*, vol. 56, no. 1, [Cambridge University Press, British Institute of International and Comparative Law], 2007, pp. 157-70, <http://www.jstor.org/stable/4498057>.

questi. Fino a questo momento l'unica certezza era che, per quanto in risposta a situazioni considerate una "imminente" minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, gli Stati erano andati oltre i precetti normativi dell'articolo 51 della Carta, decidendo di ricorrere all'uso della forza prima della pronuncia del Consiglio di Sicurezza.

L'insistenza degli Stati ad intraprendere un'azione militare si basa sull'argomentazione che un attacco con armi di distruzione di massa non viene certamente notificato ai vertici normativi. Pertanto, le singole Nazioni si arrogano il diritto di agire prima che sia troppo tardi. Queste considerazioni, che spesso hanno portato ovvero in coalizioni *ad hoc*, costituiscono una sfida importante e pericolosa verso quei principi sui quali, seppur in maniera imperfetta, la pace e la sicurezza internazionale hanno fatto affidamento negli ultimi decenni¹¹⁷.

A tale proposito, sarebbe auspicabile l'elaborazione, da parte del Consiglio di Sicurezza, di linee guida per l'autorizzazione di alcune misure coercitive rivolte a contrastare tipologie di minaccia ancora ipotetiche come, per esempio, nel caso di gruppi terroristici dotati di armi di distruzione di massa.

Nella medesima cornice, il Segretario Generale nel dicembre 2003, convocò un incontro di esperti¹¹⁸, nel corso del quale al gruppo venne chiesto di esaminare il contesto della pace e della sicurezza internazionale inteso in senso ampio, di identificare il potenziale contributo dell'azione collettiva in risposta alle minacce o altre situazioni di instabilità, e nondimeno, di raccomandare quali dovrebbero essere i cambiamenti necessari al fine di assicurare

¹¹⁷ ("The Secretary-General's High-level Panel Report on Threats, Challenges and Change, A more secure world: our shared responsibility - United Nations and the Rule of Law", 2004).

¹¹⁸ "*High Panel on Threats, Challenges and Change*"

l'efficacia e la riuscita di tali azioni, specialmente da parte delle Nazioni Unite¹¹⁹. Deve essere ricordato che i suddetti cambiamenti si rendevano necessari, poichè, l'Organizzazione, al momento della fondazione nel 1945, non avrebbe potuto in alcun modo prevedere minacce come il terrorismo nucleare.

A seguito dell'incontro, il Segretario Generale rispose al *Report* dell'*High Level Panel* con il proprio *Report*, intitolato "*In larger freedom: towards development, security and human rights for all*"¹²⁰. Il quale fu pubblicato in vista del Summit dei Capi di Stato e di Governo che si sarebbe svolto nel settembre 2005¹²¹. Quest'ultimo, dopo aver ribadito i valori ed i principi cardine dell'operato dell'Organizzazione e dei relativi Membri, e dopo aver preso atto che ci sono nuove regole da scrivere in linea con le mutate esigenze belliche, pose l'obiettivo di implementare un "*more peaceful, prosperous and democratic world*" invitando gli Stati e le altre organizzazioni internazionali, a fornire soluzioni multilaterali alle problematiche nelle quattro seguenti aree: 1) lo sviluppo; 2) la pace e la sicurezza collettiva; 3) i diritti umani e l'applicazione della relativa normativa; e, infine, 4) il rafforzamento delle Nazioni Unite¹²². Il Segretario Generale cercò di sensibilizzare gli Stati affinché considerassero tale *Report* nella sua interezza, come un "pacchetto completo" da applicare.

¹¹⁹("NEWLY APPOINTED HIGH-LEVEL PANEL ON THREATS, CHALLENGES, CHANGE TO MEET 5 - 7 DECEMBER | Meetings Coverage and Press Releases", 2003).

¹²⁰(*In larger freedom: towards development, security and human rights for all*, 2005).

¹²¹ *World Summit Outcome*, 2005; Incontro quest'ultimo, finalizzato alle revisioni dei progressi fatti dalla risoluzione adottata in accordo da tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite che chiuse la precedente riunione nel 2000; (*United Nations Millennium Declaration*, 2000).

¹²²(*2005 World Summit Outcome*, 2005, pag. 3).

Purtroppo, la diversità di vedute, su un argomento ampiamente controverso, rese infruttuoso tale tentativo.

Durante il Summit delle Nazioni Unite del settembre 2005, più di 150 tra Capi di Stato e di Governo si limitarono ad adottare il conseguente *World Summit Outcome document*¹²³. Il quale, fu una delusione per coloro che speravano in maxi-riforme delle Nazioni Unite e nella realizzazione di progressi significativi verso gli obiettivi posti dal *Millenium Development*¹²⁴. Il Segretario Generale rimproverò i partecipanti di aver permesso che gli interessi di ciascuno interferissero con gli obiettivi da raggiungere, in quanto le riforme auspicate non erano state attuate. Gli Stati, infatti, non erano riusciti ad accordarsi sull'espansione del Consiglio di Sicurezza, era stato fatto solo qualche generico riferimento allo sviluppo degli aiuti internazionali, sul tema del riscaldamento globale, e sulla nozione di "Terrorismo" non era stato raggiunto alcun accordo.

Le uniche riforme realizzate riguardarono l'istituzione di una "*Peace-building Commission*" e di un nuovo Consiglio per i Diritti Umani. Tra le altre cose, non è un caso, viste le controversie interpretative ed applicative al riguardo, che nel documento finale non venga fatto alcun riferimento espresso al noto problema e dell'interpretazione dell'articolo 51 della Carta e della legittima difesa.

Proprio in materia di legittima difesa successiva, preventiva e precauzionale, gli ultimi decenni sono stati forieri di importanti dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, peraltro quasi sempre per le iniziative di determinati Stati e, tra questi, in particolare, gli Stati Uniti.

¹²³(2005 *World Summit Outcome*, 2005)

¹²⁴ (*United Nations Millennium Declaration*, 2000).

5.4 Dibattiti dottrinali sul tema della legittima difesa collettiva ed individuale

Nell'ambito dell'interpretazione dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ci sono tre domande che meritano di essere poste:

- 1) Un atto di legittima difesa contro un attacco terroristico, ammissibile ovviamente nel caso in cui quest'ultimo si sia effettivamente verificato, potrebbe essere ugualmente legittimo se posto in essere a titolo puramente precauzionale?
- 2) In caso di risposta affermativa, l'atto di forza potrebbe essere posto in essere incondizionatamente o solo nel rispetto di invalicabili requisiti di necessità e di proporzionalità?
- 3) sempre in caso di risposta affermativa, l'atto di difesa precauzionale potrebbe trovare applicazione anche in caso di ipotesi diverse rispetto a quella di un "tradizionale" attacco terroristico come, per esempio, in caso di accertata o sospettata proliferazione di armi di distruzione di massa?

Quest'ultima domanda è di particolare rilevanza, anche tenendo conto della diffusa e predominante in considerazione della quale quando, l'uso della forza risponda ad un'esigenza puramente precauzionale debba essere subordinato all'applicazione del cosiddetto principio di "imminenza dell'attacco".

Molti operatori sono perfettamente consapevoli che la legittimazione dell'uso precauzionale della forza potrebbe creare seri problemi, soprattutto in assenza di una dettagliata e determinata precisazione di adeguati limiti temporali. La fondatezza di tali preoccupazioni è stata confermata da diverse situazioni di crisi internazionale, come quando il Presidente Obama si riservò di ricorrere all'uso della forza nei confronti della Corea del Nord¹²⁵, quando il Presidente Trump

¹²⁵ La partita geopolitica tra Stati Uniti e Corea del Nord. (2017). Retrieved 8 February 2022, from

rese pubblica, più volte, la minaccia di ricorrere all'uso della forza e, da ultimo, gli “avvertimenti” mossi da Israele nei confronti dell'Iran, confortati anche dalla volontaria esitazione di Trump ad assumere una posizione definita sul punto.

Ulteriore preoccupazione è derivata dalla nuova “Dottrina Bush”, elaborata nel 2002, successivamente all'invasione dell'Afghanistan e consistente in una serie di linee guida che prevedono il sostanziale ampliamento del diritto all'uso della forza a titolo di legittima difesa e che ha la sua *ratio* nella volontà degli Stati Uniti di fermare le organizzazioni terroristiche unitamente agli Stati fantocci che davano loro accoglienza. e che è ben rappresentata dall'estratto:

Just three days removed from these events, Americans do not yet have the distance of history. But our responsibility to history is already clear: to answer these attacks and rid the world of evil. War has been waged against us by stealth and deceit and murder. This nation is peaceful, but fierce when stirred to anger. The conflict was begun on the timing and terms of others. It will end in a way, and at an hour, of our choosing¹²⁶.”

https://www.treccani.it/magazine/atlante/geopolitica/La_partita_geopolitica_USA-Corea_del_Nord.html

¹²⁶ Traduzione: “A tre giorni dall'accaduto, gli americani non godono ancora del benefiscio che la distanza della storia impartisce. Ma la nostra responsabilità verso la storia è già chiara: rispondere a questi attacchi e liberare il mondo dal male. La guerra è stata condotta contro di noi tramite sotterfugi, inganni e omicidio. Questa Nazione è pacifica, ma feroce quando mossa all'ira. Il conflitto è cominciato sui moti e termini altrui. Finirà in un modo, ed un tempo, a nostra scelta”; The National Security Strategy 2002. (2002). Retrieved 8 February 2022, from <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/index.html>.

5.5 AUMF (Autorizzazione all'uso della forza militare)¹²⁷

La volontà statunitense di diventare lo “sceriffo del mondo” ha la base originaria nell’AUMF, una risoluzione congiunta del Congresso degli Stati Uniti, divenuta legge il 18 settembre 2001, con la quale, sull’onda di una comprensibilissima spinta emotiva, al Presidente venne concessa l'autorità di usare tutta la "forza necessaria e opportuna" contro coloro che, a qualunque titolo abbiano partecipato agli attentati dell'11 settembre o che abbiano dato ospitalità a persone o gruppi coinvolti.

Tutti i presidenti degli Stati Uniti che si sono succeduti, hanno utilizzato l’autorità concessa loro dall’AUMF per legittimare le azioni militari condotte, oltre che contro al-Qa’ida e i talebani in Afghanistan, anche nei confronti di numerosi altri gruppi terroristici, in diverse località geografiche.

Nel dicembre 2016, l’Ufficio del Presidente, a quasi 15 anni dalla nota situazione emergenziale in cui era stato promulgato, ha pubblicato una breve nota interpretativa dell’AUMF, per chiarire come tale documento costituirebbe un’autorizzazione del Congresso ad utilizzare la forza contro al-Qa’ida e altri gruppi militanti. Purtroppo, l’elenco completo di coloro nei cui confronti l’esercito americano sta combattendo, o si ritiene autorizzato a combattere ai sensi dell’AUMF del 2001, è un dato classificato e, quindi, un segreto sconosciuto al pubblico americano e non.

¹²⁷ US Congress. (2001). *Public Law 107-40 107th Congress Joint Resolution* [PDF]. Washington, D.C.

Secondo *Business Insider*, l'AUMF è stato utilizzato per consentire il dispiegamento militare in Afghanistan, Filippine, Georgia, Yemen, Gibuti, Kenya, Etiopia, Eritrea, Iraq e Somalia¹²⁸.

In tale contesto, non può non essere evidenziata la posizione assunta dalla rappresentante del Congresso, Barbara Lee, l'unica a votare contro l'autorizzazione nel 2001 e che, da allora, avendola costantemente criticata ha avviato diverse iniziative per cercare di revocarla, ritenendo che non sia altro che una delega in bianco che attribuisce al governo il potere incondizionato di dichiarare una guerra senza alcun preventivo dibattito parlamentare¹²⁹.

La volontà di estendere al massimo l'applicabilità della “*war on terror*” da parte del Governo statunitense, risponde al preciso intento di legittimare le azioni puramente precauzionali, anche in assenza di un attacco imminente e/o anche della sola minaccia di questo. Appare, quindi, comprensibile che sul punto siano nate forti controversie e discussioni giuridiche.

...segue: Dibattiti dottrinali e Giurisprudenziali sul punto. I contrasti dottrinali internazionali hanno dato vita a diverse elaborazioni del significato da attribuire ai termini “anticipatoria”, “preventiva” e “precauzionale”, ma, in realtà, il problema alla base di tutte le discussioni è sempre stato quello di affrontare e risolvere la questione posta dagli USA, che reclamavano il riconoscimento del diritto di poter usare la forza anche senza l'imminenza di un attacco del nemico.

¹²⁸ Congress may repeal the post-9/11 act the US military used to justify the fight against ISIS. Retrieved 8 February 2022.

¹²⁹ Congresswoman Barbara Lee Continues Efforts to Stop Endless Wars | Barbara Lee - Congresswoman for the 13th District of California. Retrieved 8 February 2022; Jeremy Herb and Deirdre Walsh, C. (2022). House panel votes to repeal war authorization for ISIS and al Qaeda.

Una volta cessata ed esauritasi la spinta emozionale nata nell'immediatezza dell'attentato alle *Twin Towers*, non mancarono le voci di avviso contrario, come quella del Procuratore Generale inglese, che nel proprio parere riguardante la legittimità dell'uso della forza in Iraq, definì la dottrina in questione come pericolosa per le implicazioni future, sia politiche che relazionali tra gli Stati e, sulla medesima sintonia, si pose la decisa e generalizzata opposizione della comunità internazionale all'Operazione *Iraqi Freedom* del 2003.

Al di fuori degli Stati Uniti furono in molti che, sulla falsariga delle teorie esposte dalla deputata americana Barbara Lee, esprimendo la loro contrarietà alla legittimazione di tale prassi e ribadendo che l'azione di forza nel caso di legittima difesa anticipatoria sarebbe stata possibile solo nell'imminenza di un attacco, chiarivano di non essere disposti ad andare oltre, anche perché, diversamente, si sarebbe dovuto rimettere una questione così importante alla discrezionalità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Nel 2006, gli Stati Uniti, in coerenza con il loro atteggiamento, resero pubblica una nuova "Strategia di Sicurezza Nazionale" ("*National Security Strategy*¹³⁰") rinnovando l'impegno in favore della dottrina della legittima difesa precauzionale, e precisando che, nel frattempo, il pericolo maggiore per la sicurezza nazionale proveniva dagli estremisti islamici, come ad esempio, Iran e Siria¹³¹, che venivano considerati i nuovi "sponsor del terrore".

La strategia del 2006, come le precedenti, era lacunosa sulla definizione della fattispecie in generale e, in particolare, non chiariva

¹³⁰ Reperibile sul sito ufficiale della Casa Bianca.

¹³¹ Gray, Christine. "A Crisis of Legitimacy for the UN Collective Security System?" *The International and Comparative Law Quarterly*, vol. 56, no. 1, [Cambridge University Press, British Institute of International and Comparative Law], 2007, pp. 157-70.

da quale momento si potesse parlare di “precauzione necessaria e proporzionale” e in quale misura.

L'unico incremento rispetto agli elaborati presentati nel 2002, fu l'enunciato “*The reasons for our actions will be clear, the force measured, ad the cause just*”, che chiuse il dibattito sul requisito dell'imminenza, senza che la questione giuridica di base fosse stata effettivamente chiarita. Basti solo pensare che nella trattazione non era stato inserito neanche un richiamo alla normativa internazionale, e in particolare al ruolo delle Nazioni Unite, teoricamente deputate al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Nel corso dei quindici anni successivi alla promulgazione della “*Authorization for Use of Military Force (AUMF)*” da parte del Congresso americano, i talebani erano stati rimossi dal potere ma non eliminati; Osama Bin Laden¹³² era stato ucciso, i rimanenti leader di al-Qa'ida, coinvolti nell'attacco dell'11 settembre, erano stati catturati, ma l'organizzazione continuava a costituire una minaccia grazie al sorgere di una moltitudine di cellule in vari Paesi, in particolare in Iraq, Yemen, Siria e Somalia; lo Stato Islamico era risorto dalle ceneri di al'Qa-ida in Iraq, per diventare ciò che l'allora Direttore dell'Intelligence Nazionale americana definì la principale minaccia terroristica rivolta agli Stati Uniti. In realtà, nei relativi califfati, in Siria ed Iraq, il pensiero di Osama Bin Laden stava catalizzando sempre più adepti, ampliando, di fatto, la capacità di

¹³² Il 2 maggio del 2011, circa dieci anni dopo l'attentato al World Trade Center, un plotone di Navy SEALs riuscì ad uccidere Osama Bin Laden, questo si trovava ad Abbottabad, in Pakistan. L'intera operazione, della breve durata di meno di un'ora, fu il culmine di anni di calcoli, ricerche ed addestramento; How SEAL Team Six Took Out Osama bin Laden. Retrieved 8 February 2022, from <https://www.history.com/news/osama-bin-laden-death-seal-team-six>.

coordinare attentati in varie zone del globo e sancendo il sostanziale fallimento delle iniziative antiterrorismo attuate dagli americani.

Nonostante i sostanziali mutamenti politici e geografici degli obiettivi del conflitto nato nel settembre 2001, nonostante i cambi di strategia e di tattica utilizzate e, nondimeno, stante la variata identità del nemico, l'AUMF rimane la principale base legale utilizzata dagli USA per consentire al Presidente di autorizzare l'uso della forza contro membri di qualunque organizzazione terroristica. Alla luce dei molti dubbi dimostrati dall'attuale presidenza Biden di fronte, in particolare, all'operatività di al-Qa'ida, dei suoi associati, e l'operato del governo talebano, è difficile prevedere come si andranno a riequilibrare le sfere di influenza ora che gli americani non ne hanno praticamente più, soprattutto in Medioriente.

La trasformazione dell'AUMF, da autorizzazione all'uso della forza contro gli artefici degli avvenimenti dell'11 settembre in Afghanistan, a giustificazione per condurre qualunque nuova guerra nei confronti di qualsiasi organizzazione terroristica, è sicuramente il cambiamento più significativo della recente disciplina giuridica americana.

Tali mutamenti sono avvenuti in larga parte durante gli anni della presidenza Obama, nel corso della quale venne estesa a dismisura l'applicabilità del documento e ne fu ampiamente prolungata la durata di validità. Secondo le interpretazioni lasciate in eredità dall'amministrazione Obama, la disciplina del diritto internazionale, in particolare dello *ius ad bellum* e dello *ius in bello*, sarebbero direttive fondamentali all'interno delle quali muovere l'azione militare, anche se la relativa applicazione può essere incerta, in particolare rispetto alla disciplina applicabile nel caso di "*non-state actors*". Proprio per rimediare a tali incertezze il Presidente ha ritenuto di ricorrere alla propria discrezionalità e flessibilità, ampliando, piuttosto che restringendo, l'applicabilità dell'AUMF.

L'amministrazione Obama ha sempre mantenuto un certo impegno nell'applicazione dei principi dello *ius in bello*, inclusi quelli di distinzione e proporzionalità. Come già analizzato, il primo richiede che gli attacchi vengano condotti esclusivamente nelle zone di guerra designate o verso obiettivi militari, essendo proibiti quelli rivolti a strutture civili, mentre il principio di proporzionalità proibisce attacchi che potrebbero causare perdite, danni e/o devastazione tra la popolazione civile che sarebbero eccessivi in relazione al beneficio tattico militare che se ne trarrebbe.

Principi all'apparenza lineari, che suscitano però incertezze quando applicati ad un conflitto armato internazionale contro entità non statali, nell'ambito del quale le azioni americane sono spesso state messe in discussione o rifiutate da vari soggetti, tra cui il Comitato Internazionale della Croce Rossa¹³³.

Anche la precedente amministrazione Bush aveva ritenuto di giustificare il proprio operato utilizzando i presupposti legali del medesimo documento, incrementando considerevolmente le operazioni militari, grazie anche al consenso dell'opinione pubblica destinataria di un'efficace campagna mediatica prima ancora che militare. Numerose furono le azioni localizzate in Siria, Somalia e Yemen, circondate dalla stessa nube di incertezza che hanno accompagnato le azioni militari americane degli ultimi decenni. Territori in cui, gli Stati Uniti invocarono l'esimente della legittima difesa, essendo stata questa una risposta militare rientrante nel disegno tattico della "*war on terror*", in particolare nei confronti di

¹³³ Curtis A. Bradley, and Jack L. Goldsmith. "Obama's AUMF Legacy." *The American Journal of International Law*, vol. 110, no. 4, American Society of International Law, 2016, pp. 628–45.

al-Qa'ida e i suoi affiliati, situati nella Penisola Araba nello Yemen e il gruppo terroristico Khorosan¹³⁴ ad Al Shabaab in Siria.

5.6 Applicazione dell'AUMF nei vari scenari

L'impeto caratterizzante le iniziative americane recenti ha rinnovato l'attenzione sulla già affrontata domanda in ordine alla legittimità delle operazioni condotte.

Rilevante ai fini della trattazione ad oggetto, è il dubbio se gli USA fossero andati oltre quanto previsto dal piano di "*targeted-killings*" (*uccisioni mirate*), rivolto contro supposti terroristi che potessero costituire un'imminente minaccia per la Nazione e se potesse essere considerato legittimo l'intervento, consistito addirittura nell'invio di truppe terrestri sul campo a supporto delle forze armate locali, contro chiunque costituisse una minaccia per i governi dello Yemen e della Somalia.

La stereotipizzazione del nemico come "terrorista" può certamente produrre incerte conseguenze nell'applicazione della normativa internazionale.

Basti solo pensare che dopo l'11 settembre, il Segretario Generale delle Nazioni Unite espresse preoccupazione precisando che l'utilizzo massiccio ed indiscriminato della "*T-word*¹³⁵" se volta a demonizzare gli oppositori politici, può arrivare a delegittimare anche loro richieste assolutamente legittime. In proposito la trascrizione dell'incontro numero 4688 del Consiglio di Sicurezza del 20 gennaio 2003 recita:

¹³⁴Un ramo di al-Qa'ida che in questa occasione fu definito come minaccia imminente, nonostante ci fossero diverse fonti ufficiali che sostenevano che un loro attacco non si sarebbe verificato se non in un lontano futuro.

¹³⁵ Formulazione anglosassone utilizzata per riportare parole "controverse", in questo caso sta a indicare il termine "terrorismo".

“States fighting various form of unrest or insurgency are finding it tempting to abandon the sometimes slow process of political negotiation for the deceptively easy option of military action¹³⁶”.

In tale contesto appare utile esaminare alcuni dei conflitti in cui ha trovato applicazione l’AUMF:

5.6.1 Iraq e Siria

Nell’ambito della vicenda siriana, si verificò una sostanziale divisione per quanto riguardava la classificazione giuridica della stessa. Infatti, le proteste contro il governo Assad, nell’ambito della “Primavera Araba” del 2011, furono oggetto di una violenta repressione a causa della quale molti dei manifestanti passarono all’opposizione armata. Le autorità governative li accusarono di essere diventati terroristi e di voler attuare azioni violente, arrivando addirittura ad invitare Russia e Iran a fornire assistenza.

Il Consiglio di Sicurezza evitò, per diversi anni, di prendere in considerazione la questione posta dalla Siria sulla potenziale natura terroristica dei disordini verificatisi nel proprio territorio e le prime risoluzioni sulla vicenda arrivarono soltanto nel 2014¹³⁷.

Altri Stati, tra cui la Turchia, classificarono il conflitto come una rivolta per l’affermazione della democrazia, mentre USA, Arabia Saudita ed altri a sostegno dell’opposizione, proposero che i combattenti fossero suddivisi in “opponenti moderati” e “terroristi” anche se le difficoltà per individuare quali gruppi meritassero tale appellativo, comportò insormontabili discussioni e polemiche, anche perché una volta che fosse stato dichiarato il “cessate il fuoco”,

¹³⁶ (*High-level meeting of the Security Council: combating terrorism*, 2003).

¹³⁷ Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite numero 2139 e 2170 del 2014.

sarebbero state certamente attuate legittime azioni contro i riconosciuti terroristi.

Solo nel 2016 si arrivò alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza, numero 2336¹³⁸, nella quale furono elogiati gli sforzi di Russia e Turchia per porre fine alla violenza in Siria e che consentirono l'emissione dell'ordine di "cessate il fuoco" nel dicembre dello stesso anno.

L'ascesa dell'ISIS in Iraq e Siria e gli attacchi portati a termine dai suoi discepoli in Occidente (Parigi, Berlino, Bruxelles, Londra, e non solo), la continuata attività di al-Qa'ida e dei suoi affiliati, mostrano come la "*global war on terror*" dichiarata dal presidente Bush e proseguita dai suoi successori, non è stata vinta e, tra l'altro, l'esperienza degli ultimi 15 anni ha dimostrato che, probabilmente, non sarà vinta grazie all'intervento militare.

A partire dal 2014, furono diversi gli Stati che, ciascuno con la propria argomentazione e spesso con una posizione politica incerta, ritennero che l'applicazione dell'istituto della legittima difesa nei conflitti che ebbero luogo in Iraq e in Siria, potesse giustificare il massiccio uso della forza.

In quegli anni, peraltro, il governo iracheno di fronte alla drammatica ascesa dell'ISIS, si vide costretto a chiedere aiuti internazionali¹³⁹ e gli americani non si fecero attendere. Questi ultimi, in virtù dell'autorizzazione dello Stato stesso, si limitarono dapprima a colpire obiettivi all'interno del territorio, salvo poi indirizzare gradualmente il proprio intervento verso la deposizione

¹³⁸Security Council of the UN. (2016). *Resolution on establishment of a ceasefire in the Syrian Arab Republic* [PDF]. Retrieved from <https://digitallibrary.un.org/record/854288>.

¹³⁹ Richiesta di soccorso presentata il 20 settembre 2014 dal rappresentante permanente dell'Iraq presso l'ONU al Presidente del Consiglio di Sicurezza.

del governo legittimo; il quale rassegnò le dimissioni a favore del nuovo governo di al-Abadi, che prese immediatamente le distanze dalle politiche del predecessore.

Nel 2014, infatti, il governo americano annunciò che oltre all'Iraq, le azioni militari volte a distruggere l'ISIS avrebbero avuto luogo anche in Siria, dove l'organizzazione terroristica stava sfruttando i disordini causati dalla guerra civile per espandere la propria influenza. In principio, gli Stati Uniti dichiararono di dover ricorrere all'uso della forza per la protezione delle proprie truppe e si ritrovarono poco dopo a prestare aiuto umanitario ad alcuni gruppi religiosi minoritari minacciati dall'ISIS.

Per quanto risulti lineare la lettera della Carta delle Nazioni Unite, la sua corretta applicazione, come si è dimostrato, è molto complessa e difficoltosa.

Troppo diversi erano appunto gli interessi degli Stati coinvolti. Alcuni di questi, quali Canada, Regno Unito, Francia, USA e Turchia, nei rapporti inviati al Consiglio di Sicurezza, non fecero affidamento su tale istituto per giustificare le manovre in Iraq e allo stesso modo reclamarono un separato diritto di legittima difesa individuale nei confronti dell'ISIS in Siria. I primi Stati a rispondere alla richiesta di aiuto dell'Iraq che poi avevano condotto bombardamenti aerei in Siria erano stati gli Stati Uniti e quattro Stati del Golfo¹⁴⁰, questi ultimi non scrissero alcun rapporto al Consiglio, mentre gli americani sottolinearono nel proprio, la minaccia costituita dall'ISIS e dal teatro operativo in Siria, essendo

¹⁴⁰ Per Stati del Golfo si fa riferimento al "Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo", un'organizzazione internazionale situata nella capitale dell'Arabia Saudita, Riyad. Fondata nel 1981 tra sei Stati arabi che si affacciano sul Golfo Persico al fine di rafforzare la cooperazione economica e politica tra questi. In particolare, Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, 'Omān e Qaṭar.

un pericolo non soltanto per l'Iraq ma per molti altri Paesi, inclusi gli stessi USA. Questi ultimi riportarono inoltre, che le azioni militari erano anche contro elementi di al'Qa-ida, contro i quali gli americani erano già in guerra ormai dal 2001, ovunque si trovassero.

L'estensione dell'azione oltre il territorio iracheno non fu priva di controversie e significativa fu la circostanza che gli Stati che supportarono l'azione militare non si unirono immediatamente.

Il Consiglio di Sicurezza espresse la propria posizione al riguardo in una serie di risoluzioni¹⁴¹, invitando gli Stati a non intervenire se non per richiesta dello stesso governo siriano, in quanto lo Stato che aveva richiesto assistenza, seppur contro il medesimo nemico era un altro, l'Iraq. Specificando che qualsiasi tentativo di invocare l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite per giustificare l'uso della forza, senza un accordo con il governo siriano, sarebbe stata un'interpretazione dell'articolo manipolatoria, distorsiva e non corretta.

Nel settembre 2015, anche Canada, Australia e Francia iniziarono le operazioni militari in Siria anche se con presupposti diversi:

- il Canada comunicò al Consiglio che il proprio intervento sarebbe stato in legittima difesa collettiva in favore dell'Iraq e in legittima difesa individuale dal momento che l'ISIS era una minaccia per il Paese;
- l'Australia si limitò ad invocare la legittima difesa collettiva “*as a part of international efforts led by the USA*”¹⁴²;
- la Francia preferì non specificare il titolo giuridico, con un breve richiamo all'articolo 51 della Carta, asserendo di aver

¹⁴¹ Documenti delle Nazioni Unite, reperibili sul sito ufficiale: S/2015/719, S/2015/727, S/2015/789; UN S/PV 7274, 7316 del 2014; UN doc S/2015/1048.

¹⁴² Documento delle Nazioni Unite, reperibile sul sito ufficiale: S/2015/693.

agito genericamente in risposta ad attacchi condotti dall'ISIS nel territorio della Repubblica Araba Siriana¹⁴³. Dopo gli attacchi terroristici di Parigi nel novembre del 2015, la Francia aveva già dichiarato espressamente di aver agito per legittima difesa in Iraq, ma ora sarebbe intervenuta sulla lettera della legittima difesa individuale, chiedendo contestualmente all'Unione Europea di agire in legittima difesa collettiva della Francia.

La questione giuridica dell'applicabilità della disciplina nei confronti di entità non statali e per azioni condotte in territori i cui governi non hanno avuto nulla a che vedere, si ripropone in maniera prepotente in questa sede. Infatti, nonostante gli attentati francesi del 2015 fossero stati consumati da cittadini di nazionalità belga e francese, la Francia, ne attribuì decisione, pianificazione e preparazione al territorio siriano¹⁴⁴.

A questo punto, appare del tutto evidente che un ampio diritto di legittima difesa individuale può comportare un ampio diritto di legittima difesa anche collettiva e rispetto a quest'ultima, appare opportuno concentrarsi su una particolare questione, quale dovrebbe essere il soggetto incaricato a decidere il merito dell'azione da attuare?

Su un piano teorico la risposta è semplice, in questo caso dovrebbe essere l'Iraq, lo Stato che ha richiesto assistenza, a delimitare gli obiettivi dell'operazione. Risposta che tra l'altro, sembrerebbe seguire le direttive impartite dalla Corte di Giustizia Internazionale nella nota sentenza Nicaragua-Stati Uniti, per la quale è lo Stato

¹⁴³ Documento delle Nazioni Unite, reperibile sul sito ufficiale: S/2015/745.

¹⁴⁴ Discorso del Presidente della Repubblica francese davanti ad una sessione congiunta del parlamento, il 16 novembre 2015 a Versailles; UN doc S/PV 7565 del 2015.

vittima che, se lo ritiene necessario, deve formalmente chiedere assistenza, stabilendo contestualmente i limiti dell'azione che deve essere intrapresa dallo Stato terzo.

Sicuramente non è una decisione che potrebbe spettare alla Nazione interveniente. A tal proposito, in una lettera indirizzata al Consiglio, l'Iraq espresse preoccupazione riguardo alle continue pressioni sull'esercizio della propria sovranità statale da parte delle Potenze accorse in aiuto¹⁴⁵.

Nel passaggio dalla teoria al piano pratico, l'implementazione del principio di legittima difesa collettiva e/o individuale non è così semplice soprattutto nel caso in cui uno Stato, notevolmente più potente, venga in aiuto di uno più debole.

Nel contesto iracheno, peraltro, non tutti gli Stati reclamarono la legittima difesa collettiva, anzi, la maggior parte preferì rimanere ancorata all'istituto della legittima difesa individuale. Infatti, questo diritto individuale, interpretato in maniera estremamente estensiva dagli americani, gli ha sostanzialmente concesso la libertà di scegliere quali fossero gli obiettivi "necessari" ai fini della salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale.

¹⁴⁵ Nello specifico le parole utilizzate furono: *"Although Iraq is in great need of the assistance of its friends in combatting this evil terrorism, it nonetheless attaches great importance to preserving its sovereignty and its ability to take decisions independently, both of which must be honoured in all circumstances"*. La richiesta irachena consisteva *"to lead international efforts to strike ISIL sites and military strongholds with our express consent"*. Situazione che, come analizzato nella Sez. II, par. 2.3 e ss, non si verificò in concreto, vista l'iniziativa presa dalle potenze occidentali in un secondo momento; Letter dated 20 September 2014 from the Permanent Representative of Iraq to the United Nations addressed to the President of the Security Council, S/2014/691, consultabile sul sito ufficiale delle Nazioni Unite.

Altra problematica relativa al medesimo documento, riguardava il procedimento decisionale del Consiglio di Sicurezza, nello specifico la propria capacità ed efficacia nello svolgere le relative funzioni. In base a quanto contenuto nell'*High Level Panel*, l'organo delle Nazioni Unite sarebbe già in possesso dei requisiti necessari ad affrontare qualsiasi minaccia, conferitigli dalla disciplina contenuta nel Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio di Sicurezza ha l'autorità per poter agire preventivamente ma avendo fatto questa scelta così di rado, il *Panel* suggerisce maggiore propositività per il futuro, essendo tra l'altro, l'inerzia del Consiglio, una delle ragioni per cui gli Stati ne hanno scavalcato l'autorità¹⁴⁶.

Vengono identificati una serie di precetti, intesi come veri e propri criteri di legittimazione, sui quali il Consiglio di Sicurezza dovrebbe far affidamento nel caso di decisione riguardo l'uso della forza armata. In particolare, questa dovrebbe essere utilizzata solo 1) nel caso di seria minaccia; 2) per un obiettivo adeguato; 3) come ultima risorsa; 4) utilizzando mezzi che rispettino il requisito della proporzionalità e 5) quando l'uso della forza può portare maggiori benefici del non agire¹⁴⁷.

Direttive che il Segretario Generale accettò nel proprio *Report*¹⁴⁸, aggiungendo che il compito non consisteva tanto nel trovare fonti alternative di autorità per il Consiglio di Sicurezza, quanto di implementare il meccanismo esistente migliorandone i risultati. Per qualsiasi decisione riguardante l'impiego della forza, il Consiglio

¹⁴⁶ ("The Secretary-General's High-level Panel Report on Threats, Challenges and Change, A more secure world: our shared responsibility - United Nations and the Rule of Law", 2004, par. 193-198).

¹⁴⁷ ("The Secretary-General's High-level Panel Report on Threats, Challenges and Change, A more secure world: our shared responsibility - United Nations and the Rule of Law", 2004, par. 204-209).

¹⁴⁸ (*In larger freedom: towards development, security and human rights for all*, 2005, par. 126).

dovrebbe presentare una visione unitaria sulla serietà della minaccia, la legittimità dello scopo della missione presentata, se ci sono altri mezzi alternativi di risoluzione delle controversie che potrebbero aver successo, se l'opzione militare è proporzionale al pericolo e se c'è una ragionevole possibilità di successo. Ancora, ha raccomandato al Consiglio di Sicurezza¹⁴⁹ di adottare una risoluzione per cristallizzare nel corpo normativo dello *ius in bello* tali principi, esprimendo la propria disponibilità nel coadiuvare l'operato dell'Organo.

Rispetto a questi cinque criteri ora enunciati, non mancarono diversità di vedute da parte di vari Stati. La Cina si soffermò genericamente sulla moltitudine di differenze esistenti tra i vari Stati al riguardo, forse insormontabili. In accordo con il documento, il Canada sollecitò i membri del Consiglio di Sicurezza ad adottare ufficialmente tali linee guida, che sarebbero andate così a rafforzare l'autorità, l'efficacia e la trasparenza della normativa. L'Unione Europea accettò di buon grado il contenuto del *Panel*, mantenendo però un basso profilo senza esporsi particolarmente. Anche altri Stati supportarono il contenuto del documento, tra cui Cile, Russia e Polonia. Non mancarono posizioni scettiche in proposito all'adozione dei cinque criteri, il principale argomento in opposizione era che non fossero poi così necessari. Sostenendo come le conseguenze di tale inserimento sarebbero state imprevedibili, dal momento che, il Consiglio di Sicurezza, non era mai stato accusato di aver autorizzato un uso della forza che fosse non necessario o sproporzionato, tutt'al più di non avervi fatto ricorso quando invece avrebbe dovuto. L'Uruguay fu tra i Paesi contrari all'adozione di queste nuove disposizioni, insieme al Pakistan ma per motivazioni differenti; il primo, riteneva che fossero criteri che nella prassi il Consiglio aveva di fatto già utilizzato, la cui esplicita formulazione

¹⁴⁹ Ma non anche all'Assemblea Generale, a differenza del suggerimento contenuto nell'High Level Panel Report.

sarebbe stata solo oggetto di distorsioni applicative che si sarebbero tradotte in inerzia. Il Pakistan, dal suo canto, riteneva che un rafforzamento dell'autorità del Consiglio di Sicurezza sarebbe andato ad aumentare le disparità e le ineguaglianze già presenti nel funzionamento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Simile la posizione dell'Iran, che ritenne tale documento un mero tentativo di non riconoscere la vera causa della crisi internazionale in atto: un eccessivo militarismo e la propensione a ricorrere a mezzi quali coercizione e violenza da parte di Stati e attori non Statali.

Al termine del dibattito, nel *Summit Outcome Document*, non vennero inclusi i discussi cinque criteri; decisione di cui alcuni si pentirono, nonostante fosse comunque difficile immaginare che la loro adozione avrebbe avuto particolare impatto sul procedimento decisionale del Consiglio di Sicurezza. Ad ogni modo, dopo la ferma e sostenuta critica alle azioni unilateralmente attuate dagli Stati, l'espressa proibizione di uso della forza per decisione unica di una Nazione, fu eliminato dal documento durante il procedimento di stesura.

5.7 *Responsibility to Protect*

Rimanendo sui medesimi atti, vediamo come il Documento Finale del *Summit* seguì le raccomandazioni del *Panel* e del *Report* del Segretario Generale¹⁵⁰ riguardo la “*responsibility to protect*”, lasciando però nuovamente, le problematiche fondamentali irrisolte.

Nel *Panel*, la c.d. *Responsibility to Protect (R2P)*, venne approvata come ‘norma emergente’, per il caso di genocidio e altre tipologie di uccisioni di massa, di “pulizia etnica” ovvero altre gravi violazioni del

¹⁵⁰ Proprio il Segretario Generale considerò questo il maggior successo del Summit; In proposito: UN Documents SG/SM/10089 del 13 settembre 2005 e SG/SM/10170 del 17 ottobre 2005.

Diritto Internazionale Umanitario, riconosciuta in quanto responsabilità collettiva, non individuale dei singoli Stati.

Qualora la singola Nazione dovesse fallire nella protezione della stessa popolazione civile, la Comunità Internazionale ha la responsabilità di agire, se necessario, ricorrendo all'uso della forza, seppur come ultima spiaggia¹⁵¹. Il Segretario Generale non ha potuto fare a meno di riconoscere come gli Stati, negli ultimi anni, siano stati in forte disaccordo sulle situazioni legittimanti il ricorso al diritto di uso della forza, o nell'impiego di questa per il salvataggio dal rischio di genocidio o crimini comparabili, specificando però, che la R2P dovrebbe subentrare solo quando le autorità nazionali siano “*unwilling or unable*” nel proteggere la popolazione civile¹⁵².

Nel *Summit Outcome Document*, viene espressamente affermato che l'Organizzazione e i relativi Membri, sono e devono essere pronti, in tempi e modalità decisive, ad agire collettivamente nei limiti delle disposizioni del Consiglio di Sicurezza, in accordo alla disciplina del Capitolo VII, ovviamente applicata caso per caso in cooperazione con le principali organizzazioni regionali.

Tutto questo, ricorda il documento, solo qualora i mezzi pacifici di risoluzione delle controversie dovessero risultare inadeguati e il governo nazionale manifestasse l'incapacità di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e la sicurezza della popolazione dai già elencati crimini contro l'umanità¹⁵³.

¹⁵¹ La R2P quindi, diventa un possibile movente per ottenere l'autorizzazione all'uso della forza da parte del Consiglio di Sicurezza (High Level Panel Report, par. 199-203).

¹⁵² (In larger freedom: towards development, security and human rights for all, Report of the Secretary-General, par. 122 e 135).

¹⁵³ (In larger freedom: towards development, security and human rights for all, Report of the Secretary-General, 2005, par. 139).

Nonostante concettualmente la *R2P* abbia raccolto il favore degli Stati, l'intervento di natura umanitaria rimane in ogni caso una dottrina controversa. Quanto finora analizzato, non risponde all'importante interrogativo giuridico della possibilità per gli Stati, individualmente o collettivamente, di imporre l'intervento umanitario in assenza dell'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, e in assenza ovviamente, della richiesta dello Stato in cui si interviene.

Questa nuova dottrina si prestava molto bene come pretesto per un'azione militare, soprattutto da parte delle Superpotenze. A tal proposito, diversi Stati dell'Est¹⁵⁴, vedevano l'intervento umanitario legittimo solo se utilizzato come ultima risorsa dal Consiglio di Sicurezza, nel caso in cui, ricordiamo, il governo nazionale non possa o non voglia agire.

Altri Stati, genericamente ostili agli Stati Uniti, si opposero all'approvazione di questa dottrina. Tra cui, Cuba che sottolineò come la proposta della *R2P* fosse stata rifiutata fermamente da un gran numero di Stati Membri e definì addirittura "suicida" l'approvazione del c.d. "*Right to Intervention*". Il quale, secondo il parere cubano, è stato invocato di recente in circostanze dettate dall'unipolarismo dell'ordine globale, con modalità dittatoriali economiche e militari da parte di una Superpotenza che cerca di imporre il proprio modello di società. È interessante la posizione presa dal Malawi, in rappresentanza dell'Unione Africana, per il quale la protezione dei cittadini non dovrebbe essere utilizzata come pretesto per minare la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale di uno Stato¹⁵⁵.

¹⁵⁴ In particolare, Ucraina e Polonia.

¹⁵⁵ Al riguardo, l'atto costitutivo dell'Unione Africana (organizzazione regionale panafricana sorta nel 2000), all'articolo 4 prevede che questa si adoperi per

Sicuramente, per cristallizzare un principio internazionale di tale portata, è necessaria l'approvazione della maggioranza dei membri, ma non fu questo il caso. Nonostante fosse stato pacificamente riconosciuto tra le cause di possibile intervento della comunità internazionale, in caso di gravissime violazioni dei diritti umani o crimini come il genocidio, è comunque necessaria la pronuncia del Consiglio di Sicurezza per definire la situazione, in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, perchè tale intervento sia legittimo.

5.8 Libia ma non solo

La Libia, insieme alla Siria e allo Yemen, sono stati il palcoscenico in cui sono nati e si sono sviluppati conflitti interni in diretta conseguenza di un "golpe" volto a destituire, o *melius* eliminare, i leader dei governi precedenti.

Tali eventi, ci conducono a due fondamentali questioni giuridiche, oggetto di forti critiche da parte della maggior parte degli Stati:

- 1) L'esigenza di consentire una adeguata protezione a incolpevoli cittadini di uno Stato straniero che siano "vittime" dei loro stessi leader, può consentire di giungere ad affermare l'esistenza di un vero e proprio "diritto di intervento umanitario"?
- 2) Può essere accettata la più recente dottrina della *responsibility to protect* (R2P), cioè la responsabilità della comunità internazionale ed il conseguente obbligo di proteggere la

gli interventi di natura umanitaria. Non è ben chiaro se la disciplina dell'UA sia compatibile con quella della Carta delle Nazioni Unite. [Gray, Christine. "A Crisis of Legitimacy for the UN Collective Security System?" *The International and Comparative Law Quarterly* 56, no. 1 (2007): page 168.].

popolazione da crimini di guerra, genocidi e crimini contro l'umanità commessi dagli stessi governi?

Per rispondere alle domande appare opportuno partire dall'esame del movimento di ribellione noto come "la Primavera Araba" (2011), che ha avuto ripercussioni non limitate al Nord Africa ma che hanno avuto eco ben oltre l'area geografica direttamente coinvolta. Un Paese privo di un valido governo certamente non sarà in grado di controllare il traffico di migranti, di droga e di armi e, inevitabilmente, consentirà a terroristi, criminali e spregiudicati opportunisti di operare indisturbati.

Tale fenomeno può essere visto come la diretta conseguenza di una forte esigenza di modifica del contratto sociale tra governanti e governati, con particolare riferimento alla crisi di legittimità dei primi agli occhi dei secondi¹⁵⁶.

Crisi che non può che comportare la rottura pressoché totale del patto sociale alla base della struttura politica ed istituzionale di ciascun Paese, soprattutto considerando anche ulteriori fattori strutturali, tra cui spiccano senza dubbio le difficoltà economiche contro le quali una parte sempre maggiore della popolazione deve lottare, la dilagante corruzione che si traduce nella disfunzione dei servizi pubblici essenziali, la crescente disoccupazione e, in ultimo, ma non per importanza, le continue ingerenze esterne in un'area in cui sono già innumerevoli gli interventi di soggetti extraregionali diretti a far collassare l'ordine interno in diverse Nazioni.

Molti stati occidentali, sin dai primi giorni della Primavera Araba, ritennero di dover supportare la sommossa contro il governo del colonnello Gheddafi senza tenere nella minima considerazione la precedente esperienza maturata in Iraq, dove la rimozione di

¹⁵⁶ Cfr. Capitolo 1, par. 3.1.

Saddam Hussein nel 2003 da parte della coalizione capeggiata dagli USA comportò una prolungata instabilità e l'incubazione di al-Qa'ida anche in Iraq.

Addentrandosi nel quadro geopolitico dell'area, è da osservare come, a partire proprio dal 2011, siano sempre più frequenti le espressioni “*state failure*” o “*state fragility*”, in riferimento, ad esempio, all'incapacità crescente dei vari governi di assicurare il mantenimento dell'ordine interno o di garantire l'erogazione dei servizi pubblici essenziali.

Nel caso specifico della Libia, il futuro di questa nelle mani di milizie che si contendono il potere a livello locale, impedisce di fatto la realizzazione di un progetto politico inclusivo vero e proprio.¹⁵⁷

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione numero 1973 del 2011, ritenendo che la protezione dei civili in Libia fosse una priorità assoluta, autorizzò l'uso -limitato- della forza, anche se tale direttiva, interpretata in maniera controversa e strumentale da parte della NATO, permise a quest'ultima di fornire supporto militare diretto alle forze di opposizione, fino al rovesciamento del Colonnello Gheddafi, andando così a rimuovere l'ultimo tassello che garantiva una stabilità quantomeno apparente.

L'analisi giuridica della presente vicenda, consente di individuare le problematiche interpretative che sorsero a partire dal 31 marzo 2011, quando, la NATO assunse il controllo delle operazioni contro il regime libico, sul presupposto che la precedente gestione da parte di una coalizione formata da un gruppo di Stati, sarebbe potuta rientrare nella disciplina del conflitto armato internazionale. La

¹⁵⁷ Ronzitti, Natalino., and Elena Sciso. I conflitti in Siria e Libia: possibili equilibri e le sfide al diritto internazionale / a cura di Natalino Ronzitti, Elena Sciso. Torino: Giappichelli, 2018. Print. Pag. 17.

valutazione che deve esser fatta è se, nel momento in cui ha assunto il comando dell'operazione, la NATO dovesse qualificarsi come unica parte opponente alla Libia, così configurando la particolare fattispecie di una organizzazione internazionale coinvolta in un conflitto armato.

Alcuni ritennero che questo potesse essere visto come un successo rispetto alla recente dottrina della *Responsibility to Protect (R2P)*, che si sostanzia quindi nella responsabilità della comunità internazionale diretta a proteggere una popolazione da crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità da parte del governo dello stesso territorio. Ma l'operazione militare non fece altro che confermare i sospetti avanzati da molti sul fatto che, in realtà, si fosse ancora una volta di fronte al sovvertimento di un regime legittimo (quantunque autoritario) da parte di Stati stranieri, la cui intenzione era solo quella di giustificare il proprio intervento attraverso un mero pretesto umanitario.

La Risoluzione 1973 del 2011 autorizzò l'uso della forza da parte degli Stati Membri al fine di "*protect civilians and civilian-populated areas under the threat of attack*"¹⁵⁸ e il Consiglio di Sicurezza rimise la questione anche alla Corte Penale Internazionale indicando i possibili crimini che sarebbero stati commessi in tale contesto.

L'esistenza di una minaccia (vera o presunta) alla pace e alla sicurezza internazionale, era necessaria per consentire l'applicazione della disciplina contenuta nel Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Sulla base di questa, infatti, il Consiglio di Sicurezza autorizzò gli Stati Membri, previa notifica al Segretario Generale, a procedere individualmente, collettivamente o mediante organizzazioni regionali, in cooperazione con il Segretario Generale, perché potessero essere attuate tutte le misure finalizzate alla

¹⁵⁸ Resolution 1973 (2011). (2011).

protezione delle aree popolate da civili che si trovavano sotto la minaccia di un attacco armato, pur escludendo la possibilità di occupare il territorio straniero e autorizzando l'istituzione di una *no-flight zone* in territorio libico, senza che fossero previste limitazioni temporali nella conduzione delle operazioni.

In estrema sintesi, quindi, alla risoluzione in questione venne data un'interpretazione estensiva sostanzialmente in contrasto con quella, ben più restrittiva, data alla precedente Risoluzione 678 del 1990¹⁵⁹, che autorizzava l'uso della forza in Iraq, dove l'operazione *Desert Storm* non rovesciò il regime di Saddam Hussein ma si limitò a costringere il leader alla fuga dal Kuwait.

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è costituito dalla scelta delle parole utilizzate nella risoluzione numero 1973 che proibisce lo stanziamento di forze occupanti in territorio libico, con il preciso intento di rassicurare gli alleati che temevano si potesse verificare una nuova occupazione sulla falsariga di quella irachena. Allo stesso tempo però tale formulazione linguistica non esclude (anzi consente) la possibilità di stanziare sul territorio *non-occupying ground troops*, come d'altro canto fecero Inghilterra, Francia e Qatar che ebbero un ruolo chiave nello svolgimento delle operazioni militari.

La campagna NATO in Libia (che si protrasse per oltre sette mesi, nel corso dei quali furono effettuati circa 9.000 bombardamenti aerei) condusse al rovesciamento del regime e all'uccisione del Leader Gheddafi¹⁶⁰.

¹⁵⁹ Resolution 678. (1990).

¹⁶⁰ Ronzitti, Natalino., and Elena Sciso. I conflitti in Siria e Libia: possibili equilibri e le sfide al diritto internazionale / a cura di Natalino Ronzitti, Elena Sciso. Torino: Giappichelli, 2018. Print. Pag. 86/87.

Molti furono coloro i quali sostennero che l'attacco fosse andato ben oltre quanto autorizzato dal Consiglio di Sicurezza¹⁶¹, sulla base della R2P. Le posizioni in dottrina sono sostanzialmente divise tra chi ritiene che tale operazione fosse idonea rispetto al modello della R2P, subentrato a seguito dell'incapacità di Gheddafi di proteggere la popolazione e chi, invece, ritiene che questa sia stata solo una manovra militare mossa da un movente politico, egoistico e finalizzato a conseguire un cambio di regime compatibile con gli interessi anche economici dei belligeranti.

L'instabilità politica che si verificò in Libia fu la diretta conseguenza di una iniziativa militare diretta a rovesciare il regime precedente, senza che nessuno si preoccupasse dell'assenza di una personalità adeguata che potesse subentrare nel vuoto di potere venutosi a creare con l'eliminazione di Gheddafi.

Il caos conseguente, che nel 2014 ricevette il riconoscimento giuridico del conflitto come guerra civile,¹⁶² fu causato dalla sopravvenuta assenza di un governo centrale che potesse gestire l'esercito nazionale per ristabilire e garantire l'ordine nel territorio, mentre gruppi di militanti indipendenti si trovarono in conflitto per il controllo di aree strategiche come aeroporti e giacimenti petroliferi.

5.8.1 Divide et impera

¹⁶¹La Russia a tal proposito si espresse in merito sostenendo che, il mandato del Consiglio di Sicurezza, avente ad oggetto la protezione civile, potesse compromettere la neutralità che deve contraddistinguere le operazioni di *peace-keeping* delle Nazioni Unite, a causa del coinvolgimento in un conflitto politico interno, dando l'impressione di agire a supporto di una delle due parti non rimanendo più neutrale

¹⁶² Gray, Christine. *International Law and the Use of Force*. Fourth edition. Oxford [etc: Oxford University press, 2018. Print. Pag. 105.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 2015 sostenne la firma dell'accordo politico di Skhirat (Marocco), con lo scopo di facilitare il dialogo politico finalizzato alla creazione di un governo esecutivo di unità nazionale, che non fu mai attuato poiché tale situazione già fortemente precaria, degenerò ulteriormente nello stesso anno, quando, a seguito delle discusse elezioni in Libia il paese si ritrovò diviso tra due amministrazioni. Da un lato il Governo di Accordo Nazionale (GNA) con base a Tripoli, vedeva al vertice Fayez Al-Serrat, governo ufficialmente riconosciuto dall'Unione Europea con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza numero 2259 del 2015, che gode inoltre, dell'appoggio militare ed economico della Turchia, ed esclusivamente di natura politica da parte di Italia e Qatar. Dall'altro lato invece, troviamo il Generale Khalifa Haftar, originario della Cirenaica, il quale grazie ad un'offensiva militare ha assunto il controllo di ingenti porzioni del territorio libico. Haftar controlla l'operato del parlamento eletto e dell'esecutivo nella città di Tobruk, di fatto centro di potere della Cirenaica, e può contare sul supporto economico e militare di Russia, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti, e l'appoggio politico di Francia e Stati Uniti.

Queste due fazioni che si contendono il potere sono fermamente rivolte l'una contro l'altra. Lo scenario libico, infatti, è estremamente più frammentato di quanto appaia, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di centri di potere locali, talvolta dotati di vere e proprie milizie operanti a loro volta in altre zone del Paese. La descrizione di un tale scenario evidenzia il fallimento delle autorità di Governo di assicurare stabilità nel territorio, portando all'inevitabile questione della qualificazione giuridica di quale sia il governo legittimo e quindi, se la Libia possenga i requisiti per essere qualificato come stato fallito o in via di fallimento. Il tema dell'eventuale qualificazione della Libia come stato fallito è il tema di maggior rilievo nel 2017, dopo che nel precedente biennio viene descritta come una situazione di completa anarchia, aggravata dalla proliferazione delle armi

disponibili, rendendo palese la fragilità del governo di Serraj, seppur riconosciuto a livello internazionale. Nonostante gli incontri tra Serraj e Haftar del maggio 2017, la situazione sembra essere rimasta invariata, non essendoci una fazione che riesca ad imporsi sull'altra in modo che possa giungere il riconoscimento univoco da parte della comunità internazionale.

La problematica relativa all'eventuale riconoscimento della Libia come stato fallito, viene controbilanciato dalla forte presunzione nel diritto internazionale per la quale l'estinzione dello Stato, a seguito dell'incapacità del Governo di svolgere le proprie funzioni, non sia una conseguenza necessaria, tutt'altro. Generalmente in analoghe situazioni prevale il c.d. principio di continuità dello Stato, in forza del quale l'esistenza di questo non può essere messa in discussione fintanto che *in loco* vi sia un popolo legittimato a rivendicare la propria autodeterminazione. Grazie a tale principio di continuità si evita che, in assenza di un attore esercitante il potere, si possano configurare dei territori *nullius*, che sarebbero quindi a rischio di occupazione da parte di terzi.

Seguendo l'impostazione per cui anche nel caso di stato fallito, incapace di adempiere, viene fatta salva la continuità e l'identità della nazione¹⁶³, è da non sottovalutare come tale collasso istituzionale possa riflettersi sull'applicazione della normativa internazionale, lasciando spazio alla commissione di crimini riguardanti in particolar modo la violazione dei diritti umani causata dalla difficoltà di attribuzione di responsabilità allo Stato fallito. In particolare, le condotte di gruppi o individui, secondo alcuni potrebbero ricomprendersi nella sfera di applicazione dell'art. 9 del Progetto di articoli sulla responsabilità da fatto illecito, che

¹⁶³ A meno che la situazione non tramuti in maniera definitiva, portando ad una diversa qualificazione giuridica, ad esempio, della forma di governo o del nome di questo.

riconduce la responsabilità delle azioni allo Stato, soltanto se l'agente *“di fatto esercita prerogative dell'autorità di governo in assenza o in mancanza delle autorità ufficiali ed in circostanze tali da richiedere l'esercizio di quelle prerogative”*, circostanza che nella maggior parte dei casi risulta di difficile identificazione. In ogni caso, a prescindere da tali incertezze, viene fatta salva la prescrizione contenuta nell'art. 10 del medesimo Progetto di articoli, dove è stabilito che *“il comportamento di un movimento insurrezionale che divenga il nuovo governo dello Stato sarà considerato un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale”*, che si applicherebbe qualora una delle parti in conflitto per il controllo dell'intero territorio libico riuscisse a prevalere.

Rimanendo sempre nel quadro della presunzione di continuità dello Stato, rilevante è anche rispetto all'art. 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite che tutela l'integrità territoriale del paese. Elemento di fondamentale importanza che “protegge” la Libia dal rischio di un potenziale smembramento del territorio, una partizione prefiguratasi di recente che vedrebbe la divisione in tre centri distinti quali la Tripolitana, la Cirenaica e il Fezzan¹⁶⁴. A scanso di equivoci, sulla questione il Consiglio di Sicurezza ha sempre fermamente sostenuto l'unità nazionale del Paese tutelando l'integrità territoriale della Libia e, proprio grazie ad una serie di iniziative finalizzate alla riconciliazione dei gruppi maggiori della regione del Fezzan, sembra aver contribuito concretamente al processo di unificazione nazionale. Sotto la spinta delle Nazioni Unite, in supporto di questo indirizzo pacifico, a Tunisi nel dicembre 2017, viene firmata la Carta per la coesistenza pacifica nella regione da 55 capi tribù.

Passo avanti di significativa importanza, che tuttavia non permette ancora di dar risposta alla problematica del riconoscimento del governo legittimo, essendo quest'ultimo un'incognita alla quale è

¹⁶⁴ Trump aide drew plan on napkin to partition Libya into three. (2017).

complesso dare una risposta univoca, tanto più in presenza di una tale moltitudine di centri di potere. Come già trattato, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si è pronunciato per il riconoscimento del Governo di concordia nazionale come unico legittimato al potere. Il ritardo nel voto di approvazione da parte della Camera dei rappresentanti di Tobruk al governo Serraj ha lasciato ai rivali una finestra di indecisione che questi ultimi hanno saputo prontamente sfruttare, scandendo così uno scenario riconducibile alla fattispecie di due (o più) entità in disputa per il governo dello Stato, e puntando i riflettori su una procedura ormai in disuso nella comunità internazionale: il riconoscimento di governi. Istituto che subentra nel caso di un mutamento rivoluzionario del regime e che si differenzia dal riconoscimento di nuovi Stati, distinzione valida seppur considerata di scarsa rilevanza in dottrina. È una procedura di natura discrezionale che solitamente ha luogo nella prassi, andando ad assumere notevole rilevanza in situazioni, come nel caso specifico della Libia, in cui vi siano più organizzazioni rivali a contendersi il potere di governo¹⁶⁵.

Ne consegue che il tema del riconoscimento di governo rileva giuridicamente in più aspetti, si pensi ad esempio ad un eventuale dispiegamento della forza armata di Stati terzi in aiuto di una parte autoproclamatasi come legittimo governo, ovvero per quanto riguarda la capacità dell'ente di concludere accordi internazionali per conto dello Stato e la titolarità dei beni e delle risorse finanziarie di questo. I criteri per il riconoscimento del governo, sia *de jure* che *de facto*, hanno costituito argomento ampiamente dibattuto in dottrina, da cui emerge in primo luogo "l'effettività", cioè l'esercizio di un controllo *effettivo* del territorio. A tal proposito, la prassi internazionale sembra aver identificato nella violazione dei diritti

¹⁶⁵ Ronzitti, Natalino. *Diritto Internazionale*, sesta edizione, Torino: G.Giappichelli Editore, 2019, pag. 51/52.

umani, o più genericamente in un uso non necessario della forza verso la popolazione, una possibile causa della rottura del patto sociale tra governanti e governati che sfocia in disordine pubblico ed anarchia. Prassi che si sviluppa ‘stranamente’ a seguito del rovesciamento del regime del Colonnello Gheddafi, come se fosse stato voluto dalla stessa popolazione e non da un gioco di potere tra superpotenze.

Ancor più ‘strana’ può dirsi l’analisi dell’elemento di effettività, funzionale al riconoscimento del Governo Serraj da parte delle Nazioni Unite. Il requisito di effettività relativo al controllo dell’intero territorio, o quantomeno di sua larga parte è senza dubbio assente, nonostante si sia insediato a Tripoli, capitale libica; infatti, si è sostenuto che l’effettività fosse da riferirsi anzitutto al versante esterno, ovvero alla capacità di intrattenere relazioni internazionali, piuttosto che su un piano interno di esercizio delle funzioni che spetterebbero ad un governo legittimo di uno Stato.

5.9 Conseguenze degli interventi militari sul panorama geopolitico

Le manovre messe in atto in Libia a partire dal 2011, unitamente alla catastrofe Siriana degli stessi anni, si rivelarono un fallimento sia militare che politico, davanti al quale la Comunità internazionale si ritrovò incapace di fornire una soluzione efficace e che, con buona probabilità, segnò la fine della stagione degli interventi “preventivi” di natura umanitaria, democratica o puramente strategica, iniziati a partire dagli anni ’90, che nel decennio successivo hanno mutato forma, presentandosi con modalità e strategie di legittimazione del tutto differenti.

Tra le conseguenze dei disordini in territorio libico è da annoverare anche il flusso di migranti ormai fuori controllo. La Libia, infatti, è diventata la principale nazione di transito per migranti e richiedenti

asilo che giungono sino alle coste dell'Unione Europea, in particolare dell'Italia. Il rapido degenerare della crisi migratoria ha portato la questione al vertice dell'agenda politica di vari Stati Membri dell'Unione, il fulcro del dibattito ruota attorno al timore che, milioni di migranti provenienti dall'area Africana sub-Sahariana, possano utilizzare la Libia – insieme ad altre zone della medesima area geografica – come tramite per recarsi in Europa in maniera incontrollata, con ovvie conseguenze sull'ordine politico, sociale ed economico dei Paesi riceventi.

Il protrarsi dei disordini che hanno fatto seguito alla caduta del regime del Colonnello Gheddafi, ed in particolare, il tragico episodio, tra i tanti, verificatosi a Nord della Libia che vide l'affondamento di un'imbarcazione in cui persero la vita oltre ottocento migranti, costrinsero l'Unione Europea ad una risposta immediata. Infatti, soli due giorni dopo il disastro marittimo, il Consiglio Europeo presentò un Action Plan finalizzato a contrastare gli incontrollati flussi migratori, fondato su dieci punti, tra cui spicca in particolar modo il secondo, avente ad oggetto l'EUNAVFOR MED¹⁶⁶, successivamente denominato operazione *Sophia*¹⁶⁷, un'operazione che vedeva il dispiegamento delle forze armate con l'appoggio della Marina Militare di più di venti Stati Membri¹⁶⁸.

¹⁶⁶ DECISIONE (PESC) 2015/778 DEL CONSIGLIO - EUNAVFOR MED. (2015).

¹⁶⁷ *Sophia*, dal nome dato alla bambina nata sulla nave che ha salvato la madre il 22 agosto 2015 al largo delle coste libiche; EUNAVFOR MED Operation Sophia. (2020).

¹⁶⁸ L'operazione era suddivisa in tre fasi: 1) la raccolta di dati ed informazioni riguardo l'immigrazione irregolare del Mediterraneo Centrale; 2) lo svolgimento di attività di sorveglianza delle acque internazionali; 3) l'attivazione delle forze dispiegate sul territorio, che tuttavia non ha ancora ricevuto attuazione a causa della mancata autorizzazione formale da parte del Governo libico,

Tale operazione fu dichiarata conclusa a marzo 2020 – senza che nel lasso di tempo intercorso abbia apportato alcun tipo di miglioramento sostanziale alla situazione – con la contestuale attivazione dell’operazione della milizia aeronavale denominata *Irini*¹⁶⁹, incentrata in particolar modo sul contrasto al traffico di armi da e per la Libia, con l’obiettivo di raggiungere quanto prima un immediato e duraturo “cessate il fuoco”, passaggio fondamentale per poter giungere all’apertura dei tanto sperati colloqui di pace.¹⁷⁰

Tra gli obiettivi secondari dell’operazione EUNAVFOR MED – *Irini*, rientrano anche un concreto aiuto diretto a potenziare Guardia Costiera e Marina Militare libica, il monitoraggio dell’esportazione illegale del petrolio e un contributo economico diretto a demolire la rete di criminalità del traffico di esseri umani. Tutte le informazioni sui suddetti argomenti dovevano essere condivise tra le varie agenzie di sicurezza ONU, europee ed internazionali, alle quali, in caso di necessità o in caso di fondati sospetti, sarebbe stato attribuito il potere di effettuare ispezioni marittime di navi mercantili in rotta verso o dalla Libia. La direzione strategica ed il controllo delle operazioni spettarono al Comitato Politico e di Sicurezza (PSC), di responsabilità congiunta del Consiglio dell’Unione Europea e dell’Alto Rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza.

5.10 Nuovo Ordine Internazionale (NWO)

Dopo aver ampiamente discusso dell’11 settembre 2001 e delle conseguenze che gli avvenimenti di quel giorno hanno avuto sul

ovvero del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ex capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

¹⁶⁹ *Irini*, dal greco moderno, significato “pace”.

¹⁷⁰ Consiglio dell’Unione Europea. (2020). *EUNAVFOR MED Irini - Decisione (PESC) 2020/472* [PDF].

panorama internazionale, è importante inserirli nel più ampio contesto del Nuovo Ordine Internazionale (NWO - *New World Order*).

La struttura del NWO è emersa, e continua ad esistere, grazie alla convergenza di diversi fattori:

- 1) la fine della Guerra Fredda;
- 2) la determinazione degli Stati Uniti nel voler mantenere il proprio status di Superpotenza;
- 3) l'emergere e l'articolarsi di nuove minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.

Fintanto che gli Stati Uniti erano stati in grado di “contenere” l'Unione Sovietica, si erano assicurati un ruolo ben definito e, soprattutto, indiscusso, nell'intricato nodo delle relazioni internazionali. Grazie alla dissoluzione della minaccia sovietica, tuttavia, vediamo emergere una crisi di identità: l'America non poteva più definirsi in relazione all'altra parte russa; nonostante possedessero armamenti ineguagliabili, gli Stati Uniti si trovavano ora a dover far fronte alla competizione emergente, sia industriale che economica, da parte di Europa e Giappone, muovendosi in uno scenario libero dal confronto militare, il cui “montepremi” era l'influenza mondiale.

Essendosi abituati a condurre le redini della *leadership* globale negli ultimi quarant'anni, non c'era da stupirsi della riluttanza statunitense a rinunciare alla propria egemonia. A tal fine, durante l'amministrazione Bush Senior, fu messa in atto una politica estera per giustificare la continua ingerenza americana, e consolidare il potere politico della Nazione¹⁷¹.

¹⁷¹ Un esempio della politica di questa amministrazione era il modello “geo-strategico”, il quale enfatizzava sia la *leadership* militare che era impegnata

L'identità degli Stati Uniti come Superpotenza, non era qualcosa che potesse essere semplicemente asserito, necessitava di legittimazione e periodico esercizio di tale (super)potere: quale migliore occasione che l'invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein nel 1990? A proposito di intervento militare americano nel Golfo, Bush Senior definì questo come un momento storico importante, che avrebbe offerto l'opportunità di forgiare, per le presenti e le future generazioni, un Nuovo Ordine Internazionale¹⁷².

Sconfitti i russi, gli Stati Uniti avevano ora trovato nel personaggio politico di Saddam Hussein il nuovo nemico. A partire dall'amministrazione Clinton, assumendo la configurazione che mantiene tutt'oggi, questa minaccia ha assunto forme specifiche, infatti, durante gli anni della suddetta presidenza, fu presentata come violenza politica motivata da estremismi religiosi islamici in rapida escalation. Nonostante gli Stati-sponsor di gruppi terroristici (come ad esempio Iraq, Iran e Libia) non fossero un fenomeno nuovo, il cambiamento da Stati ad Attori Non-Statali, li aveva resi una seria minaccia. Questo si rifletté sull'aumento dei fondi stanziati al controterrorismo transnazionale¹⁷³.

In anni poco più recenti, fu Osama Bin Laden a finire nel mirino americano, incriminato per i bombardamenti delle due ambasciate americane in Kenia e in Tanzania nel 1998. Successivamente, Bin Laden e il relativo network di al-Qa'ida, sono stati poi al centro delle operazioni militari dell'amministrazione Bush, a causa dell'11 settembre. Il Presidente americano aveva espanso l'obiettivo, prendendo di mira qualsiasi Stato ospitante terroristi, come già

nel contrastare aggressioni a livello globale, che il parallelo mantenimento di una politica internazionale di stampo liberaldemocratico.

¹⁷² Bush, G. (1991). George H.W. Bush - Address to the United Nations 1991.

¹⁷³ Sembra che gli Stati Uniti abbiano speso più di 10 miliardi di dollari solo nel 2000.

affrontato riguardo l'interpretazione estensiva proposta dagli americani dell'istituto della legittima difesa.

Il Nuovo Ordine Internazionale è permeato sulla struttura morale definita dagli Stati Uniti. Tale concetto di "ordine morale" che viene dato, si struttura normativamente di pari passo con la costruzione dell'aberrante 'minaccia', la quale, contemporaneamente, giustifica la sua identificazione, divisione ed eliminazione. Ora vediamo come gli Stati Uniti, nel periodo successivo alla Guerra Fredda, hanno costituito i parametri del concetto di 'minaccia'.

...segue: Definizione dell'ordine morale. Durante la presidenza Bush Senior, il 'nemico designato' era Saddam Hussein; invece, con la successiva amministrazione Clinton, al posto del leader iracheno troviamo Osama Bin Laden, protagonista, grazie al successo dell'attentato al World Trade Center, anche della presidenza Bush Junior, la quale, superando i suoi predecessori, prenderà di mira contemporaneamente anche Saddam Hussein¹⁷⁴. Ovviamente, nel regno della moralità, non possono esserci manovre ambigue, non possono essere intraprese vie di mezzo, bisogna annientare la minaccia operosamente pompata dagli americani stessi.

...segue: Costruzione del nemico. La forma in cui viene presentato il 'nemico designato' è fondamentale per definire, stabilire e mantenere un ordine morale, in risposta a tale avversario che viola i valori occidentali. La posta in gioco, nel discorso del NWO, è il concetto di "libertà" che, in varie forme, viene continuamente richiamato nei roboanti discorsi presidenziali, emergendo nella sua importanza strumentale. In particolare, la contrapposizione dei valori incarnati nel concetto di libertà, che con forza contrastano chi li mette a rischio.

¹⁷⁴ Bush, G. (2022). 9/20 Speech. Retrieved 7 February 2022, from <https://mediaframingofgeorgewbush911.weebly.com/920-speech.html>.

La dialettica americana, ben strutturata ed elaborata, è riuscita a demonizzare l'avversario al punto tale da suscitare un impellente bisogno di "vendetta" nei confronti di chi aveva messo a repentaglio la pace e la sicurezza internazionali, creando questo clima di terrore che l'Occidente stava subendo. Indubbiamente, il gioco dialettico che si sostanzia nella manipolazione dell'opinione pubblica, non si sarebbe potuto far sfuggire un nemico come Bin Laden, la costruzione della cui "mostruosità" non ha avuto neanche bisogno di particolare sforzo¹⁷⁵.

Ciò che però, a mio parere, fa la differenza tra una missione operativa ben elaborata mediaticamente, ed una ben congegnata ai fini della vittoria militare, è proprio questa assenza di comprensione della realtà del nemico a favore di una distorsione di quest'ultimo secondo i canoni occidentali. Dall'alto del proprio piedistallo, forti della propria (pre)potenza di fuoco, gli Stati Uniti, evidentemente, non reputano necessario lo studio dell'avversario ai fini della massimizzazione del risultato, come dimostrano le fallimentari campagne affrontate in questa trattazione, le quali non sono altro che la punta dell'iceberg di un'erronea impostazione politica e militare. Se nell'immaginario globale in generale, e americano nello specifico, non si aggiorna la visione del nemico islamico che combatte in "ciabatte" e con armamenti di scarsa qualità, non vedo come questo circolo vizioso di sconfitta militare, presentata mediaticamente come una vittoria 'morale', che di vittorioso ha ben poco, possa volgere al termine.

Analizzando le modalità con cui viene manipolato tale concetto di "libertà", è evidente l'impostazione occidentale capitalista di democrazia liberale. Sostanzialmente, si tratta di una particolare

¹⁷⁵ LAZAR, ANNITA, and MICHELLE M. LAZAR. "The Discourse of the New World Order: 'out-Casting' the Double Face of Threat." *Discourse & Society*, vol. 15, no. 2/3, Sage Publications, Ltd., 2004, pp.227-228.

ideologia politico-economica che si arroga la presunzione di trovarsi a priori dal lato della ragione e della moralità. Vien da sé che, se l'America combatte per questi obiettivi, il nemico deve esservi ideologicamente allontanato; presentando quindi chi “ama” la libertà (gli USA) in netta contrapposizione nella lotta verso chi la “odia” (i terroristi di matrice islamica). Il culto religioso di questi ultimi viene presentato come radicale, fanatico e antitetico al liberalismo, connotato ovviamente da intolleranza e oppressione; il tutto paragonato alle conosciute dittature oppressive e preclusive di qualsiasi libertà, in un confronto eccessivamente generalizzato e superficiale, perfettamente in linea con la retorica che ha il solo scopo di ‘creare’ il nemico.

...segue: Criminalizzazione del nemico. Ulteriore caratteristica della manovra politica del rendere l’obiettivo militare un “emarginato” a livello globale, è la criminalizzazione delle azioni del nemico. La violenza politica in quanto tale non è necessariamente illecita: ciò che rileva è l’impatto che tali manovre possono avere nell’evoluzione storica e nella redistribuzione del potere, invocando ancora una volta un ordine morale e politico insieme all’idea di riconducibilità dell’azione all’agente, che vengono presentate come profondamente in violazione della scala di valori occidentale.

La criminalizzazione del nemico può essere posta in essere con varie modalità, la più semplice è sicuramente quella dell’elaborazione retorica dell’avversario come responsabile dei ‘mali nel mondo’, definendolo genericamente come “criminale”, oppure più specificatamente come “assassino”. Il passaggio successivo nella *over-lexicalization* consiste nell’attribuzione al nemico di una serie di

azioni criminose di un ampio lasso di tempo, così che la minaccia abbia il carattere della 'durata'¹⁷⁶.

Le azioni criminali del nemico vengono ovviamente rappresentate come intenzionali, essendo la premeditazione, uno degli elementi cardine della violenza terroristica. Quest'ultima frutto della politica decisionale di qualcuno: non è una questione di impeto, né di condotta preterintenzionale o accidentale. Ai fini dell'elaborazione del 'nemico designato', presentare le sue azioni come accuratamente calcolate e metodiche, è fondamentale per attribuire all'avversario la connotazione di 'mortalmente pericoloso'.

L'ingrediente segreto che rende i crimini di questo nemico particolarmente atroci è l'assenza di distinzione tra combattenti e civili; personalmente, credo che la dottrina occidentale, americana in particolare, dovrebbe chiedersi se viene deliberatamente ignorata questa distinzione giuridica e militare, ovvero, se la causa è che i civili islamici sono spesso e volentieri gli stessi che poi imbracciano le armi. Costretti a combattere colui che avanza pretese economiche e politiche nella propria casa, mascherate da azioni indispensabili per la salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale. In ogni caso, le vittime mietute da presentare ai media vengono reperite anche al di fuori del territorio del nemico, senza dimenticare la stessa popolazione civile, cosicché possa essere messo in moto il meccanismo di solidarietà internazionale contro un nemico prossimo alla caduta.

¹⁷⁶ Questa strategia tanto elaborata quanto artificiale, è più che mai evidente nelle stesse parole pronunciate dai vari Presidenti americani in occasione di conferenze stampa o interviste. Il lasso di tempo che viene preso ad oggetto si può suddividere in azioni passate, abituali e future. Non è importante il contesto, soltanto che l'agente sia il medesimo che si è preso di mira; Bush, G. (1991). George H.W. Bush - Address to the United Nations 1991.

...segue: Orientalizzazione. Ultimo rilevante elemento della strategia di demonizzazione del nemico è la c.d. “orientalizzazione¹⁷⁷”, utile a mantenere l’attenzione sull’ineguagliabile ordine morale occidentale e, soprattutto, ad emarginare ciò che vi si discosta. Si tratta dell’appropriazione, all’interno del Nuovo Ordine Mondiale, di una serie di stereotipi culturali del ‘diverso’, in particolare della cultura arabo-orientale.

Al riguardo, è molto interessante la posizione dell’accademico di nazionalità americano-palestinese Edward Said, il quale ricevette importanti riconoscimenti proprio grazie alla sua opera “*Orientalism*”, pubblicata verso la fine degli anni ‘70. Secondo Said, l’Oriente, in particolare il mondo arabo e islamico, veniva giudicato in maniera parziale e presentato in modo falso e stereotipato, così da supportare quella che di fatto era una politica colonialista da parte dell’Occidente¹⁷⁸. Tale erronea rappresentazione vedeva l’orientale presentato come strano, aberrante ed inferiore, rispetto invece all’occidentale che si poneva come normale, virtuoso e superiore. Said riconduce a questo corollario politico la causa della relegazione dell’Oriente al di fuori dei confini, definiti dall’Occidente, del proprio ordine morale e sociale.

Posizione, quella del professore americano-palestinese, assolutamente condivisibile, che nello specifico vede stereotipi come la “tendenza alla bellicosità” del popolo arabo, il quale sarebbe incessantemente portato al conflitto come ordinaria modalità di azione, chiaramente antitetica rispetto ai valori di pace proclamati dalle amministrazioni statunitensi; la ‘degenerazione morale’ di tali popoli presentata da forme lessicali molto dure per esasperarne il

¹⁷⁷ Definizione del Dizionario della Lingua Italiana il Sabatini Coletti: “*Processo di acquisizione, assunzione di caratteristiche proprie della civiltà orientale.*”

¹⁷⁸ Edward Said | American professor and literary critic. Retrieved 8 February 2022, from <https://www.britannica.com/biography/Edward-Said>.

concetto, quali brutalità, spregiudicatezza, assenza di coscienza e di senso di decenza umana, etc. Agli arabi vengono inoltre attribuiti “*cleverly devious intrigues*¹⁷⁹”, complotti dagli obiettivi nefasti che, però, casualmente, suggerivano la superiorità anche strategica dell’Occidente che rendeva questi intrighi intelligentemente congeniati, assolutamente inoffensivi.

5.11 Conclusioni

Ricapitolando: a partire dagli anni ‘70, l’impegno americano nel medio-oriente è cresciuto esponenzialmente, colmando il vuoto di potere lasciato dagli inglesi dopo la ritirata dal Golfo; nel frattempo si assiste all’ascesa dell’Arabia Saudita nel panorama mondiale. Nel 1979, caduto il governo iraniano, fino a quel momento alleato statunitense, questi perdono la loro influenza nel territorio; tra l’altro, il regime instauratosi dopo la rivoluzione in Iran di quegli anni, ha rappresentato una variante dell’attivismo islamico percepita come minaccia imminente agli interessi dell’Occidente e ai rispettivi regimi alleati.

Vista la ricchezza di petrolio nel territorio, non c’è da stupirsi dell’interesse occidentale.

La proliferazione dei movimenti islamici in Medio Oriente, si è presentata come importante sfida per le democrazie occidentali.

¹⁷⁹Si veda in proposito un’intervista di Edward Said, riguardante il proprio libro “*Orientalism*”, reperibile sul canale youtube “Palestine Diary”, al link [Edward Said On Orientalism](#), condotta da Sut Jhally, nel 1998. In questa elaborata intervista, l’accademico spiega il contesto nel quale il libro è stato concepito, presentandone i principali argomenti della tesi relativa ad una comprensione contemporanea dell’Oriente. Said sostiene che l’Occidente, in particolare gli Americani, abbiano una visione del ‘diverso’ profondamente distorta di quella che in realtà è la complessa realtà araba dalle innumerevoli sfaccettature.

Inutile dire, come lo studio del fondamentalismo religioso di questi Paesi, sia diventato ben presto una macchinosa industria adibita alla produzione di ‘nemici designati’, sempre perfettamente in linea con gli interessi economici e/o politici degli Stati agenti.

L’invasione sovietica dell’Afghanistan del medesimo periodo storico, insieme alla politica estera del Presidente americano Reagan¹⁸⁰, fortemente anticomunista, ha sostanzialmente innescato una nuova fase della Guerra Fredda.

Abbiamo visto come la dottrina sia stata molto attiva negli studi della dimensione strategica dell’area geografica in esame, producendo un gran numero di elaborazioni e teorie sul territorio e le popolanti etnie. Tale ingente produzione dottrinale ha evidenziato il crescente divario tra la discussione accademica e la retorica che contornava la politica estera americana, andando a ridurre drasticamente l’influenza della prima sulla seconda.

Identificandosi dopo la fine della Guerra Fredda, il momento in cui, il vuoto di potere in Medio Oriente che ha portato l’emergere di alcune personalità e ha spinto gli Stati Uniti verso questa politica della costruzione artificiale del nemico, vediamo come coincida con il momento in cui ha iniziato a vacillare l’efficacia e l’autorevolezza del sistema di sicurezza collettivo ed il relativo ruolo delle Nazioni Unite.

Tra i frutti dell’elaborazione dottrinale, abbiamo visto emergere teorie dalla discussa legittimità, tra cui l’estensione della legittima difesa ex art. 51 della Carta delle Nazioni Unite e la *Responsibility to Protect*, utilizzate sostanzialmente per giustificare operazioni che, altrimenti, non sarebbero potute essere attuate. A questo punto c’è da chiedersi se, gli Stati che hanno unilateralmente fatto ricorso

¹⁸⁰ [The Reagan Presidency](#)

all'uso della forza, giustificandolo formalmente con ad esempio interventi di *Peace-keeping* o di natura umanitaria, abbiano consapevolmente deciso di ignorare le (prevedibili) conseguenze che tali azioni avrebbero avuto sull'equilibrio geopolitico internazionale, ovvero se abbiano agito seguendo un egoistico istinto primordiale come nella teoria Hobbesiana, delineata nel Capitolo Primo della presente trattazione.

6 RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Nel presente elaborato si è voluto delineare - o, perlomeno, questo era l'intento - un quadro generale che, da un punto vista giuridico e politico, fotografasse la volontà o, meglio, l'atteggiamento degli Stati di fronte alla necessità vera, presunta e, talvolta, solo inventata dell'uso, più o meno legittimo, della forza.

Alla luce della complessità del suddetto scenario appare, quindi, del tutto evidente quanto sia difficile cercare di trarne delle conclusioni che siano valide, oggettive e rispondano ad un adeguato grado di certezza.

Proprio per questo, dopo una prima parte, puramente riepilogativa della normativa internazionale e della sua relativa evoluzione, ma che ha costituito la base conoscitiva per la comprensione dei successivi contenuti, si è ritenuto opportuno focalizzarsi su quello che è sembrato l'elemento più concreto e stabile: la Carta delle Nazioni Unite, la sua applicazione in generale e, più in particolare, l'applicazione dell'articolo 51 che, come detto, ribadisce il diritto alla legittima difesa di ogni singolo Stato di fronte ad una aggressione che minacci la Sua integrità.

Questo procedimento esplorativo e conoscitivo ha reso evidente la generale e diffusa 'difficoltà', se così può essere definita, che gli Stati hanno ripetutamente dimostrato a comprendere due concetti basilari: *i)* il mondo è un insieme variegato di culture, a ciascuna delle quali dovrebbe essere garantita identica tutela giuridica e, *ii)* proprio l'indiscussa eterogeneità etnica unita all'asimmetria di valori culturali e sociali, condizionati purtroppo dalla volontà di sfruttare le risorse di singoli territori, ha spinto la disciplina relativa all'uso della forza verso differenti e, talvolta, drammatiche configurazioni.

Si è visto infatti, come, proprio la regolamentazione di determinati aspetti del diritto umanitario, sia stata la diretta conseguenza delle atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale, primo passo verso un cambiamento al quale però ad un certo punto è stata imposta una direzione “oscura”, in diretta conseguenza dell’evolversi di una serie di “nuove modalità del fare la guerra” per realizzare malcelati interessi economici espansionistici sempre più spesso mascherati dal pretesto di fornire aiuti, umanitari e non, alle popolazioni che si riteneva ne avessero bisogno.

Da ultimo, la genesi di una simile concezione “bifronte” può essere individuata proprio nella Carta delle Nazioni che seppur diretta “*a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole*¹⁸¹”, contiene un devastante principio di orwelliana memoria, in forza del quale, tutte le Nazioni sono uguali ma alcune sono più uguali delle altre...

Seppur figlio del Suo tempo, oggi, lo Statuto delle Nazioni, dopo oltre 75 anni dalla sua formulazione, non dovrebbe consentire che in un’Organizzazione che comprende praticamente tutte le Nazioni del mondo, continui ad essere indiscriminatamente attribuito a cinque di esse, l’insindacabile potere di rendere vana la legittima volontà della maggioranza.

La possibilità di porre il veto ha “causato una deviazione degli obiettivi di pace e sicurezza internazionali perseguiti dallo Statuto delle Nazioni Unite e ha generato una frattura fra il ruolo che avrebbe dovuto assolvere l’ONU

¹⁸¹ Cit. dal Preambolo della Carta delle Nazioni Unite.

nella politica mondiale e quello politico dei cinque Membri permanenti come garanti della pace”.

Da ultimo, si può constatare con relativa chiarezza quali siano state le difficoltà degli Stati o di chi li governa, a comprendere che le problematiche sociali di una determinata area geografica come, ad esempio, il Medio Oriente, non possono essere risolte in base a dei costrutti e con delle modalità egoisticamente occidentali e avulse dal contesto sociale nel quale vengono applicate. Errore che però, anche in considerazione del numero di volte che continua ad essere ripetuto, non sembra possa avere un consistente margine di miglioramento.

L'unica riflessione conclusiva che, pertanto, sembra poter essere tratta da questa Tesi è che la piena attuazione dei principi della Carta delle nazioni non si potrà conseguire in forza di un atto imperativo e/o normativo e, certamente, non sino a quando gli interessi materiali sottesi ad ogni diatriba internazionale avranno il sopravvento e saranno ritenuti di gran lunga preminenti rispetto ai principi morali di equità e giustizia sociale. È indispensabile, pertanto, che il livello sociale e culturale della popolazione dei singoli stati, e in particolare di quelli cosiddetti “evoluti”, maturi e si elevi trovando al suo interno il coraggio, la forza e la volontà di impedire strumentalizzazioni, sfruttamenti e ipocrite giustificazioni dalla cui attuazione, fin troppo spesso, sono derivati disastri umanitari e la rovina di territori in perenne conflittualità, continuino a ripetersi.

In conclusione, se la storia continua a ripetersi possiamo chiudere riportando le parole di Primo Levi (i sommersi e i salvati, ed. Einaudi 2014), “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. Solo una conoscenza piena, incondizionata e, soprattutto, generalizzata

consente a Tutti di avere piena consapevolezza di quanto accaduto e, molto più importante, di quello che potrebbe accadere nel nostro futuro.

7 BIBLIOGRAFIA

Manuali e articoli accademici:

- Ronzitti, Natalino. Diritto Internazionale dei conflitti armati, Torino: G. Giappichelli Editore, 2017.
- Ronzitti, Natalino. Diritto Internazionale, sesta edizione, Torino: G.Giappichelli Editore, 2019.
- Walzer, Michael. Guerre giuste e ingiuste: un discorso morale con esemplificazioni storiche, Napoli: Liguori Editore, 1990.
- Platone. (1982). Opere complete (p. 82). Bari: Laterza.
- Nussbaum, M.C. Rabbia e perdono. La generosità come giustizia. Bologna: Il Mulino, 2017. (2018)
- Beck, U., & Ritter, M. (2013). La società del rischio, Verso una seconda modernità. Quality paperbacks.
- Bobbio, N. (1997). Il problema della guerra e le vie della pace (4th ed.). Bologna: Il Mulino.
- Andreoli, V. (2018). La violenza. Milano: Corriere della Sera.
- Qiao, L., & Wang, X. (2007). Guerra senza limiti. Gorizia: LEG.
- Breccia, G. (2020). Missione fallita. Bologna: Società editrice il mulino.
- Agostino, De Civitate Dei IV,6.15.
- Gaio, D. 9,2,4 pr.1.
- Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, II^a-II^{ae} q. 40 art. I.
- Hobbes, T. De Cive (p. Praefatio, II^a-II^{ae} q. 40 art. I.).
- Hobbes, T. (1987). Leviatano. Firenze: La nuova Italia.

- Bugnion, F. (2004). Jus ad bellum, jus in bello and non-international armed conflicts. Yearbook Of International Humanitarian Law.
- International Committee of the Red Cross 19, avenue de la Paix 1202 Geneva, Switzerland – International Humanitarian Law: answers to your questions.
- Da Fyodor Martens, 1899, recita: “Civilians and combatants remain under the protection and authority of the principles of international law derived from establishing custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience.”
- PRINCE TURKI ALFAISAL AL SAUD, Director of the General Intelligence Directorate (1977-2001) Saudi Arabia, The Afghanistan File, Arabian Publishing, 2021, Great Britain.
- "Record of a Conversation of M. S. Gorbachev with Italian Minister of Foreign Affairs Giulio Andreotti (Excerpt)," February 27, 1987, History and Public Policy Program Digital Archive, Gorbachev Foundation, Moscow. Provided by Anatoly Chernyaev and translated by Gary Goldberg for CWIHP.
- Carswell, A. (2009). Classifying the conflict: a soldier's dilemma. International Review Of The Red Cross, 91(873), 143-161. doi: 10.1017/s1816383109990051
- "Politburo on Afghanistan," November 13, 1986, History and Public Policy Program Digital Archive, The Gorbachev Foundation Archive, Moscow, Fond 1, Opis 2 Translated by Jayson Stoinski and Svetlana Savranskaya, for the National Security Archive.
- Whitlock, C. (2021). Dossier Afghanistan (1st ed.). Roma: Newton Compton.

- Sloane, R. (2007). Prologue to a Voluntarist War Convention. 106 Michigan Law Review, 443.
- Baggiani, G. Le cause contingenti e di lungo periodo dell'invasione sovietica dell'Afghanistan (1979-1989) secondo la letteratura scientifica statunitense degli anni Ottanta e Novanta. Nuova Rivista Storica, 1057.
- Pietropaoli, S. (2009). Jus ad bellum e jus in bello. La vicenda teorica di una grande dicotomia del diritto internazionale. Milano: Giuffrè Editore.
- Roberts, A. (2008). The equal application of the laws of war: a principle under pressure. International Review Of The Red Cross, 90(872), 931-962. doi: 10.1017/s1816383109000162
- Giulio Andreotti, Il potere logora, Bur Saggi, 2011.
- Moussa, J. (2008). Can jus ad bellum override jus in bello? Reaffirming the separation of the two bodies of law. International Review Of The Red Cross, 90(872), 963-990. doi: 10.1017/s181638310900023x
- US Government. (2009). Tora Bora Revisited: How we failed to get bin Laden and why it matters today. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
- Gray, C. (2018). International Law and the Use of Force. Oxford University Press.
- Rowe, P., & Harvey. (2014). Contemporary Challenges to the Laws of War: Essays in Honour of Professor Peter Rowe. Cambridge University Press.
- Dinstein, Y. (2017). War, Aggression and Self-Defence (6th ed.). London: Cambridge University Press.
- Paige, Tamsin Phillipa. Petulant and contrary : approaches by the permanent five members of the UN Security Council

to the concept of “threat to the peace” under Article 39 of the UN Charter . Leiden; Boston: Brill Nijhoff, 2019.

- Ronzitti, Natalino., and Elena Sciso. *I conflitti in Siria e Libia: possibili equilibri e le sfide al diritto internazionale / a cura di Natalino Ronzitti, Elena Sciso*. Torino: Giappichelli, 2018.
- Sloan, James. *Militarisation of Peacekeeping in the Twenty-First Century*. Oxford; Hart, 2011.
- Gargiulo, Pietro. *Le peace keeping operations delle Nazioni Unite*. Napoli: Editoriale Scientifica, 2000. Print.
- Gray, Christine. “A Crisis of Legitimacy for the UN Collective Security System?” *The International and Comparative Law Quarterly*, vol. 56, no. 1, [Cambridge University Press, British Institute of International and Comparative Law], 2007, pp. 157–70.
- Curtis A. Bradley, and Jack L. Goldsmith. “Obama’s AUMF Legacy.” *The American Journal of International Law*, vol. 110, no. 4, American Society of International Law, 2016, pp. 628–45.
- ECtHR, *Case of Ireland v. United Kingdom*, Application No. 5319/71.
- Pieterse, Jan Nederveen. “Sociology of Humanitarian Intervention: Bosnia, Rwanda and Somalia Compared.” *International Political Science Review*
- *Revue Internationale de Science Politique*, vol. 18, no. 1, [Sage Publications, Inc., Sage Publications, Ltd.], 1997, pp. 71–93.
- Sarah Elizabeth Staveteig; *Genocide, Nuptiality, and Fertility in Rwanda and Bosnia-Herzegovina*; 2011;

https://digitalassets.lib.berkeley.edu/etd/ucb/text/Staveteig_berkeley_0028E_11856.pdf.

- The National Security Strategy 2002. (2002). Retrieved 8 February 2022, from <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/index.html>
- Woyach, Robert B., et al. "International Relations Theory and the New World Order." *Mershon International Studies Review*, vol. 40, no. 2, [International Studies Association, Wiley], 1996, pp. 339–52.
- Nourse, Victoria F, and Gregory C Shaffer. "Varieties of New Legal Realism: Can a New World Order Prompt a New Legal Theory?" *Cornell law review*. 95.1 (2009).
- Chu, Yun-han, and Yongnian Zheng. *The Decline of the Western-Centric World and the Emerging New Global Order*. Taylor & Francis Group, 2020.
- Rapanyane, Makhura Benjamin. "The New World [dis] Order in the Complexity of Multi-polarity: United States of America's Hegemonic Decline and the Configuration of New Power Patterns." *Journal of public affairs*. 21.1 (2021).
- LAZAR, ANNITA, and MICHELLE M. LAZAR. "The Discourse of the New World Order: 'out-Casting' the Double Face of Threat." *Discourse & Society*, vol. 15, no. 2/3, Sage Publications, Ltd., 2004, pp. 223–42,
- Connolly, William E. "Beyond Good and Evil: The Ethical Sensibility of Michel Foucault." *Political Theory*, vol. 21, no. 3, Sage Publications, Inc., 1993, pp. 365–89, <http://www.jstor.org/stable/191794>.
- Charvet, J., & Kaczynska-Nay, E. (2008). *The Liberal Project and Human Rights: The Theory and Practice of a New World Order*. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511755972.

- Tharoor, Ishaan. "Xi's China Is Preparing for a New World order. (Xi Jinping)." *The Washington post*. (2020).
- Routledge, *Multipolarity in the 21st Century*. 2012. Web.
- Waltz, Kenneth N. "The Emerging Structure of International Politics." *International Security*, vol. 18, no. 2, The MIT Press, 1993, pp. 44–79, <https://doi.org/10.2307/2539097>.
- Erich Fromm, *Anatomia della distruttività umana*, Arnoldo Mondadori Editore 1975. Titolo dell'opera originale: "The Anatomy of Human Destructiveness" (1973). Traduzione di Silvia Stefani. VOLUME PRIMO; formato pdf reperibile in rete.
- Colonel Joel D. Rayburn, Colonel Frank K. Sobchak, Lieutenant Colonel Jeanne F. Godfroy, Colonel Matthew D. Morton, Colonel James S. Powell, & Lieutenant Colonel Matthew M. Zais. *The US Army in the Iraq War, Volume 1; Invasion, Insurgency, Civil War* [Ebook] (1st ed.). US Army War College. Retrieved from <https://publications.armywarcollege.edu/pubs/3667.pdf>
- Pictet, J. (1952). *The Geneva conventions of 12 August 1949*. Geneva: International Committee of the Red Cross.
- Melzer, N. (2022). *Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under IHL* [PDF] (p. ICRC). International Committee of the Red Cross. Retrieved from <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf>
- La partita geopolitica tra Stati Uniti e Corea del Nord. (2017). Retrieved 8 February 2022, from https://www.treccani.it/magazine/atlanter/geopolitica/La_partita_geopolitica_USA-Corea_del_Nord.html

Documenti giuridici:

- Organizzazione delle Nazioni Unite. (1945). Carta delle Nazioni Unite [PDF] Ginevra. Retrieved from https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/26122_carta_ONU.pdf
- CONVENZIONI FIRMATE A GINEVRA IL 12 AGOSTO 1949 PER LA PROTEZIONE DELLE VITTIME DI GUERRA. (1949). Retrieved 8 February 2022, from https://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Accordi_in_tergovernativi/Documents/Convenzione_di_Ginevra.pdf
- Trattato Nord Atlantico. (1949). Retrieved 8 February 2022, from https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=it
- International Covenant on Civil and Political Rights. (1966). Retrieved 8 February 2022, from <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>
- UN Security Council Resolution 1540 (2004) – UNODA. (2004). Retrieved 8 February 2022, from <https://www.un.org/disarmament/wmd/sc1540/>
- Security Council of the United Nations. *Resolution 687/2001*[pdf] (p. UN.org). Retrieved from <https://www.un.org/Depts/unmovic/documents/687.pdf>
- ISAF's mission in Afghanistan (2001-2014) (Archived). (2021). Retrieved 8 February 2022, from https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm
- Resolution 1973 (2011). (2011). Retrieved 8 February 2022, from <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElement>

- UN Press Releases GA/10377, GA/10388, GA 10399, 6/8 April 2005.
- The Secretary-General's High-level Panel Report on Threats, Challenges and Change, A more secure world: our shared responsibility - United Nations and the Rule of Law. (2004). Retrieved 8 February 2022, from <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/the-secretary-generals-high-level-panel-report-on-threats-challenges-and-change-a-more-secure-world-our-shared-responsibility/>
- UN Press Release DSG/SM/250, 4 aprile 2005; citato da Gray, Christine. "A Crisis of Legitimacy for the UN Collective Security System?" *The International and Comparative Law Quarterly*, vol. 56, no. 1, [Cambridge University Press, British Institute of International and Comparative Law], 2007, pp. 157-70, <http://www.jstor.org/stable/4498057>.
- NEWLY APPOINTED HIGH-LEVEL PANEL ON THREATS, CHALLENGES, CHANGE TO MEET 5 - 7 DECEMBER | Meetings Coverage and Press Releases. (2003). Retrieved 8 February 2022, from <https://www.un.org/press/en/2003/sgsm9051.doc.htm>
- Report of the Secretary-General. (2005). *In larger freedom: towards development, security and human rights for all* [Ebook]. Follow-up to the outcome of the Millennium Summit. Retrieved from <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/A.59.2005.Add.3.pdf>
- General Assembly of the UN. (2005). *2005 World Summit Outcome*[PDF]. Retrieved from <https://www.un.org/en/development/desa/population/migr>

ation/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf

- Resolution adopted by the General Assembly [without reference to a Main Committee (A/55/L.2)]. (2000). *United Nations Millennium Declaration*[PDF]. Retrieved from https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_55_2.pdf
- Security Council of the UN. (2003). *High-level meeting of the Security Council: combating terrorism* [PDF]. New York. Retrieved from <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N03/215/25/PDF/N0321525.pdf?OpenElement>
- Letter dated 20 September 2014 from the Permanent Representative of Iraq to the United Nations addressed to the President of the Security Council, S/2014/691, consultabile sul sito ufficiale delle Nazioni Unite.
- UN special rapporteur Philip Alston, Study on targeted killings, UN doc A/HRC/14/24/Add.6 del 28 maggio 2010.
- The United Nations, Blue Book Series, Vol. IX; The UN and the Iraq/kuwait conflict 1990-1996. Pubblicato da United Nations Department of Public Information, New York, NY 10017.
- UN Doc. S/RES/2259 (2015), 23 dicembre 2015.
- UN Press Release SG/SM/9978, 5 luglio 2005.
- UN Document SG/SM/10089 del 13 settembre 2005.
- UN Document SG/SM/10170 del 17 ottobre 2005.
- Resolution 678. (1990). Retrieved 8 February 2022, from <https://documents-dds->

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/575/28/PDF/NR057528.pdf?OpenElement

- S/RES/1441 (2002).
- Documenti delle Nazioni Unite, reperibili sul sito ufficiale: S/2015/719, S/2015/727, S/2015/789; UN S/PV 7274, 7316 del 2014.
- UN doc S/2015/1048.
- S/RES/661 (1990).
- S/RES/686 (1991).
- S/RES/688 (1991).
- S/RES/707 (1991).
- S/RES/715 (1991).
- S/RES/986 (1995).
- S/RES/1284 (1999).
- S/RES/1382 (2001).
- Resolution 1483 (2003) / Adopted by the Security Council at its 4761st meeting, on 22 May 2003.
- Security Council of the UN. (2016). *Resolution on establishment of a ceasefire in the Syrian Arab Republic* [PDF]. Retrieved from <https://digitallibrary.un.org/record/854288>
- Discorso del Presidente della Repubblica francese davanti ad una sessione congiunta del parlamento, il 16 novembre 2015 a Versailles; UN doc S/PV 7565 del 2015.
- DECISIONE (PESC) 2015/778 DEL CONSIGLIO - EUNAVFOR MED. (2015). Retrieved 8 February 2022, from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32015D0778>

- Consiglio dell'Unione Europea. (2020). *EUNAVFOR MED Irini - Decisione (PESC) 2020/472* [PDF]. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0472&from=EN>.

Siti web:

- Treccani, il portale del sapere. (2022). Retrieved 7 February 2022, from <https://www.treccani.it/>
- Welcome to the White House. (2022). Retrieved 7 February 2022, from <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/index.html>
- The White House. (2022). Retrieved 7 February 2022, from <https://www.whitehouse.gov/>
- Organizzazione delle Nazioni Unite nell'Enciclopedia Treccani. Retrieved 8 February 2022, from <https://www.treccani.it/enciclopedia/organizzazione-delle-nazioni-unite/>
- JSTOR Home. (2022). Retrieved 7 February 2022, from <https://www.jstor.org/>
- Fedlex. (2022). Retrieved 7 February 2022, from - https://www.fedlex.admin.ch/it/home?news_period=last_day&news_pageNb=1&news_order=desc&news_itemsPerPage=10
- Boston University School of Law | School of Law. (2022). Retrieved 7 February 2022, from <https://www.bu.edu/law/>
- Freedom Anatomy - Freedom Anatomy. (2022). Retrieved 7 February 2022, from <https://www.freedomanatomy.com/>
- US Congress. (2001). *Public Law 107-40 107th Congress Joint Resolution* [PDF]. Washington, D.C. Retrieved from

<https://www.congress.gov/107/plaws/publ40/PLAW-107publ40.pdf>

- ISAF's mission in Afghanistan (2001-2014) (Archived). (2022). Retrieved 7 February 2022, from https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm?selectedLocale=en
- Redazione. (2021). Israele e Iran: ancora minacce | Sicurezza internazionale | LUISS. Retrieved 7 February 2022, from <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/01/27/israele-iran-ancora-minacce/>
- George H.W. Bush - Address to the United Nations 1991. (2022). Retrieved 7 February 2022, from https://www.americanrhetoric.com/speeches/georgehwbus_hunitednations1991.htm
- Melani, M. (2009). LA GUERRA IN IRAQ in "XXI Secolo." Retrieved 8 February 2022, from https://www.treccani.it/enciclopedia/la-guerra-in-iraq_%28XXI-Secolo%29/
- Bush, G. (2022). 9/20 Speech. Retrieved 7 February 2022, from <https://mediaframingofgeorgewbush911.weebly.com/920-speech.html>
- Boston University School of Law | School of Law. (2022). Retrieved 7 February 2022, from <https://www.bu.edu/law/>
- Orientalism. Retrieved 7 February 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=fVC8EYd_Z_g
- Ronald, R. The Reagan Presidency. Retrieved 7 February 2022, from <https://www.reaganlibrary.gov/reagans/reagan-administration/reagan-presidency>

- Giulio Andreotti - Il sito ufficiale. (2022). Retrieved 7 February 2022, from <https://giulioandreotti.org/>
- Abate, E. (2022). Sulle “origini” della violenza nella Storia. Retrieved 7 February 2022, from <http://www.poliscritture.it/2018/09/29/sulle-origini-della-violenza-nella-storia/>
- Congress may repeal the post-9/11 act the US military used to justify the fight against ISIS. Retrieved 8 February 2022, from <https://www.businessinsider.com/a-bill-to-repeal-the-aumf-just-passed-2017-6>
- Jeremy Herb and Deirdre Walsh, C. (2022). House panel votes to repeal war authorization for ISIS and al Qaeda. Retrieved 8 February 2022, from <https://www.cnn.com/2017/06/29/politics/house-panel-repeal-war-authorization-isis-al-qaeda/index.html>
- Congresswoman Barbara Lee Continues Efforts to Stop Endless Wars | Barbara Lee - Congresswoman for the 13th District of California. Retrieved 8 February 2022, from <https://lee.house.gov/news/press-releases/congresswoman-barbara-lee-continues-efforts-to-stop-endless-wars>
- How SEAL Team Six Took Out Osama bin Laden. Retrieved 8 February 2022, from <https://www.history.com/news/osama-bin-laden-death-seal-team-six>
- conflitto in Vocabolario - Treccani. Retrieved 8 February 2022, from <https://www.treccani.it/vocabolario/conflitto/>
- Trump aide drew plan on napkin to partition Libya into three. (2017). Retrieved 8 February 2022, from <https://www.theguardian.com/world/2017/apr/10/libya-partition-trump-administration-sebastian-gorka>

- EUNAVFOR MED Operation Sophia. (2020). Retrieved 8 February 2022, from https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/eunavfor_med/Pagine/default.aspx
- Bush, G. (1991). George H.W. Bush - Address to the United Nations 1991. Retrieved 8 February 2022, from <https://www.americanrhetoric.com/speeches/georgehwbus hunitednations1991.htm>
- Edward Said | American professor and literary critic. Retrieved 8 February 2022, from <https://www.britannica.com/biography/Edward-Said>
- Violenza e Società - 1. Natura e caratteristiche della violenza nelle società umane - Lettere dalla Facoltà. Retrieved 9 February 2022, from <https://letteredallafacolta.univpm.it/natura-e-caratteristiche-della-violenza-nelle-societa-umane/>
- Buffa, A. GUERRA DEI GIUSTI vs PEDOFILIA E FORME DI ESTREMA PAZZIA COERCITIVA e di ABUSO! Retrieved 12 February 2022, from <https://italiaalata.wordpress.com/2020/07/30/guerra-dei-giusti-vs-pedofilia-e-forme-di-estrema-pazzia-coercitiva-e-di-abuso/>
- 19-19 Nascita e ricostruzione di un futuro. Retrieved 12 February 2022, from <https://www.beic.it/mostre/19-19/>
- Conferenza. (2022). Ius ad bellum, Statuto delle Nazioni Unite e guerra umanitaria: Studi per la pace. Retrieved 12 February 2022, from https://www.studiperlapace.it/documentazione/view_news.html?news_id=iusadbellum
- Ginesti, C. L'OPERAZIONE MARE NOSTRUM QUALE MODELLO PER UNA POSSIBILE EVOLUZIONE DEL

PEACEKEEPING MULTIFUNZIONALE. Retrieved 12 February
2022, from
[http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/4_GINESTI.p
df](http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/4_GINESTI.pdf)